Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3396

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro dell'economia e delle finanze (MONTI)

e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento (GIARDA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2012

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

TIPOGRAFIA DEL SENATO (330)

INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 3

Relazione tecnica . . . . . » 52

Allegato . . . . . » 119

Disegno di legge . . . . . » 191

Testo del decreto-legge . . . . . » 192

ONOREVOLI SENATORI. –

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA, CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI

Relazione illustrativa

Articolo 1 - Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure.

Con l'articolo 1 si intendono adottare articolate misure da un lato in tema di riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi basate sugli strumenti di centralizzazione e di aggregazione della domanda (convenzioni-quadro; *e-procurement*) quali strumenti di efficienza amministrativa, da cui derivano vantaggi per il bilancio pubblico, dall'altro lato misure per incrementare la trasparenza e l'efficienza nelle procedure di gara.

In particolare, le misure sono dirette a sviluppare ulteriormente l'attuale quadro normativo di riferimento attraverso specifiche previsioni finalizzate alla massimizzazione degli effetti derivanti dagli acquisti centralizzati sia a livello nazionale che a livello regionale.

Nelle specifico delle singole disposizioni, si rappresenta quanto segue.

Comma 1. Considerata la necessità di garantire l'utilizzo degli strumenti di centralizzazione degli acquisti di beni e di servizi da parte delle pubbliche amministrazione, vengono stabilite le conseguenze nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico in tema di acquisti. Infatti, viene stabilito che contratti stipulati dalle amministrazioni in violazione del benchmark delle convenzioni stipulate da Consip (vale a dire, dell'obbligo di utilizzare parametri di prezzo-qualità delle convenzioni quale limite massimo per l'acquisto di beni e di servizi comparabili) nonché i contratti stipulati dalle amministrazioni in violazione degli obblighi di acquisto attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip sono nulli. Non sono nulli, comunque, i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.

Comma 2. Si prevede che i criteri di partecipazione alle gare debbano essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. Sono pertanto illegittimi i criteri the fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.

Comma 3. Con la finalità di contenere nella misura strettamente necessaria gli acquisti effettuati dalle amministrazioni negli eventuali periodi in cui – in assenza degli Convenzioni messe a disposizione dalla Consip o dalle centrali di committenza - non risultino applicabili le disposizioni relative all'obbligo di acquisto ovvero al rispetto del parametro di prezzo-qualità, si prevede che qualora la convenzione-quadro stipulata da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite nell'ambito del sistema a rete non sia ancora disponibile, le amministrazioni pubbliche possono effettuare acquisti autonomi esclusivamente per la durata e la misura strettamente necessarie in attesa della stipula della convenzione, in attesa della stipula della convenzione che determinerà la risoluzione del contratto autonomamente stipulato.

Comma 4. Con riferimento ai piccoli comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per i quali l'attuale testo dell'articolo 33 del codice dei contratti prevede che gli stessi affidino obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, viene previsto, con finalità di semplificazione ed al contempo per garantire il ricorso agli strumenti di centralizzazione, che l'utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o dalla centrale di committenza di riferimento valga quale adempimento dell'obbligo di costituire un'apposita centrale di committenza.

Comma 6. Al fine di soddisfare specifiche esigenze di fabbisogno di beni e servizi e di incrementare l'utilizzo degli strumenti informatici di acquisto, si prevede la possibilità di istituire, nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A., specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni che ne facciano richiesta; tale possibilità risulta particolarmente utile per amministrazioni che abbiano necessità di effettuare acquisti "tipici" delle esigenze dell'amministrazione in maniera diffusa sul territorio (ad esempio acquisti effettuati dalle scuole);

Commi 7, 8 e 9 Con riferimento a determinate categorie merceologiche di beni e di servizi ritenute di particolare rilevanza per il contenimento della spesa pubblica viene stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquistare attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip ovvero dalla centrali di committenza regionali. Si prevede che i contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli e che costituiscono illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.

Commi 10 e 11. Al fine di garantire il coordinamento tra le varie misure di centralizzazione, si prevede che il Commissario straordinario istituisca, tramite Consip, un elenco delle varie centrali di committenza e si stabilisce che il Commissario riceva notizia dell'avvenuta stipula dei contratti stipulati nel contesto dei fenomeni di centralizzazione territoriali.

Comma 12. Viene poi introdotto uno specifico meccanismo per massimizzare i vantaggi derivanti dal ricorso alle convenzioni-quadro Consip e delle centrali di committenza regionali costituite nell'ambito del sistema a rete attraverso la possibilità, nel corso della durata della convenzione, di una riduzione delle condizioni economiche di cui le amministrazioni potranno usufruire

Comma 13. Si prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche possano recedere da contratti di fornitura o di servizi, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica. Si prevede, altresì, che il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Comma 14 - Stipula di convenzioni-quadro aggiuntive. Con il presente comma viene introdotto un meccanismo eccezionale e transitorio per le convenzioni-quadro stipulate da Consip e dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni nell'ambito del sistema a rete ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla cui base possono essere stipulate convenzioni-quadro con gli operatori economici che, nell'ambito delle procedure di gara dirette alla stipula delle convenzioni, abbiano presentato le prime tre offerte ammesse oltre quella dell'aggiudicatario nel caso in cui vengano offerte condizioni economiche migliorative tali da raggiungere il punteggio complessivo attribuito all'offerta dell'aggiudicatario.

Commi 15 e 16 - Incremento del massimale delle convenzioni Consip vigenti e proroga delle stesse fino al 30 giugno 2013. I presenti commi introducono alcune misure eccezionali e di carattere transitorio dirette a massimizzare gli effetti derivanti dalla stipula delle convenzioni-quadro di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999, sia a livello nazionale da Consip che a livello regionale dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni nell'ambito del sistema a rete ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali strumenti di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi e di supporto alla finanza pubblica con la finalità di incrementarne l'utilizzo. In particolare, con il comma 1 le quantità o gli importi massimi delle convenzioni-quadro rientranti in un determinato arco temporale (e, cioè, le convenzioni cui le amministrazioni possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento nonché le convenzioni-quadro le cui procedure risultino aggiudicate al 31

dicembre 2012) sono fatti oggetto di un automatico incremento in misura pari alla quantità o all'importo originario. Con riferimento alle medesime convenzioni rientranti nell'arco temporale individuato dal comma 10, con il successivo comma viene disposta la proroga fino al 30 giugno 2013 della relativa durata. In ragione dell'incremento della quantità o dell'importo originario e della proroga della durata originaria, viene attribuita all'aggiudicatario la facoltà di recedere dalle obbligazioni contrattuali, da esercitarsi entro 30 giorni.

La disciplina transitoria dettata dai commi 13 e 14 trova la sua giustificazione nel forte impatto derivante dal riordino complessivo della materia e nella conseguente necessità per le amministrazioni di poter disporre, in tempi immediati, dei necessari strumenti di approvvigionamento.

Commi 17 e 18 - Le disposizioni ha l'obiettivo primario di garantire al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite di Consip, il pieno controllo del sistema informatico di negoziazione in coerenza con le recenti norme in tema di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria (decreto- legge 27 giugno 2012, n. 87) e di crescita del Paese (decreto legge 22 giugno 2012, n. 83), nonché di precisare la possibilità per Consip di utilizzare, sulla base di una convenzione con il predetto Ministero, il sistema informatico di negoziazione per lo svolgimento delle attività di centralizzazione ad essa attribuite dall'ordinamento giuridico. Sotto quest'ultimo profilo, la norma mira in particolare a perseguire obiettivi di risparmio, trasparenza e innovazione nel *procurement* pubblico, facilitando l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze, massimizzandone l'economicità per le pubbliche amministrazioni che vi ricorrono attraverso l'azione di Consip e favorendo il ricorso a modalità telematiche di acquisto in linea con la normativa relativa alla digitalizzazione dell'azione amministrativa.

Commi 19 e 20 - Programma di dismissione dei beni mobili della pubblica amministrazione. I processi di dismissione dei beni mobili della pubblica amministrazione sono regolati da un complesso quadro normativo e procedurale, stratificato negli anni, che fa scarso affidamento sulle tecnologie telematiche. Le procedure dei processi di dismissione finalizzati alla vendita dei beni, alla loro cessione a titolo gratuito oppure il loro smaltimento a titolo oneroso sono complesse ed onerose. Tali procedure sono caratterizzate da elevati costi di gestione, da lunghi tempi di esecuzione e da scarsa pubblicità. Il programma mira a finanziare, con i proventi realizzati grazie al miglioramento del processo, un più efficiente sistema di dismissione, in modo da recare benefici anche alle Amministrazioni che procedono alla dismissione con strumenti efficienti, trasparenti ed in grado di aumentare i proventi per la finanza pubblica.

Commi 21 e 22. Si prevede che le amministrazioni centrali dello Stato assicurino, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto, con possibilità per le stesse amministrazioni di una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell'ambito degli stanziamenti relativi alle predette spese.

Comma 23. Si escludono dalle predette norme, ad eccezione di quelle di cui al commi 4 e 23, gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Comma 24. Il presente comma pone in capo ai titolari di uffici dirigenziali generali taluni adempimenti volti alla prevenzione e al contrasto della corruzione, i quali possono essere svolti nell'ambito delle ordinarie attività amministrative degli uffici.

Comma 25. La norma individua nel Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi la struttura del Ministero dell'economia e delle finanze competente in materia di approvvigionamenti di beni e di servizi.

Comma 26. Si individuano i costi che il Ministero della Giustizia è tenuto a razionalizzare al fine di ottenere determinati risparmi.

Articolo 2 - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

Commi 1 e 2. La disposizione prevede l'avvio di un nuovo processo di riorganizzazione volto a ridurre la spesa per le strutture dirigenziali e gli organici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca - con i temperamenti che si diranno in seguito - nonché degli enti di cui all'art.70, comma 4, del dlgs n. 165/01. Per le amministrazioni che non vi abbiano ancora provveduto, resta ferma la necessità di dare attuazione alle misure di riduzione previste dall'art. 1, comma 3, del dl 138/11, convertito con modificazioni, dalla legge 148/11, che, pertanto, si cumulano con quelle previste dalla presente disposizione. E' escluso il settore della scuola, per il quale continua ad applicarsi il processo di riduzione della spesa previsto dalle normative di settore, e quello degli AFAM.
Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare nel termine perentorio del 31 ottobre 2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni interessate si provvede a :

- ridurre ulteriormente sia gli uffici dirigenziali generali, sia quelli non generali in misura non inferiore a al 20 per cento di quelli esistenti, ferma restando l'applicazione del dl 138/11. Sono corrispondentemente ridotte le relative dotazioni organiche;
- rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione (rispetto a quelle previste dal dl 138/11) in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa ai posti di organico. In relazione agli enti di ricerca la riduzione si riferisce alle dotazioni del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

A seguito delle riduzioni apportate le amministrazioni dovranno obbligatoriamente rivedere l'assetto organizzativo nel suo complesso mediante gli appositi regolamenti di organizzazione, da adottare secondo i rispettivi ordinamenti.

Comma 3. La disposizione è intesa a prevedere che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il totale generale degli organici delle Forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Per la gestione degli esuberi si applicano le disposizioni previste dal comma 11, lettere da a) a d). Soltanto se il personale in eccedenza non è riassorbibile in base alle predette disposizioni è collocato in aspettativa per riduzione quadri. Attese le varie possibilità previste dalla norma per la gestione degli esuberi i risparmi potranno essere calcolati soltanto a consuntivo.

Comma 4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

Comma 5 La previsione consente alle amministrazioni interessate di apportare delle riduzioni inferiori rispetto alle percentuali indicate al comma 1, a condizione che siano compensate, per la differenza, dalle maggiori riduzioni operate da altre amministrazioni.

Comma 6 Il comma prevede che in caso di mancato rispetto del termine, l'amministrazione è soggetta alla sanzione del divieto, a decorrere dalla predetta data, di assunzione a qualunque titolo e con qualsiasi contratto. Al fine di sollecitare l'emanazione dei provvedimenti di riorganizzazione entro il termine previsto, la disposizione prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi le dotazioni organiche siano determinate provvisoriamente in misura pari ai posti coperti a tale data. Possono, comunque, essere portate a termine le procedure concorsuali e quelle di mobilità nonché le procedure di conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6, avviate a quella data.

Comma 7 La disposizione prevede l'esclusione dalle riduzioni previste dal comma 1 delle strutture del comparto sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, nonché del personale di magistratura.

Comma 8. Le disposizioni rimandano alla specifica disciplina assunzionale per gli enti territoriali..

Comma 9. La disposizione conferma le misure limitative vigenti in materia di assunzioni.

Comma 10. La disposizione detta alcuni criteri di riorganizzazione per la definizione degli assetti organizzativi mediante i regolamenti previsti dal comma 1.

Comma 11. Il comma detta disposizioni in tema di unità di personale in soprannumero.

Lettera a) La disposizione prevede l'applicazione ai lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica e applicazione, senza necessità di motivazione, dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, n. 133/2008.

Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale interessato dalla sopradescritta procedura si provvede nei seguenti termini:

1) qualora il soggetto abbia maturato i requisiti per il pensionamento alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011;

2) qualora il soggetto maturi i requisiti per il pensionamento, secondo quanto previsto dalla procedura in esame, successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del predetto decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, n. 148/2011.

Dalla disposizione consegue dal 2013, per un periodo transitorio e con riferimento a specifiche e selezionate fattispecie, un anticipo del pensionamento sia per i soggetti che hanno maturato i requisiti al pensionamento al 31/12/2011 e che per propensione individuale hanno optato per un posticipo del pensionamento sia per coloro che maturano i requisiti successivamente per i quali la disposizione in esame prevede l'applicazione dei requisiti e del regime delle decorrenze vigente prima della recente riforma pensionistica (legge n. 214/2011), a condizione che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico venga comunque conseguito entro l'anno 2014.

Lettere b) e c). Le disposizioni prevedono che le amministrazioni che presentino soprannumeri predispongano un piano entro il 31 dicembre 2012 che contenga la previsione delle cessazioni dal servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla precedente lett. a), indicando i tempi per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In particolare, le amministrazioni dovranno individuare i soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 (quindi, entro il 31 dicembre 2014), al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lett. a).

Lettera d). Dopo aver individuato le posizioni soprannumerarie non riassorbibili ai sensi della precedente lett. c), le amministrazioni interessate procederanno per tali posizioni ad avviare procedure di mobilità anche intercompartimentale nel rispetto delle compatibilità finanziarie e in coerenza con i documenti di programmazione dei fabbisogni di personale. Destinatarie della mobilità sono le amministrazioni che presentino consistenti vacanze di organico. In analogia a

quanto previsto da disposizioni similari, vengono previste disposizioni ordinamentali volte a consentire per il personale transitato in mobilità il mantenimento del trattamento previdenziale, di quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e le relative tabelle di equiparazione.

Lettera e). Il personale di cui alla precedente lett. c) che presenti maggiore anzianità contributiva e non sia destinatario delle misure di cui alle precedenti lettere, viene dichiarato in eccedenza. Per tale personale vengono definiti, sentite le organizzazioni sindacali, criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale. I contratti di part time vengono definiti in proporzione alle eccedenze, prevedendo il graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni dal servizio, a qualunque titolo, e portando, comunque, a compensazione i contratti di part time del restante personale.

Comma 12 Il personale che non risulti riassorbibile mediante l'applicazione delle misure di cui alle precedenti lettere,viene collocato in disponibilità, non oltre il 30 giugno 2013. A tal fine, viene previsto che il regime di 24 mesi previsto dall'art. 33, comma 8, del dlgs n. 165/01, possa essere prorogato fino a 48 mesi per il personale in disponibilità che maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

Comma 13. La disposizione affida al Dipartimento della Funzione Pubblica un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni, con pubblicazione dei relativi dati sul relativo sito internet. Le amministrazioni sono obbligate ad accogliere le domande del personale in disponibilità relative alla copertura dei posti vacanti pubblicati, individuando criteri di scelta, nei limiti dei posti di organico e fermo restando il regime delle assunzioni.

Comma 14. Le misure di riassorbimento previste dalla disposizione in esame si applicano anche nelle ipotesi in cui l'eccedenza di personale venga dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

Comma 15. La norma prevede che fino alla conclusione del processo di riorganizzazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, sono sospese le procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza di prima fascia previste dall'art. 28 bis..

Comma 16 – La disposizione è volta a favorire i processi di mobilità, consentendo alle amministrazioni interessate di avviare percorsi di formazione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. La previsione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 17, 18 e 19- Vengono introdotte alcune modifiche agli artt. 5 e 6 del dlgs n. 165/01, finalizzate ad estendere alcuni istituti di partecipazione sindacale alla materia dell'organizzazione delle amministrazioni, nonché di gestione degli esuberi e della mobilità. In ogni caso, su tutte le materia oggetto di partecipazione sindacale previste dai contratti collettivi, nelle more della nuova disciplina contrattuale, è comunque dovuta l'informazione sindacale. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 20 – La disposizione prevede per la Presidenza del Consiglio dei Ministri misure di contenimento della spesa in relazione all'attuazione del taglio del 20 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.

In particolare, viene disposta la cessazione, a decorrere dal 1° ottobre 2012, degli incarichi dirigenziali di 1^ e 2^ fascia conferiti ai sensi dell' art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/01, mentre per quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 la cessazione viene prevista alla scadenza dell'attuale mandato governativo ovvero, se anteriore a tale data, alla scadenza prevista nel relativo decreto di conferimento dell'incarico.

Articolo 3 - Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive

Le disposizioni contenute nell'articolo recano misure funzionali alla riduzione e razionalizzazione degli spazi utilizzati per scopi istituzionali dalle Amministrazioni pubbliche, nonché al contenimento della spesa per locazioni passive. A tale scopo la norma si muove lungo le seguenti direttrici principali:

i) riduzione degli spazi in uso attraverso l'introduzione di parametri definiti per addetto, nonché sollecitando il processo di riorganizzazione e accorpamento funzionale delle strutture delle Amministrazioni, così come previsto dalle normative vigenti;
ii) riduzione degli oneri derivanti dagli affitti passivi attraverso l'imperativa riduzione del canone per i contratti in corso e per quelli di futura sottoscrizione e sospensione per un triennio degli adeguamenti Istat;
iii) l'onere per gli Enti pubblici di acquisire in proprietà immobili di proprietà di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalle Amministrazioni per usi istituzionali, praticando in favore dello Stato un canone notevolmente ridotto rispetto a quello di mercato.

L'ottenimento dei risultati attesi è perseguito anche attraverso l'introduzione di misure di penalizzazione per le Amministrazioni inadempienti, nonché di rafforzamento dei meccanismi di controllo e vigilanza, oltre che mediante l'introduzione di sistemi premiali e di incentivazione per le Amministrazioni "virtuose".

Passando ora al merito delle singole disposizioni, si illustra quanto segue.

Comma 1. Blocco degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni per l'utilizzo di immobili in locazione passiva

La norma in parola prevede, per gli anni 2012, 2013 e 2014 un "blocco" degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti, inclusa la Consob, per l'utilizzo di immobili in locazione passiva, sia di proprietà privata sia di soggetti pubblici.

Commi 2 e 3. Uso gratuito allo Stato di beni di proprietà degli enti territoriali e viceversa

Attualmente le Amministrazioni dello Stato utilizzano immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali a fronte della corresponsione di un canone complessivo pari a 132 milioni di euro annui.

A loro volta, Regioni ed Enti locali pagano, per l'uso di immobili statali, un canone annuo di 12 milioni di euro, determinato in misura agevolata secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 296/2005.

L'art. 1, comma 439, della legge 311/2004 stabilisce che le condizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di Regioni, Enti locali, Università ed Enti pubblici in materia di utilizzazione di beni immobili di proprietà dello Stato siano applicate, in regime di reciprocità, in favore delle Amministrazioni statali che utilizzano, per finalità governative, immobili di proprietà degli Enti medesimi.

Detta norma ha introdotto un principio di carattere generale che, non avendo natura coercitiva, di rado ha trovato piena attuazione.

La norma che modifica il citato comma 439 è finalizzata a garantire un regime di gratuità in favore delle Amministrazioni dello Stato che utilizzano beni di proprietà di Regioni ed Enti locali a fronte del riconoscimento della medesima agevolazione a questi ultimi per l'uso di immobili di proprietà dello Stato.

Per assicurare la piena operatività di tale meccanismo e superare eventuali contrasti con i vincoli imposti dal patto di stabilità, è necessario anche intervenire sugli artt. 10 lettere b) e d) e 11 lettera a) del D.P.R. 296/2005, ricomprendendo le Regioni e gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - che attualmente godono di mere agevolazioni sul canone - tra i beneficiari di un regime di gratuità per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato.

È previsto, inoltre, che le regioni e gli enti locali possano recedere, entro il 31 dicembre 2012, dai contratti in corso.

Commi da 4 a 8. Rinegoziazione canoni locazione passiva. Agevolazione in favore delle Amministrazioni dello Stato nell'utilizzo di immobili in locazione passiva.

La norma introduce una riduzione imperativa del 15% del canone attualmente corrisposto nei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi in uso istituzionale alle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e alle Autorità indipendenti, inclusa la Consob, salvo il diritto di recesso del locatore alla scadenza.

Tale riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della norma.

Il rapporto locativo potrà esser rinnovato solo in presenza e coesistenza delle seguenti tassative condizioni:

a) disponibilità delle necessarie risorse finanziarie;

b) permanenza delle esigenze allocative.

In difetto delle predette condizioni, i relativi contratti sono risolti nei tempi e modi pattuiti e le Amministrazioni devono individuare soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle sopracitate condizioni.

Pur in presenza delle disponibilità finanziarie, qualora il locatore abbia esercitato il diritto di recesso alla scadenza e le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici vigilati dai Ministeri siano costretti a continuare nell'utilizzo, tale prosecuzione è consentita solo previo decreto del Ministro competente, d'intesa con Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del Demanio. Per le altre Amministrazioni, la prosecuzione nell'utilizzo deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione deve essere trasmessa all'Agenzia del demanio.

La norma prevede, inoltre, che anche i contratti di nuova sottoscrizione debbano esser stipulati ad un canone abbattuto del 15% rispetto a quello congruito dall'Agenzia del demanio.

Restano esclusi dalle previsioni normative ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con Legge 23 novembre 2001, n. 410.

Al riguardo si evidenzia il fatto che la norma nella sua formulazione fa salvezza solo dei beni immobili ancora nella proprietà dei fondo. Viceversa, per quelli ceduti a terzi, che continuano ad essere utilizzati dall'Amministrazione trovano applicazione le misure di contenimento innanzi illustrate.

Comma 9. Razionalizzazione degli spazi ad uso archivio delle Amministrazioni statali

L'esigenza di definire standard di superfici pro-capite per gli immobili adibiti ad ufficio utilizzati dalle amministrazioni, era stata già rappresentata dall'ex Dipartimento del Territorio fin dalla fine degli anni '90 con la emanazione di una Circolare inviata a tutte le Amministrazioni statali (282/T del 9.12.98), che invitava gli uffici tecnici periferici del Ministero delle finanze:

i) a verificare gli spazi utilizzati dalle PA in rapporto al personale in servizio;

ii) a fare riferimento ad uno standard massimo di 20-25mq per addetto, nelle operazioni di consegna di immobili in uso governativo e di attribuzione di immobili in locazione passiva.

Successivamente, la necessità di definire i predetti standard ha trovato sistemazione normativa nell'art. 24, comma 1, della legge n. 488/1999 e s.m.i, che ha attribuito all'allora Ministro del tesoro, il potere di adottare con proprio decreto le misure finalizzate a ridurre gradualmente l'ammontare dei metri quadrati di superficie degli immobili in uso alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

In forza delle citate disposizioni è stato emanato il D.M. 14 marzo 2001, il quale, all'art 3, comma 3, ha fissato parametri effettivi con riferimento a persone e qualifiche. Il predetto D.M. è stato tuttavia sospeso, permane, dunque, l'esigenza di indicare un parametro di massima, per la definizione degli standard di superficie pro capite nell'interno degli uffici utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato.

Proprio a tale esigenza intende rispondere l'introducendo comma 222 *bis* che, da un lato, individua un *range* di superficie pro capite di 20/25 mq/addetto, dall'altro impone alle Amministrazioni di predisporre - entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni - piani di razionalizzazione nel rispetto dei parametri sopra indicati, che devono essere comunicati all'Agenzia del Demanio.

Ulteriore elemento qualificante della norma in questione è l'assegnazione alle Amministrazioni "virtuose" di una quota parte dei risparmi di spesa dalle stesse conseguiti ad esito della razionalizzazione degli spazi, per la realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purchè inseriti nei piani di razionalizzazione.

Il citato comma 222 *bis* prevede, infine, che le disposizioni dalla stessa recate costituiscono un principio a cui le Regioni e agli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono chiamati ad adeguare i propri ordinamenti.

Quanto all'introducendo comma 222 *ter*, esso mira ad implementare il quadro delle misure di razionalizzazione ed ottimizzazione dell'utilizzo, sia in locazione passiva che in uso governativo, degli spazi da parte delle Amministrazioni statali.

In tal senso prevede che le predette Amministrazioni comunichino annualmente gli spazi ad uso archivio resisi liberi, all'esito delle procedure di scarto dei propri atti di archivio disciplinate dal D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37. Ciò per consentire all'Agenzia del Demanio di avviare, ove possibile, un processo di accorpamento, in poli logistici all'uopo individuati, degli archivi di deposito delle citate Amministrazioni.

Anche in tal caso è prevista una forma di penalizzazione per le Amministrazioni che non provvedono a tali adempimenti: le amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa conseguiti all'esito della razionalizzazione degli spazi, di cui al comma 222-bis.

Comma 10. Razionalizzazione e risparmi di spesa

Nell'ottica di un generale contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la norma in esame prevede in capo agli enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato individuato dall'ISTAT, un obbligo di comunicare gli immobili in proprietà degli stessi, al fine di consentire da parte dell'Agenzia del demanio la verifica – ai sensi dell'art 2, comma 222 della legge 191/2009 - della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. Nell'ipotesi di esito positivo della predetta verifica, gli Enti proprietari stipulano, ai sensi del sopra richiamato comma 222, il relativo contratto di locazione con le Amministrazioni interessate, in favore delle quali sono riconosciuti

canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruità dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

Comma 11. Semplificazione delle procedure di vendita degli alloggi di servizio del Ministero della difesa

La norma in commento reca disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure di vendita dei circa tremila alloggi militari previste dall'articolo 306, commi 2 e 3, del codice dell'ordinamento militare. Tali disposizioni risultano, infatti, indispensabili al fine di conseguire e anzi rafforzare gli obiettivi di entrata al bilancio dello Stato previsti dal comma 3, nel rispetto delle funzioni di controllo della Corte dei conti.

L'esigenza dell'intervento discende dagli aspetti di criticità e di discrasia emersi sul piano applicativo nel corso delle procedure di vendita degli alloggi in questione, peraltro segnalati dal Consiglio dell'ordine del notariato, con il quale il Ministero della difesa ha sottoscritto un'apposita convenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 404, comma 18, del d.P.R. n. 90 del 2010. Tali criticità sono legate alla sottoposizione dei numerosi relativi decreti di approvazione dei contratti di alienazione all'ordinario controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto provvedimenti di disposizione del patrimonio immobiliare. Tale fase di controllo preventivo comporta, infatti, che il contratto di compravendita, cui si riferisce il decreto di approvazione, sia sottoposto alla condizione di efficacia costituita dal vaglio di legittimità della Corte dei conti e si renda, quindi, necessaria la stipula di un secondo atto, nuovamente in forma pubblica con intervento del notaio, per la formalizzazione contrattuale alla quale ricollegare l'effettivo passaggio di proprietà. Questo determina, oltre a un aggravio dei tempi procedimentali per il completamento del passaggio di proprietà, reso ancora più penalizzante dall'alto numero dei contratti da stipulare, anche un significativo costo aggiuntivo per l'acquirente per l'opera professionale aggiuntiva resa dal notaio e soprattutto l'impossibilità per l'interessato di accedere a un mutuo bancario all'atto della prima stipula, giacché in mancanza dell'effettivo passaggio di proprietà non risulta possibile l'iscrizione di ipoteche a carico dell'acquirente.

Con il presente intervento si prevede, quindi, che i contratti di compravendita stipulati tra l'Amministrazione della difesa e gli acquirenti per la vendita degli alloggi militari in questione, purchè i contenuti essenziali, nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato siano fissati con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione e sono immediatamente trascrivibili, fermo restando che tale attività contrattuale, i cui contenuti peraltro sono rigidamente prefissati dalla specifica normativa che regola l'operazione di vendita in argomento, è sottoposta al controllo di gestione successivo della Corte dei conti, anziché a quello ordinario di carattere preventivo.

Comma 12. Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

Nell'ottica di un generale contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica ed al fine di ottimizzare la procedura di affidamento dei lavori, è introdotta la possibilità, per l'Agenzia del demanio, di avvalersi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o ulteriori oneri, per individuare, mediante gara ad evidenza pubblica, gli operatori specializzati nell'esecuzione degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato.

A tale disposizione consegue lo snellimento e quindi la riduzione dei tempi di realizzazione degli interventi manutentivi nonché un abbattimento dei costi amministrativi necessari per lo svolgimento delle singole procedure di gara, risultando possibile anticipare i tempi di affidamento degli interventi grazie alla previa individuazione degli operatori, selezionati mediante procedure ad

evidenza pubblica realizzate dall'Agenzia del Demanio anche tramite società a totale o prevalente capitale pubblico.

Le riduzioni di spesa così introdotte sono ulteriormente ampliate dall'estensione dell'obbligo di ricorrere agli stessi accordi quadro non solo per i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma anche per quelle Amministrazioni che non rientrano nella procedura accentrata delineata dall'art. 12 (Ministero della difesa e Ministero per i beni e le attività culturali), in relazione agli interventi sugli immobili in uso alle stesse.

E' inoltre prevista, all'interno dei Provveditorati, la costituzione di un apposito ufficio dotato di idonee professionalità, al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti in ordine alla realizzazione degli interventi manutentivi.

E' infine precisato che gli interventi atti ad assicurare l'adeguamento degli immobili alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008 (Norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) restano in capo alle amministrazioni utilizzatrici.

Comma 13. Destinazione degli utili di esercizio dell'Agenzia del demanio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato.

La norma in esame introduce la possibilità per l'Agenzia del demanio di impiegare una quota delle proprie risorse disponibili all'acquisto di immobili da destinare alle esigenze allocative delle Amministrazioni statali.
I predetti acquisti sono valutati sulla scorta dei piani esigenziali emergenti dai piani di razionalizzazione elaborati dalle singole Amministrazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Comma 14. Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione

Le modifiche all'art. 3-*bis* del D.L. n. 351/2001, convertito dalla L. n. 410/2001 e successive modifiche ed integrazioni, mirano a favorire il superamento di talune criticità riscontrate nell'attuazione delle concessioni cosiddette di valorizzazione, che di fatto ne hanno impedito sino ad oggi una più ampia diffusione. Tali criticità hanno conseguentemente limitato in maniera significativa la possibilità di valorizzare e mettere a reddito immobili appartenenti al demanio storico-artistico per i quali, in ragione della inalienabilità riveniente dai vincoli cui spesso sono sottoposti, la concessione di valorizzazione risulta l'unico strumento in grado di consentire il coinvolgimento attivo di investitori e gestori privati.

La norma prevede l'eliminazione del limite massimo di cinquanta anni per la durata delle locazioni e concessioni di valorizzazione.

L'esperienza condotta negli ultimi anni ha evidenziato, infatti, che gli oneri di investimento a carico dei concessionari per la progettazione, il recupero, la trasformazione, il restauro e la ristrutturazione di immobili pubblici sottoposti a vincoli storico-artistici ed archeologici possono essere in taluni casi, non residuali, talmente rilevanti da non consentirne l'ammortamento anche nell'arco temporale di cinquant'anni. Appare, pertanto, opportuno introdurre maggiore flessibilità nella determinazione della durata complessiva della concessione, la cui valutazione è in ogni caso rimessa ad un soggetto istituzionale specializzato quale l'Agenzia del demanio. Quanto al rischio di precludere o limitare fortemente l'eventuale esigenza di rimodulare la destinazione e l'utilizzazione dei beni pubblici – rischio che, ove presente, si proporrebbe anche con riguardo all'attuale durata cinquantennale – si ritiene piuttosto che, proprio la lunga durata della concessione favorisca la possibilità di introdurre, nell'ambito dell'atto di concessione, elementi di maggiore flessibilità anche con riguardo alla possibilità di rimodulare nel corso del tempo destinazioni ed usi, tenendo conto, come espressamente previsto dalla norma, delle modifiche delle condizioni di mercato che inevitabilmente potranno intervenire in un arco temporale di tale durata.

La medesima esigenza di maggiore flessibilità caratterizza un ulteriore aspetto della norma in esame che introduce la possibilità di prevedere, nell'ambito dei bandi di gara predisposti dall'Agenzia del demanio, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, la possibilità per il concessionario di subconcedere le attività economiche o di servizio per i cittadini derivanti dall'introduzione di nuove destinazioni d'uso del bene. Ne deriva che a dette concessioni non si applica il divieto di sub concessione di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296. Si precisa che il divieto di cui alla richiamata normativa attiene alle concessioni ordinarie di durata sessennale ovvero di durata massima diciannovennale, in caso di significativi interventi di manutenzione straordinaria a carico del concessionario.

Nel caso delle concessioni di valorizzazioni, l'esperienza ha dimostrato che, in assenza di una esplicita previsione della possibilità di sub concedere integralmente o parzialmente le attività economiche o di servizio previste, il ricorso allo strumento della concessione rischia di rimanere limitato alla valorizzazione solo di taluni immobili e solo con talune destinazioni d'uso (ad es. turistico-ricettive ed alberghiere), escludendo le altre innumerevoli possibilità di destinazione e utilizzazione dei beni pubblici (residenziale, commerciale, logistico, socio-sanitario, etc.), e limitando in tal modo la possibilità di mettere a reddito una porzione consistente del patrimonio immobiliare demaniale (non solo statale, ma anche degli Enti territoriali, cui è estesa la possibilità di ricorrere alla concessione di valorizzazione ex art. 3-*bis*).

Infine, la norma mira ad attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio l'iniziativa in ordine alla convocazione delle conferenze di servizi o alla promozione di accordi di programma per l'approvazione delle proposte di valorizzazione. Ai Comuni interessati da tali procedimenti è riconosciuta, per l'intera durata della concessione o della locazione, una quota pari al 10 per cento del relativo canone. Inoltre, viene subordinata ad un'espressa previsione del bando di gara l'operatività del meccanismo premiale, attualmente previsto in favore dei medesimi enti locali, nella misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione del bene.

Il riconoscimento ai Comuni che abbiano concorso al processo di valorizzazione urbanistica degli immobili statali, di una quota premiale pari al 10% del canone di concessione, per un verso mira a garantire il necessario coordinamento con il comma 13 dell'art. 3-*ter* del D.L. n. 351/2001, convertito dalla L. n. 410/2001, come introdotto dal comma 2 dell'art. 27 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, che contiene espressamente tale previsione con riguardo alle concessioni di valorizzazione ex art. 3-*bis* relative ad immobili non più utili, in via temporanea, al Ministero della Difesa.

Per altro verso, tale norma punta a replicare il meccanismo virtuoso già ampiamente collaudato con l'art. 3, comma 15, del più volte richiamato D.L. n. 351/2001 (riproposto dall'art. 3-*ter* del medesimo D.L. n. 351/2001, introdotto dal D.L. n. 201/2011) che prevede espressamente il riconoscimento agli Enti territoriali interessati dal procedimento di valorizzazione di una quota premiale, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati. Tale meccanismo ha consentito un incremento esponenziale del numero di processi di valorizzazione su immobili di proprietà dello Stato portati a compimento dagli Enti territoriali nei tempi concordati. Si ritiene, pertanto, che, prevedendo una quota premiale anche su immobili di proprietà dello Stato oggetto di concessione, si potrebbe ulteriormente favorire l'ampliamento del numero di concessioni di valorizzazione, con conseguente incremento delle entrate erariali da riscossione di nuovi canoni (oltre alla riduzione dei consistenti oneri gestionali – manutenzione ordinaria e straordinaria, vigilanza, custodia, messa in sicurezza, etc. – attualmente in capo allo Stato), pur a fronte del riconoscimento di una percentuale minimale degli stessi agli Enti territoriali.

Comma 15. Estensione del trattamento fiscale previsto per le SIIQ

L'emendamento è volto ad equilibrare gli strumenti previsti dalla norma, in analogia con quanto disciplinato nell'art. 6 della legge di stabilità, ed in particolare il trattamento fiscale previsto per i fondi immobiliari e per le società, in modo da permettere una scelta tra gli stessi, viste le finalità dell'impianto normativo, basata sulla maggiore convenienza operativa in termini di efficienza rispetto all'iniziativa e non sulla maggiore efficienza fiscale.

Il richiamo della disciplina previsto per le SIIQ vale ai soli fini dell'applicazione del regime speciale fiscale delle società, delle distribuzione di dividendi e dei conferimenti, ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e delle altre imposte indirette, di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge n. 296/2006, per il quale non si richiede la sussistenza dei requisiti civilistici contemplati delle disposizioni in tema di SIIQ e SIINQ.

Comma 16. Estensione del regime di corresponsione dell'imposta di registro ai sensi dell'art 17 comma 3 del D.P.R. 131/1986 alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato.

L'articolo 17, comma 3 del DPR. 26 aprile 1986, n. 131 recante "Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" dispone che "*Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1*".

Viceversa, all'attualità, l'imposta di registro relativa alle concessioni aventi ad oggetto immobili appartenenti al demanio dello Stato è liquidata in un'unica soluzione al momento della registrazione dell'atto, per un ammontare corrispondente alla totalità delle annualità di durata del rapporto concessorio.

Detta circostanza determina evidentemente un notevole esborso a carico del concessionario, considerato peraltro che il rapporto concessorio avente ad oggetto beni di proprietà dello Stato sconta normalmente una durata più lunga del contratto di locazione.

Ebbene, attraverso l'estensione del regime di corresponsione dell'imposta di registro attualmente contemplato per le locazioni dall'art 17, comma 3 del D.P.R. 131/1986 anche alle concessioni di immobili di proprietà statale, si potrebbe ovviare a detto disallineamento. Ciò anche in ragione del fatto che l'atto concessorio disciplina, al pari del contratto di locazione, l'utilizzo di un bene di proprietà dello Stato, ferma restando la differenza che risiede nella forma assunta dall'atto, in stretta connessione con la condizione giuridica del bene.

Comma 17. Liquidazione del patrimonio immobiliare degli Enti disciolti

La norma, nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito alla società Fintecna ai sensi dell'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, prevede che la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze venga trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio. Trattasi di una permuta effettuata ad equivalenza di valori, ma con un risparmio netto per l'Erario discendente dall'eliminazione degli oneri connessi alle locazioni passive.

Comma 18. Razionalizzazione di funzioni e competenze in materia di beni immobili confiscati

Trattasi di un intervento normativo di interpretazione autentica volto a precisare le competenze dell'Agenzia del demanio in materia di gestione dei beni immobili confiscati in coerenza con la

missione istituzionale della stessa e non impattando sulle competenze funzionali attualmente incardinate in capo di altri soggetti pubblici. Tanto perché, per ciò che attiene i beni mobili, leggi speciali già incardinano le competenze in capo ad altre Amministrazioni (ad esempio, Guardia di finanza, Capitanerie di Porto etc.) mentre per quanto riguarda i beni confiscati ai sensi del codice della strada, prosegue l'attività dell'Agenzia del demanio ai sensi del medesimo codice.

Ne discende, pertanto, che la questione si pone prevalentemente con riferimento alla gestione delle società ed aziende confiscate diverse da quelle confiscate alla criminalità organizzata, fenomeno questo in progressiva crescita.

In proposito si osserva l'Agenzia del demanio non è dotata di specifiche ed idonee professionalità, trattandosi di materia spuria rispetto alle sue prioritarie attività istituzionali. Viceversa sussistono nell'ambito delle amministrazioni statali strutture già dotate sia di funzioni che competenze in ordine alla gestione delle società, a cui riconnette la materia senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Si precisa, infine, che l'attività gestoria relativa ai predetti beni attualmente non è espressamente remunerata nel contratto di servizio sottoscritto tra l'Agenzia del Demanio ed il MEF, in quanto attività ritenuta di portata secondaria rispetto a quella ancora sostenuta dall'Agenzia del Demanio, sia pure di supporto, in ordine ai beni confiscati alla criminalità organizzata.

Comma 19. Si proroga al 30 settembre 2012 i termine entro cui sono fatti salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili.

Articolo 4 - Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

Commi da 1 a 3- Scioglimento o vendita delle società in house che svolgono servizi nei confronti della sola p.a.

Il comma 1 dispone lo scioglimento o, in alternativa, la alienazione con procedure di evidenza pubblica delle partecipazioni detenute, delle società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, quando il fatturato di tali società sia costituito per oltre il 90% dalla prestazione di servizi alla p.a.

Nel caso di alienazione delle partecipazioni, il servizio è assegnato per cinque anni alla società privatizzata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il comma 2 prevede che, in caso in cui l'Amministrazione non proceda allo scioglimento o alla alienazione, le società suddette non possono ricevere ulteriori affidamenti diretti di servizi, né rinnovi degli affidamenti in corso.

Il comma 3, nell'ambito delle società individuate dal comma 1 esclude dall'applicazione del presente articolo le società che svolgono particolari attività (servizi ai cittadini, centrali di committenza), e le società che saranno individuate con DPCM sulla base di particolari esigenze di interesse pubblico generale, quali la tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati e l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo. Sono, infine, escluse dall'applicazione della norma le società Consip e Sogei.

Commi 4 e 5 - Composizione dei consigli di amministrazione delle società pubbliche

I commi 4 e 5 stabiliscono la riduzione del numero dei componenti di consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 (massimo 3) e delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, comprese quelle di cui al comma 3 (da 3 a 5) e stabiliscono i criteri di composizione prevedendo un numero minimo di dipendenti dell'amministrazione o di dipendenti della società controllante.

Comma 6 - Enti privati *"in house"*

La norma prescrive, dal 1° gennaio 2013, alle pubbliche amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 di acquisire servizi a titolo oneroso da enti di diritto privato (associazioni e fondazioni), ad esclusione delle fondazioni di ricerca, solo attraverso procedure di gara improntate, secondo la normativa nazionale e i principi comunitari, alla più ampia concorrenzialità, tale da assicurare le migliori condizioni economiche per la stazione appaltante. Inoltre, gli enti privati che forniscono servizi alle PA, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle pubbliche finanze.

Commi da 7 a 8. Espansione del principio della selezione competitiva per individuazione beni e servizi strumentali all'attività delle PA

Si prevede l'acquisizione sul mercato di beni e sevizi strumentali all'amministrazione, limitando l'affidamento *in house* dei servizi a decorrere dal 1° gennaio 2014, pur in presenza delle condizioni che lo permetterebbero. L'affidamento *in house*, a partire dalla stessa data, può avvenire solo per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti attualmente in corso fino alla scadenza naturale del rapporto e comunque fino al 31 dicembre 2013.

Commi da 9 a 12 - Limiti assunzionali per le società pubbliche

La disposizione prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001 che abbiano conseguito un fatturato da prestazione dei servizi nei confronti di pubbliche amministrazioni superiore al 90% - escluse quelle quotate e le loro controllate – adottino, fino al 31 dicembre 2015, misure di contenimento della spesa di personale, in analogia a quanto previsto per la generalità delle pubbliche amministrazioni. La disposizione, prevede specifiche misure limitative nei confronti delle predette società, con riferimento alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai contratti di lavoro a tempo determinato e co.co.co. nonché ai trattamenti retributivi dei dipendenti.

Comma 14 - Divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e società statali

Viene introdotto il divieto di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali.

Articolo 5 - Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

Comma 1. Dispone che, ferma restando la diminuzione sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013 di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A. saranno destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio.

Comma 2. Prevede che, a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non potranno effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Il comma consente di derogare al predetto limite, per il solo 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi

istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa.

Comma 3. Si prevede che fermi i limiti previsti dal d.P.C.M. 3 agosto 2011 recante disposizioni in materia di *"utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni"*, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

Comma 4. Prevede che la violazione delle disposizioni in materia di contenimento delle spese relativa ad autovetture e buoni taxi sia valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Comma 5. Si prevede che a seguito della riduzione del parco delle autovetture delle amministrazioni il personale adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto venga restituito alle amministrazioni di appartenenza, se diverse da quelle in cui prestano servizio. Per il restante personale viene prevista la ricollocazione in diverso profilo professionale della medesima area funzionale, conservando pertanto il trattamento fondamentale in godimento.

Comma 7. Si prevede che a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché delle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possa superare il valore nominale di 7,00 euro. Si stabilisce, inoltre, che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessino di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012.

Comma 8. La disposizione impone al personale delle Amministrazioni Pubbliche inserite nell'elenco ISTAT, nonchè le autorità indipendenti inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), l'obbligo di fruire delle ferie, dei riposi e dei permessi secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e sopprime, al contempo, la possibilità che in caso di mancata fruizione si provveda alla conseguente "monetizzazione". Si prevede che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessino di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, si stabilisce che la violazione della disposizione comporti il recupero delle somme indebitamente erogate e sia fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

Comma 9. La diposizione è intesa ad introdurre una forma specifica di incompatibilità nell'affidamento delle consulenze da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del dlgs n. 165/01, nonché degli enti inseriti nell'allegato ISTAT e delle autorità indipendenti inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). Alle suddette amministrazioni è fatto divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, i quali nell'ultimo anno di servizio abbiano svolto funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico.

Comma 10. La disposizione sostituisce il primo periodo del comma 9, dell'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111. La nuova disposizione – a differenza della precedente che prevedeva la facoltà di adesione - impone alle amministrazioni pubbliche che non utilizzano i servizi di pagamento degli stipendi del Ministero dell'economia e delle finanze alternativamente:

- di stipulare la convenzione per l'acquisizione dei servizi direttamente dal MEF
- di utilizzare i parametri di prezzo e di qualità definiti nel decreto ministeriale previsto nello stesso comma.

Infine, è previsto il rinvio al comma 6, dell'articolo 11, del d.l. n. 98 del 2011, che stabilisce la nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione delle disposizioni relative al rispetto dei parametri di prezzo e qualità definiti nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con la lettera b) sono aggiunti al comma 9, dell'articolo 11, del d.l. n. 98 del 2011, due nuovi commi.

Il primo, il comma 9-bis, prevede che i contratti in essere delle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano ad oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto dall'art. 11, comma 9, del d.l. n. 98/2011 ed in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, debbano essere rinegoziati, al fine di ottenere un abbattimento del costo del servizio di almeno il 15%. La disposizione contribuisce al contenimento della spesa per i contratti già stipulati, sebbene, non imponga il rispetto dei parametri di prezzo/qualità previsti dal decreto. Il mancato assoggettamento al sistema di benchmark dei contratti in essere è stata determinata da due valutazioni di fondo: evitare di incidere in modo profondo e dirompente rispetto al mercato di riferimento - sebbene la disposizione abbia carattere eccezionale per rispondere alle esigenze finanziarie della Stato - e salvaguardare il principio generale e fondamentale di un ordinamento giuridico della stabilità dei rapporti commerciali (giuridici) in essere.

Il comma 9-ter, prevede che il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, nell'ambito delle prerogative e dei poteri conferitigli con il d.l. 7 maggio 2012, n. 52 possa individuare e obbligare all'utilizzo dei servizi di pagamento degli stipendi gestito dal MEF le regioni – e le strutture sanitarie regionali - assoggettate al piano di rientro dei deficit sanitari. Il commissario definisce altresì i tempi e le modalità di passaggio al nuovo servizio gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze. La norma rappresenta un modo per rafforzare il meccanismo di benchmark, attraverso l'obbligo di adesione ai servizi MEF, nel caso di ragioni che hanno sforato il patto per la salute e sono state assoggettate al piano di rientro.

Comma 11. La disposizione prevede che, nelle more dei rinnovi contrattuali, i criteri per effettuare la valutazione organizzativa ed individuale ai sensi del dlgs. n. 150 del 2009 vengano definiti con apposito d.P.C.M.. Si prevede che i criteri stabiliti con il predetto decreto non trovino applicazione nei confronti delle amministrazioni che risultino già dotate di strumenti per la predetta valutazione.

Comma 12. La disposizione si limita a modificare, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la destinazione delle risorse autorizzate per finanziare progetti sperimentali innovativi a favore del funzionamento della CIVIT ivi compresi i compensi ai componenti. Ciò al fine di consentire la prosecuzione delle attività della Commissione stessa in considerazione delle riduzioni delle risorse disponibili in Bilancio recentemente intervenute in relazione al contenimento delle spese di personale.

Comma 13. La disposizione abroga le norme in materia di vice dirigenza.

Comma 14. Con la presente disposizione viene incrementata del 5% la riduzione già in vigore sui compensi degli organi della Autorità portuali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.l. 78/2010, portando così la misura complessiva dell'intervento, sugli importi in essere alla data del 30 aprile 2010, ad un totale del 15%.

Articolo 6 - Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

Commi 1 e 2- L'obbligo di trasmissione di informazioni alla banca dati Consoc, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, già previsto per i consorzi di cui fanno parte le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali e le società a totale o parziale partecipazione dalle medesime amministrazioni, si estende alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali,

Agenzie, Enti strumentali, Organismo e altre unità istituzionali che siano controllati da amministrazioni pubbliche indicate nell'elenco Istat.

Comma 3- Rafforzamento dei poteri ispettivi. La disposizione prevede che il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche sia esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Commi 4 e 5 -Verifica dei rapporti debitori e creditori tra Enti locali e società partecipate. La norma è volta al conseguimento di positivi risultati, in termini di trasparenza e veridicità delle spese degli enti locali per il mantenimento delle strutture societarie, stabilendo l'obbligo per i revisori dei conti di seguire i principi di revisione contabile relativi alla "circolarizzazione dei crediti e dei debiti".

Comma 6 – La disposizione introduce l'obbligo per le Amministrazioni centrali dello Stato di utilizzo del sistema informativo SICOGE, messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato, anche per le scritture economico-patrimoniali analitiche, in modalità integrata con la componente di contabilità finanziaria già in uso presso tutte le Amministrazioni. Il nuovo sistema integrato SICOGE è attualmente già in via di diffusione presso alcune Amministrazioni a cura della Ragioneria Generale dello Stato. L'estensione del sistema integrato a tutte le strutture delle Amministrazioni centrali è necessaria per assicurare una puntuale rilevazione dei costi nel momento in cui si manifestano e, quindi, il costante controllo degli accadimenti gestionali, permettendo altresì una puntuale programmazione delle risorse. L'adozione di tale sistema, grazie ai criteri di omogeneità e standardizzazione adottati, garantisce una completa e significativa conoscenza dell'andamento della gestione prima di tutto alle singole Amministrazioni ma anche agli organi preposti al monitoraggio della finanza pubblica. Il completamento con il sistema di ciclo passivo è necessario per supportare le Amministrazioni nella pianificazione dei fabbisogni e nella gestione dei contratti e degli ordini di acquisto. L'Amministrazione, a partire dagli ordinativi effettuati, può seguirne lo stato d'avanzamento, la consegna, il collaudo, la presa in carico dei beni e l'erogazione dei servizi. Considerando l'integrazione di tale sistema di ciclo passivo con il sistema di e-procurement gestito dalla Consip nell'ambito del programma di razionalizzazione della spesa del MEF, oggetto di recenti disposizioni normative, si ottiene la completa dematerializzazione, l'efficientamento e la trasparenza del processo di gestione degli acquisti.

La successiva disposizione prevede che le Amministrazioni, utilizzando i sistemi di cui al comma 2, potranno anche beneficiare di un sistema conoscitivo e fruire dei dati utili al monitoraggio della propria gestione nell'ambito della Banca Dati della Pubblica Amministrazione ex art. 13 della legge 196 del 2009.

Commi da 10 a 16- Piano finanziario dei pagamenti e flessibilità di bilancio. La disposizione impone l'obbligo al dirigente responsabile della gestione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, di predisporre un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti. La norma consente, attesa l'invarianza dei saldi di cassa di ciascuno stato di previsione, una più agevole programmazione dei pagamenti ed ha lo scopo di contemperare l'accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali contratti dall'Amministrazione con l'utilizzo razionale delle disponibilità di cassa autorizzate a legislazione vigente.

L'accelerazione dei pagamenti, cui la disposizione proposta dà un ulteriore contributo in linea con le direttive provenienti in proposito dall'Unione europea, viene raggiunta attraverso la possibilità di graduare i pagamenti negli anni del bilancio pluriennale, con un puntuale riferimento agli atti presupposti dello stesso, perfezionati e disponibili quali, in via prioritaria, i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento dei lavori e le fatture commerciali regolarmente emesse.

Tali documenti, infatti, rispetto agli impegni contabili a suo tempo assunti sugli stanziamenti di competenza, danno piena certezza della data in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica assunta con l'impegno e, conseguentemente, fissano la data in cui il pagamento deve essere disposto.

La descritta programmazione consente, quindi, di prevedere in anticipo i pagamenti da effettuare nel tempo e predisporre, di conseguenza, le occorrenti risorse finanziarie in termini di cassa sui relativi capitoli.

L'apposita disposizione per la flessibilità di bilancio prevista dalla norma successiva dovrebbe soccorrere nel caso in cui si riscontrassero indisponibilità di risorse sulle appostazioni di cassa interessate.

Detta norma, infatti, consente al Ministro competente di disporre variazioni compensative, di sola cassa, tra capitoli del proprio stato di previsione, senza limitazione alcuna, con il precipuo scopo di preordinare le risorse occorrenti per i pagamenti programmati.

Nel caso, la garanzia del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica viene data dalla verifica, prevista dalla stessa norma, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle variazioni da porre in essere con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Ne deriva, per quanto argomentato, che le suddette disposizioni non sono suscettibili di produrre maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Un ulteriore elemento di flessibilità è dato dal successivo comma 15 che, in ordine alle autorizzazioni di spese pluriennali, consente di reiscrivere, con legge di bilancio, dopo l'anno terminale, gli stanziamenti annuali totalmente non impegnati alla chiusura dell'esercizio. Detta facoltà è concessa per i tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa.

La disposizione ha lo scopo di spostare in avanti nel tempo la possibilità di impegnare contabilmente gli stanziamenti di bilancio, avvicinando sostanzialmente tale adempimento alla effettiva scadenza giuridica dell'obbligazione di spesa.

In tal modo viene evitata l'assunzione giuridica di impegni volta soltanto a scongiurare il verificarsi di non volute economie di bilancio che, di fatto, sottrarrebbero risorse finanziarie alla realizzazione degli interventi.

Nel comma seguente, sempre in via sperimentale e con legge di bilancio, viene data facoltà di rimodulare negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, le autorizzazioni di spesa pluriennale.

Con le suddette norme viene, quindi, esplicitamente attribuito alla legge di bilancio un contenuto sostanziale, anticipando così l'auspicata innovazione legislativa contabile attualmente in corso di definizione.

La verifica, comunque richiesta per tutte le operazioni contabili consentite, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, costituisce idonea garanzia volta a prevenire l'insorgere di maggiori oneri a carico del bilancio statale privi di copertura finanziaria.

Comma 17 -Modalità di redazione dei bilanci di previsione degli enti locali (Fondo svalutazione crediti). La disposizione è volta a garantire una più corretta e prudente rappresentazione delle risultanze contabili degli enti locali, contribuendo a prevenire, al contempo, eventuali situazioni di instabilità finanziaria.

Essa si propone di neutralizzare l'effetto espansivo della spesa generato dalla presenza in bilancio di quei residui attivi di parte corrente che, per il fatto di essere iscritti da un lungo periodo di tempo senza aver dato luogo a riscossioni effettive, presentano verosimilmente un basso grado di esigibilità e, confluendo nell'avanzo di amministrazione libero, forniscono, una volta applicato l'avanzo stesso, fittizia copertura finanziaria a spese reali.

Tale fenomeno, nel medio periodo, porta a una progressiva erosione delle disponibilità liquide, cui gli enti solitamente fanno fronte, in un primo tempo, attraverso l'utilizzo per cassa delle somme aventi specifica destinazione (art. 195 del decreto legislativo n. 267/2000); successivamente, una volta esaurita anche questa riserva di liquidità, residua la sola opzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222 del TUEL), la quale, tuttavia, determina un consistente aggravio di interessi passivi.

L'iscrizione di un fondo svalutazione crediti tra le uscite del bilancio di previsione, limitando la capacità di spesa fondata sui residui di difficile esigibilità ovvero insussistenti, previene le descritte situazioni di *deficit* di risorse finanziarie.

Il meccanismo di deroga potrà essere attivato solo qualora ricorrano contemporaneamente due condizioni: il parere motivato dell'organo di revisione e la certificazione dei responsabili dei servizi competenti. Quest'ultima deve esse analitica, cioè deve indicare specificamente, per ogni residuo che si intende escludere dal computo, congrui elementi giustificativi.

Comma 18. Si prorogano i termini procedurali previsti dal DM 22 maggio 2012 recante "Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27."

Comma 19 Convenzioni Tirrenia - Le Convenzioni in argomento regolano i rapporti tra l'Amministrazione e le società aggiudicatarie delle gare per la privatizzazione di Tirrenia e Siremar nonché i connessi oneri di servizio pubblico conseguenti alla non remuneratività dei servizi espletati dalle suddette società. Le risorse assegnate dal comma 16 lett. a) e b) dell'art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, per ciascuno degli anni di durata delle convenzioni, ammontano ad euro 72.685.642 per la soc. Tirrenia ed euro 55.694.895 per la soc. Siremar.

L'art. 1 comma 5 bis lett. f) della legge n. 163 del 2010 prevede che sono "fatti salvi" gli schemi di convenzione di Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar Sicilia Regionale Marittima S.p.A., approvati con decreto interministeriale in data 10 marzo 2010, e che le relative convenzioni saranno stipulate dal Ministero concedente con i soggetti che risulteranno aggiudicatari dei compendi aziendali delle suddette società.

Detti schemi, sulla base della citata normativa, sono stati oggetto del bando di gara per la privatizzazione delle due società, e sono stati, altresì, notificati ufficialmente alla Commissione UE, con cui è stato concordato l'intero iter di privatizzazione.

La disposizione, per assicurare certezza sulla modalità di definizione della procedura di privatizzazione e consentire di definire in tempi brevi l'iter per la sottoscrizione delle Convenzioni, prevede l'approvazione "ope legis" delle stipulande convenzioni e che le stesse producono effetti a far data dalla sottoscrizione.

Comma 20 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile istituzioni scolastiche. La norma proposta prevede la riduzione del numero degli ambiti scolastici da 2.928 (anno scolastico 2010/2011) a 2.000, con conseguente riduzione della spesa per compensi ai revisori dei conti ed, eventualmente, di altre spese di funzionamento.

Articolo 7 - Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

Comma 1 - Riduzione spese di funzionamento della Presidenza del consiglio dei Ministri. La disposizione prevede un intervento di riduzione delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri pari a 5 milioni per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Inoltre, la norma prevede ulteriori interventi riduttivi a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Comma 3 - Strutture tecniche di missione PCM. Le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 7, prevedono la soppressione di tre strutture istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: la Segreteria tecnica dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, il Progetto Opportunità delle Regioni in Europa (PORE) e l'Unità per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo nonché il riordino dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione da integrare, eventualmente, fino ad una percentuale massima del 30% calcolata sul personale appartenente alla soppressa Segreteria tecnica.

Commi 5 e 6 - Agenzia Industrie Difesa e Professionalizzazione FF.AA.. La disposizione prevede una riduzione di 500 mila euro per l'anno 2012, di 1,2 milioni di euro nell'anno 2013 e di 1 milione di euro nell'anno 2014, dei contributi in favore dell'Agenzia Industrie Difesa, ulteriore rispetto a quella già operata dall'articolo 5, comma 2, lettera e), n. 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13. Viene disposta, inoltre, una riduzione di 56 milioni di euro, per il 2012, del rifinanziamento per la c.d. "professionalizzazione" delle Forze Armate e, conseguentemente, si prevede la rideterminazione delle consistenze del personale ufficiali, sottoufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio.

Comma 7- Stage difesa. La disposizione prevede la riduzione di 5,6 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, concernente la realizzazione di corsi di formazione a carattere teorico-pratico rivolti ai giovani e denominati "Vivi le Forze armate".

Comma 8 . Dispone la riduzione di 17,9 milioni di euro, a decorrere dal 2012, delle dotazioni del fondo di cui all'articolo 612 del codice dell'ordinamento militare, concernente la ripartizione delle risorse per le quali non si dà più luogo alle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Comma 9. Prevede la riduzione di 8,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2013, delle dotazioni fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare, destinato a fronteggiare eventuali deficienze sui capitoli concernenti il pagamento degli emolumenti al personale, ai fornitori e agli altri creditori, ovvero deficienze di cassa dipendenti da cause di forza maggiore da dolo e o negligenza da parte di agenti dell'Amministrazione.

Comma 10. La norma si limita a prevedere il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze su contratti di forniture pluriennali

Comma 11 - Contributi a favore di radio e tv locali. La norma riduce strutturalmente le spese per trasferimenti di parte corrente relative ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale per un importo di 30 milioni a decorrere dal 2013. In particolare sono ridotti gli importi di cui all'articolo 27, comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dall'articolo 145, comma 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Commi da 12 a 15 (obiettivi ministeri) I commi da 12 a 15 prevedono taluni interventi sulle amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dall'anno 2013, volti ad assicurare una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato 2.

In particolare, in analogia con quanto già previsto dal decreto-legge 98 del 2011, la norma in esame prevede che i Ministeri propongano, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per

il triennio 2013 – 2015, le iniziative legislative necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati nella suddetta tabella. Ai fini del rispetto degli obiettivi medesimi, gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi proposti saranno sottoposti a verifica del Ministro dell'Economia e della Finanze.

Nelle more della definizione dei suddetti interventi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascuna Amministrazione. Nel caso in cui le proposte di interventi correttivi formulate non risultino adeguate al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati, con la prossima legge di stabilità, il Ministero dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie già accantonate, al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La ripartizione per Ministero della riduzione di spesa tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2013-2015.

Comma 16- Fondo compensazione effetti attualizzazione contributi pluriennali. La disposizione prevede la riduzione, in termini di sola cassa, della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per l'importo di 500 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, al fine di assicurare la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal provvedimento in esame.

Comma 17. Il comma prevede la riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, per l'importo di 94 milioni di euro per l'anno 2012.

Comma 18. Prevede la riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per l'importo di 39 milioni di euro per l'anno 2012.

Comma 19. Prevede, la riduzione della dotazione del Fondo partecipazione missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'importo di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Commi 20 e 21. La norma modifica una delle modalità di alimentazione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 stabilito dal decreto-legge n. 74/2012.

In particolare viene soppressa la previsione dell'alimentazione del fondo (per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014) attraverso la riduzione delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225/1992, come da ultimo modificata dal D.L. n. 59/2012, sostituendola con una quota parte delle complessive riduzioni di spesa previste dal presente decreto.

Comma 22. Viene previsto l'accesso in modalità telematica del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno al registro delle imprese nonché agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio.

Comma 23 - Riduzione Tab. B. La disposizione riduce lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Commi 24 e 25 – Centro tipologico nazionale. L'Accordo di programma stipulato il 15 luglio 2004 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comune di Catanzaro, Provincia di Catanzaro

e Regione Calabria prevedeva il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale, provvisoriamente attivato presso la sede di Cadriano (BO), nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.

Tale Accordo prevedeva lo stanziamento di 5 milioni di euro da parte del MIT per la realizzazione, l'attivazione e lo sviluppo del Laboratorio in parola.

A seguito dell'Accordo è stata costituita la Società per azioni Centro Tipologico Nazionale con capitale sociale pari a 120.000 € e compagine sociale paritaria al 25% composta da MIT, Comune di Catanzaro, Provincia di Catanzaro e Regione Calabria.

Considerato il mancato rispetto, da parte degli altri Enti contraenti, degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, si procede all'annullamento di tale Accordo.

Comma 26. Lettera a) Per lo svolgimento delle attività istituzionali sono assegnate alla Direzione per le Dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risorse finanziarie che provengono in massima parte dalle contribuzioni dei concessionari (art. 2 D.L. 262/2006). Negli ultimi anni, dopo la soppressione del Registro Italiano Dighe e il passaggio delle competenze e della struttura al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in una fase di organizzazione precaria, non è stato possibile effettuare la programmazione della spesa secondo efficacia ed esigenze per cui gran parte delle risorse sono andate in economia. Per tale motivo si ritiene possibile **solo per l'anno 2012** limitare la facoltà di riassegnare le risorse provenienti dalla contribuzione dei concessionari, disponendo che una quota degli introiti che affluiscono nel predetto anno a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, *pari a ad euro 2.500.000*, resti acquisita al bilancio dello Stato.

Lettera b) Sono soppressi i contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi previsti dalla legge 549/1995 relativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La norma comporta la soppressione delle risorse destinate all'Aeroclub d'Italia, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza di più Amministrazioni che svolge in ambito aeronautico funzioni di promozione della cultura, della formazione e del turismo e all'Istituto Nazionale di Navigazione.

Comma 27. La norma prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative e dei rapporti con le comunità, alle quali si rivolge lo stesso Ministero.

Comma 28. Con il presente comma il servizio di iscrizioni *online* alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, già sperimentato nel corrente anno scolastico attraverso il portale "Scuola in chiaro", è reso obbligatorio a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013. Anche in questo caso si tratta di un applicativo messo a disposizione dal Miur alle famiglie italiane e che consente di avere una fotografia completa di tutte le scuole presenti sul territorio, in termini di localizzazione, di servizi offerti dalle scuole e di tutte quelle informazioni che possono essere utili alle famiglie al momento dell'iscrizione dei propri figli a scuola (Piano offerta formativa, docenti in servizio, età degli stessi, rilevazione degli esiti scolastici).

Commi 29-31. Le disposizioni contenute nei presenti commi impongono alle istituzioni scolastiche ed educative, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, la redazione della pagella in formato elettronico, la quale avrà la stessa validità legale del documento cartaceo e sarà resa disponibile sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale, fermo il diritto di ottenerne una copia cartacea. Si prevede, inoltre, a decorrere sempre dal suddetto anno scolastico, che le istituzioni scolastiche e i docenti adottino registri on line e inviino le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. Si rileva che già dall'anno scolastico appena trascorso il Miur ha messo a disposizione il Servizio "Scuola mia", un applicativo che consente una facilitazione dei rapporti tra famiglie e scuole. Grazie a questo applicativo è già possibile, tra l'altro, procedere alla prenotazione dei colloqui, alla visualizzazione e alla stampa delle pagelle digitali, alla comunicazione delle assenza degli studenti e alle varie comunicazioni di servizio dalle scuole alle famiglie.

Comma 32 – Reca la disposizione di invarianza finanziaria.

Commi 33-36 (Tesoreria scuole) La liquidità delle scuole statali non è depositata presso la tesoreria statale. Ciascuna scuola provvede in autonomia a sottoscrivere una convenzione di cassa con una banca scelta mediante procedure ad evidenza pubblica, con redditività e servizi molto differenziati a seconda della capacità negoziale delle singole scuole.

Dall'attribuzione dell'autonomia (e da prima nel caso degli istituti tecnici e professionali) le scuole hanno acquistato i servizi di incasso e pagamento sul mercato (banche commerciali), curando la procedura per proprio conto. Si è quindi giunti a situazioni molto diverse sul territorio. Da un'indagine ascientifica pare che i tassi attivi applicati si aggirino spesso attorno al 0,15%.

La dispersione del fondo cassa tra le scuole, in rapporto alla dimensione delle stesse espressa in alunni, è elevatissima.

Considerata la rilevanza della giacenza media (900mln) si è ritenuto utile assoggettare le scuole statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984, con il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale.

A seguito dell'inclusione delle scuole statali nel sistema di tesoreria unica, si prevede che i cassieri adeguino i servizi di cassa alle disposizioni di cui all'art. 1, della legge n. 720 del 1984 e che applichino le disposizioni recate dall'art. 35, comma 9, del D.L. n. 1 del 2012, stabiliendo che gli stessi provvedano a versare, alla data del 15 ottobre 2012, il 50% delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto e, alla data del 15 novembre 2012, la quota rimanente sulle contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale.

Al comma 36 si prevede che i servizi di incasso e di pagamento, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possano essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione.

Comma 37. Nei Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche vengono fatti confluire i fondi da ripartire di parte corrente utilizzati per finanziare interventi a favore del settore istruzione, al fine di poterne tener conto per tempo rispetto l'inizio dell'anno finanziario nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle scuole, anziché dover attendere i relativi decreti di riparto per 10/11 mesi. Il disposto si limita quindi ad introdurre una nuova modalità di gestione delle stesse.

Comma 38. Si prevede che il pagamento delle supplenze brevi sia disposto con un meccanismo simile a quello utilizzato per il pagamento del Cedolino Unico. Tale meccanismo, pur continuando a garantire il rispetto del limite di spesa assegnato a ciascuna istituzione scolastica, permette di demandare la liquidazione e il pagamento dei compensi ad una struttura, il MEF/SPT, che gestisce decine di milioni di transazioni l'anno, coi conseguenti vantaggi in termini di precisione e rapidità. La norma, pertanto, cambia unicamente le modalità di pagamento lasciando ogni altra cosa invariata.

Commi 39-40. Ognuno dei cento ambiti scolastici territoriali già corrispondente, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 300/1999, ad un Provveditorato provinciale agli studi, è titolare di un conto corrente infruttifero di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato.

Ogni conto corrente è a sua volta suddiviso in tanti sotto-conti in corrispondenza ai capitoli di bilancio di contabilità generale che lo alimentano. Sui vari sotto-conti di contabilità speciale, vengono emessi ordini di pagare, sia a favore delle necessità degli uffici dell'Amministrazione che a favore di altri beneficiari tra cui principalmente singole istituzioni scolastiche sia statali che paritarie.

Le somme presenti in contabilità speciale derivano da impegni di spesa assunti in contabilità generale e quindi sono già finalizzate all'assolvimento di una precisa obbligazione giuridica. Ai

sensi dell'art. 29 comma 6 della legge 448/1998, le somme disponibili presso le contabilità speciali scolastiche non erogate al 31 dicembre alle scuole sono utilizzate nell'esercizio successivo nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle medesime. Ciò pone una deroga al criterio generale del versamento alle entrate dello Stato delle giacenze presenti sulle contabilità speciali dei Ministeri a fine esercizio.

L'analisi dei dati relativi la giacenza ha condotto l'amministrazione nel 2007 a modificare il circuito della spesa, provvedendo all'invio diretto alle scuole di gran parte dei fondi ad esse destinati, senza quindi farli più transitare nelle contabilità speciali. Da qui la marcata riduzione, dal medesimo anno, nell'ammontare di entrate, giacenze ed uscite nelle e dalle contabilità speciali.

Infatti, a seguito dell'art. 1 comma 601 della L296/2006, la giacenza complessiva nei conti correnti di contabilità speciale è diminuita da 1,8 miliardi sino, al primo gennaio 2012, a 423 milioni. Contemporaneamente, il tempo necessario per accreditare le somme occorrenti alle scuole per il loro funzionamento è passato da una media di un anno a un mese.

Questo risultato è stato reso possibile anche grazie all'implementazione di un nuovo sistema informativo grazie al quale è possibile provvedere all'assegnazione dei fondi alle scuole sulla base di criteri certi, obiettivi ed uniformi, in tempi rapidi, con l'impiego di sei unità di personale in luogo delle più di 200 precedenti.

Le somme disponibili sulle predette contabilità speciali, quantificate in euro 423 milioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015,e la restante parte è versata nell'anno 2016 per essere annualmente riassegnate, al netto dei 30 milioni di euro di cui al successivo comma 40, ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Infine, con l'art. 48, comma 1-ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, si è concessa all'Amministrazione la facoltà di rifinalizzare al funzionamento delle scuole le giacenze comunque rimaste nei conti correnti di contabilità speciale non corrispondenti ad obbligazioni in essere.

La legge di stabilità per il 2012 ha concesso al Ministero di dare nuova applicazione al citato art. 48 comma 1-ter. Questa possibilità, a seguito della norma proposta, non verrà usata per quota parte delle giacenze pari a 30 milioni, che verrebbero versati alle entrate dello Stato.

Comma 41. La norma si limita a semplificare le modalità con cui si fa pervenire ai Comuni il contributo previsto per legge alle spese sostenute dagli stessi per la mensa gratuita in favore del personale scolastico.

Comma 42. Tale modifica conserva l'attuale limite, ma lo riferisce alla contribuzione a carico degli studenti regolari dei corsi di laurea magistrale e lo rapporta alla somma complessiva dei finanziamenti correnti ministeriali destinati alla realizzazione delle attività di didattica e ricerca di cui beneficiano gli studenti iscritti.

La nuova disposizione non determina automaticamente alcun incremento di contribuzione a carico degli studenti, ma consentirebbe di:

- uniformare la platea di riferimento degli studenti a quella su cui sarà determinato il costo standard per studente (d.lgs. n. 49/2012) che fa riferimento, appunto, agli studenti regolari (sono circa il 65% degli studenti iscritti);
- consentire l'incremento della contribuzione studentesca in misura direttamente proporzionale alla capacità degli atenei di attrarre finanziamenti statali in misura sempre maggiore assegnati sulla base della valutazione dei risultati della didattica e della ricerca.

Articolo 8 - Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali

Comma 1. La norma si pone l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica degli enti pubblici no territoriali.

Nello specifico è prevista un'ulteriore estensione ed utilizzazione di carte elettroniche istituzionali, al fine di favorire l'efficienza dei pagamenti e dei rimborsi a cittadini ed utenti; si stabilisce che, in caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura, tesa anch'essa alla graduale riduzione dei costi connessi alle attività di carattere informatico; si razionalizzano i costi sostenuti per le comunicazioni cartacee e la telefonia mobile e fissa e per lo scambio di dati nel settore pubblico allargato (prevedendo che tale scambio sia a titolo gratuito e non oneroso); si procede ad una progressiva dematerializzazione degli atti, al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30% dei costi di conservazione sostenuti nell'anno 2011; si prevede una razionalizzazione del patrimonio immobiliare strumentale attraverso l'ottimizzazione degli spazi, ai fini dell'accorpamento di personale e la riduzione degli uffici.
Comma 2. Si prevedono, inoltre, norme di contenimento dei costi indirizzate all'Inps, il quale dovrà creare entro il 2014 una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti, procedere ad una revisione dei servizi contenuti nelle convenzione e nei contratti con i CAF e prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito.

Comma 3. Per quanto riguarda gli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, e le Autorità indipendenti, compresa la Consob, è prevista, in analogia a quanto indicato per le Amministrazioni centrali dello Stato, una riduzione dei consumi intermedi, fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, nella misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013, da calcolare sull'ammontare della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

Nel caso in cui la predetta riduzione non risultasse possibile per gli enti interessati è previsto il versamento annuale delle relative risorse ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Al fine di assicurare il concorso alla riduzione della spesa per consumi intermedi nelle misure indicate anche da parte dei restanti enti ed amministrazioni dotati di autonomia finanziaria che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, le relative risorse derivanti dalle riduzioni percentuali calcolate sulla spesa per consumi intermedi dell'anno 2010, sono versate annualmente al citato capitolo dell'entrata.

In ordine agli enti di ricerca si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato per il complessivo importo di 33,1 milioni di euro per l'anno 2012 e di 88,4 milioni di euro a decorrere dal 2013, anche in tale caso, qualora non fosse possibile tale riduzione, è previsto il versamento annuale delle relative risorse al ripetuto capitolo dell'entrata.

Articolo 9 - Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie ed organismi

Comma 1: si introduce l'obbligo da parte degli enti territoriali, di soppressione o accorpamento di enti, agenzie e organismi di qualsiasi natura giuridica che esercitino funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane, con una riduzione degli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento.

Commi 2-7: si rimanda, poi, ad un accordo sancito in Conferenza unificata il compito di procedere, entro tre mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla ricognizione dei soggetti a cui si applica l'obbligo in parola.

Si fissa il termine di 9 mesi agli enti territoriali per dare attuazione a quanto disposto; in caso di mancata attuazione, si prevede la soppressione dei predetti enti, agenzie e organismi. E' fatto, altresì, divieto agli enti locali di istituirne di nuovi, al fine di evitare duplicazioni di strutture e favorire la riduzione della spesa pubblica.

Il comma 7 fa salvo, per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, il divieto di costituire società previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto legge n. 78 del 2010.

Articolo 10 - Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio

Commi 1- 4: La disposizione è volta a razionalizzare l'esercizio delle funzioni statali sul territorio, prevedendo che le Prefetture Ufficio Territoriale del Governo assicurino le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, prendendo la denominazione di Uffici territoriali dello Stato.

In particolare, si prevede l'attribuzione di ulteriori compiti, mediante un processo di riorganizzazione delle funzioni logistiche e strumentali degli uffici periferici statali, con particolare riferimento a quelle relative a gestione del personale, controllo di gestione, economato, gestione dei sistemi informativi informatizzati ed altre, per le quali si prevede la possibilità dell'esercizio unitario.

La descritta riorganizzazione sarà attuata mediante l'adozione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un regolamento su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede espressamente che la competenza sulle infrastrutture informatiche e i relativi sistemi applicativi, in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato, sia mantenuta in capo al Ministero dell'economia.

Articolo 11 - Riordino delle scuole pubbliche di formazione

La disposizione è finalizzata ad operare una razionalizzazione delle spese di funzionamento e di personale sostenute dalle scuole destinate alla formazione e all'aggiornamento dei dipendenti pubblici, nonché al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione.

Il comma 1, in particolare, individua i criteri cui dovranno attenersi i regolamenti, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire la riforma del sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, nonchè il coordinamento delle funzioni svolte degli istituti di formazione.

Il comma 2 prevede, inoltre, che con uno più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si provveda al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.

Articolo 12 - Soppressione di enti e società

Comma 1 - 6. Soppressione dell'INRAN

Si prevede la soppressione dell'INRAN, Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che svolge attività di ricerca, informazione e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione, ai fini della tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agro-alimentari.

Per effetto dell'articolo 7, comma 20 del decreto-legge n. 78 del 2010 all'Istituto erano state attribuite le funzioni svolte dai soppressi ENSE (Ente nazionale delle sementi elette) e INCA (Istituto nazionale per le conserve alimentari).

In coerenza con la priorità politica di una profonda ed accurata revisione della spesa pubblica, di una migliore allocazione delle risorse e di una razionalizzazione delle funzioni demandate agli enti strumentali del dicastero agricolo, che operano nel settore della ricerca, in dettaglio si prevede :

a) la soppressione dell'Istituto;

b) l'attribuzione al CRA (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in agricoltura) delle competenze elencate all'articolo 11 del decreto legislativo 454 del 1999;

c) l'attribuzione all'Ente Risi delle competenze nel settore delle sementi elette, previste dall'articolo 12 e s.m.i del decreto legislativo n. 454 del 1999, svolte dall'ex ENSE ed attribuite all'INRAN dal citato articolo 7, comma 20 del decreto legge n. 78/2010;

d) la soppressione delle funzioni trasferite all'INRAN per effetto della soppressione dell'ex INCA, in considerazione della vetustà delle medesime e della irrilevanza sotto il profilo dell'interesse pubblico generale.

Con appositi decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, si procede alla ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire agli Enti che subentrano nell'esercizio delle funzioni trasferite (CRA e Ente risi).

Si prevede che l'organico del CRA, quale risultante a seguito del trasferimento del personale ex INRAN, sia ridotto del 10 per cento, con la sola esclusione del personale di ricerca.

Il personale di ruolo dell'INRAN che viene trasferito mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca e, per i restanti rapporti, gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla naturale scadenza.

Si dispone che il personale dell'INRAN, addetto all'esercizio delle funzioni ex INCA, venga posto in mobilità.

Si prevede, infine, la delega al direttore generale dell'INRAN per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

Comma 7 - 18. Disposizioni per il riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Si prevede il riordino dell'organizzazione e delle attribuzioni di AGEA, al fine di ridurne la spesa di funzionamento e migliorare la qualità dei servizi offerti all'agricoltura.

In particolare si dispone che le funzioni di coordinamento degli organismi pagatori siano svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; restano in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, rinviando ad un regolamento ex articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, la rideterminazione della dotazione organica e degli assetti organizzativi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In coerenza con l'obiettivo primario di riduzione delle spese di funzionamento dell'Agenzia, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia.

Per la medesima finalità, viene abrogato l'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 1999 e si definisce la nuova struttura di *governance* e controllo dell'ente che prevede il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare, ed il collegio dei revisori dei conti.

Comma 19 - Semplificazione procedure

Si semplifica la procedura per l'emanazione dei regolamenti aventi ad oggetto il riordino, la trasformazione e soppressione di enti pubblici.

In particolare, si prevede la loro emanazione anche sulla base delle proposte del Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante.

Si prevede che, sino al 31 dicembre 2012, non si applichi l'articolo 2, commi 635 e 638 della legge 244 del 2007 che, per i regolamenti in esame, richiede l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Comma 20 - Organismi collegiali

Si dispone, che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68 comma 2 del d.l. n. 112 del 2008, le attività svolte dai citati organismi siano trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano.

Comma 21- 22. Soppressione dell'Organismo di indirizzo - ODI

La norma sopprime, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l'Organismo di indirizzo – ODI, istituito dall'art. 2, comma 118, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per dare attuazione al comma 117 del medesimo articolo, il quale prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario (Belluno, Brescia, Sondrio, Verona e Vicenza) confinanti con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Le relative funzioni sono esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di specifica intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E' prevista la rendicontazione da parte delle Province autonome delle somme erogate a favore dei comuni confinanti, entro il mese di marzo di ciascun anno finanziario.

Comma 23 - CITES

Si prevede che la Commissione Scientifica - CITES - non è soggetta all'applicazione delle disposizioni relative alla riduzione degli organismi collegiali e alle duplicazioni di strutture. Si prevede, altresì, che la partecipazione alla Commissione sia a titolo gratuito e non dia diritto a compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

Commi 24 - 30. Liquidazione di ARCUS Spa

Si dispone la messa in liquidazione di ARCUS s.p.a., Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo.

ARCUS S.p.A. è stata istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291. L'oggetto sociale consiste nella promozione e nel sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali. Il capitale della Società è interamente sottoscritto dal

Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari.

La Società è chiamata a svolgere, in ossequio alle disposizioni del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 24 settembre 2008, n. 182, un ruolo attivo nella gestione delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002 (ed oggi delle risorse, sostitutive delle precedenti, di cui all'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), la cui destinazione è determinata mediante appositi programmi annuali approvati di concerto tra i due Ministri sopra indicati.

Si riportano nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione del Ministero per i beni e le attività culturali le attività finora demandate alla suddetta Società, che viene, pertanto, posta in liquidazione.

Si dispone la nomina di un commissario liquidatore con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e si prevede che il suddetto commissario sia incaricato di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento da parte della medesima Società (ad essa affidate ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), per le quali sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si stabilisce che il commissario liquidatore duri in carica fino al 31 dicembre 2013, senza possibilità di proroga, e che il medesimo si avvalga, per lo svolgimento dei propri compiti, esclusivamente della struttura e dell'attuale personale della Società. E', inoltre, prevista l'automatica decadenza, ove non confermati dal commissario entro trenta giorni dal suo insediamento, dei contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, nonché, in ogni caso, degli incarichi e dei contratti di funzioni dirigenziali. In ogni caso, tutti i predetti contratti e rapporti sono destinati a cessare al 31 dicembre 2013.

Si dispone il trasferimento dei beni residuanti dalla liquidazione della Società al Ministero per i beni e le attività culturali che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Società. Le disponibilità finanziarie residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione degli interventi già contrattualizzati all'entrata in vigore del presente decreto ed eventualmente non conclusi al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da realizzare secondo le modalità di cui al comma 30.

I contributi pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in erogazione diretta per le finalità di cui al comma 30 e secondo la procedura ivi prevista.

Il comma 28 reca una norma di chiusura, indicando la disciplina generale applicabile alla procedura di liquidazione per quanto non espressamente disposto dall'intervento normativo che si propone.

E', inoltre, introdotta all'art. 32, comma 16 del D.L. n. 98 del 2011 una modifica avente l'effetto di stabilire che il periodo durante il quale le risorse a valere sul Fondo infrastrutture sostituiscono quelle rivenienti ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sia limitato al 2016. Scopo della previsione è quello di tenere conto della circostanza che il Fondo infrastrutture di cui al già richiamato articolo 32 del decreto legge n. 98 del 2011 è istituito e finanziato solo fino al 2016, ed è destinato a cessare a tale data ove non rifinanziato per le annualità successive. Al termine di tale anno finanziario, tornerà, pertanto, ad essere operativo il meccanismo di finanziamento previsto in precedenza dall'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002.

A decorrere dall'anno 2012, le risorse di cui al più volte citato articolo 32, comma 16, del decreto legge n. 98 del 2011 sono direttamente assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali secondo le modalità ivi previste e destinate alla realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

A tal fine, è altresì, prevista l'emanazione annuale di un decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a stabilire i criteri ed indirizzi per la programmazione delle risorse in argomento. Detta programmazione sarà adottata con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Commi 31- 38 Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, Cineteca Nazionale e Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ex Discoteca di Stato).

Si realizza un'operazione di razionalizzazione e ottimizzazione delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle strutture facenti parte della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, sostenuta e vigilata dal Ministero per i beni e le attività culturali, della Cineteca Nazionale e dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ex Discoteca di Stato),.

Il «Centro Sperimentale per la Cinematografia», ente pubblico istituito dalla legge 24 marzo 1942, n. 419, è stato trasformato nella «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia» dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, pubblicato in GU 12 dicembre 1997, n. 289.

La Cineteca Nazionale conserva il patrimonio filmico italiano (circa 120.000 pellicole di cui 2000 disponibili per la diffusione culturale) e si occupa della conservazione, dell'incremento e del restauro delle opere. Svolge inoltre, in Italia e all'estero, un ruolo di valorizzazione e promozione di tale patrimonio culturale, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni e associazioni culturali, scuole e università.

In dettaglio, si prevede la soppressione della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia e l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali, per lo svolgimento delle medesime funzioni, del Centro sperimentale di cinematografia, quale Istituto dotato di autonomia speciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.

Viene conseguentemente modificato il regolamento di organizzazione del Ministero.

Sono dettate, inoltre, disposizioni per la definizione dei contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, dei rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, già facenti capo alla Fondazione.

Sono introdotte le disposizioni volte a disciplinare il passaggio nei ruoli del Ministero dei dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione ed il relativo trattamento economico.

Con riguardo alla Cineteca nazionale, si prevede il trasferimento delle relative funzioni e risorse all'Istituto Luce Cinecittà srl, e si stabilisce che, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla Cineteca Nazionale da trasferire a titolo gratuito a Istituto Luce Cinecittà s.r.l..

Si dispone l'esenzione da imposte e tasse delle procedure in esame e si prevede l'abrogazione dell'attuale norma regolatrice della Fondazione (d.lgs. 426 del 1997 e ss.mm.) a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Infine, si sopprime l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ex Discoteca di Stato); le funzioni e i compiti, nonché le risorse di personale, finanziarie e strumentali, sono trasferiti alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Comma 39 - 40. Durata degli incarichi dei commissari liquidatori di enti pubblici

Si prevede che la durata degli incarichi dei commissari straordinari degli enti dissestati non possa eccedere la durata di tre anni e possa essere prorogata una sola volta per due anni, per motivate esigenze.

Decorso il suddetto periodo, le residue attività liquidatorie sono svolte dal ministero vigilante.

Si prevede che, in relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora il commissario sia in carica da più di 5 anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data. L'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività.

Commi 41 - 48. Ente nazionale per il microcredito

E' disposta la soppressione dell'Ente nazionale per il microcredito nonché la decadenza dei relativi organi, fatti salvi gli adempimenti connessi alla chiusura della gestione.

Tale ente è stato istituito, quale ente pubblico non economico, con l'articolo 8, comma 4 *bis*, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, per trasformazione dalla precedente configurazione giuridica di "Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito". All'ente sono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale "con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti micro finanziari promossi dall'Unione europea, nonché delle attività micro finanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea".

Si affida ad un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, delegato dal Ministro, la gestione della liquidazione delle attività dell'ente soppresso e gli adempimenti ad essa connessi. E' previsto che il dirigente delegato mantenga il proprio trattamento economico complessivo senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Si attribuisce al Collegio dei revisori in carica alla data della soppressione il compito di assicurare le attività di controllo e di coadiuvare il dirigente delegato. Si dispone, altresì, che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga predisposto il bilancio di chiusura dell'ente deliberato dal consiglio di amministrazione e attestato dal Collegio dei revisori in carica.

È fissata la corresponsione degli emolumenti agli organi in carica fino all'esecuzione degli adempimenti previsti, con termine massimo di 30 giorni.

Viene disciplinata la risoluzione dei rapporti convenzionali in essere tra l'Ente e le amministrazioni pubbliche ed enti pubblici e privati.

E' disposta la conclusione dei contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa e occasionali e dei rapporti a tempo determinato in essere, salvo il differimento della scadenza nell'interesse della celere chiusura della gestione.

Si disciplina la procedura amministrativo-contabile della soppressione, prevedendo la devoluzione alle entrate del bilancio dello Stato dell'attivo della liquidazione ed eventuali risorse finanziarie risultanti disponibili alla chiusura del bilancio. Sono, altresì, dettate disposizioni in merito alla titolarità delle risorse strumentali che vengono assegnate al patrimonio del Ministero che, tra l'altro, ne sosteneva le spese a valere sul contributo di funzionamento.

Si abroga, infine la norma istitutiva dell'Ente e le altre eventualmente risultanti in contrasto.

Commi 49-58 Associazione italiana studi cooperativi "Luigi Luzzati"

Si dispone la soppressione dell'Associazione Italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" nonché la decadenza dei relativi organi, fatti salvi gli adempimenti connessi alla chiusura della gestione.

L'Associazione nasce nel 2009 (legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 10, comma 10), con socio unico il Ministero dello sviluppo economico, titolare della funzione di indirizzo e vigilanza, per trasformazione dell'omonimo Istituto italiano di studi cooperativi, costituito con altra denominazione nel 1925 e successivamente interessato da una serie di trasformazioni. A norma dello Statuto, l'ente "ha il compito istituzionale di promuovere la cultura cooperativa, nonché di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, obiettivi che attua seguendo le direttive impartite dal MISE di cui è ente strumentale".

Le linee di attività dell'Associazione sono in sintesi riconducibili alle seguenti macrocategorie: attività di formazione per revisori delle società cooperative, attività per la promozione e la diffusione dei principi cooperativi, assistenza e supporto alla gestione degli Albi delle società cooperative, analisi sulle revisioni cooperative e le ispezioni straordinarie, redazione Rivista della Cooperazione, osservatorio nazionale della Cooperazione.

Si affida ad un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, delegato dal Ministro, la gestione della liquidazione delle attività dell'ente soppresso e gli adempimenti ad essa connessi. E' previsto che il dirigente delegato mantenga il proprio trattamento economico complessivo senza oneri per il bilancio dello Stato.

Si attribuisce al Collegio dei revisori in carica alla data della soppressione il compito di assicurare le attività di controllo e di coadiuvare il dirigente delegato e si dispone, altresì, che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga predisposto il bilancio di chiusura dell'ente deliberato dal consiglio di amministrazione e attestato dal Collegio dei revisori in carica.

Si trasferiscono le funzioni attribuite all'Associazione senza alcuna procedura di liquidazione al Ministero dello sviluppo economico. La previsione di tale trasferimento muove dall'esigenza di salvaguardare lo svolgimento di attività da parte del Ministero stesso in favore di un determinato ambito di società cooperative che per espressa normativa destinano proprie risorse per assicurarsi alcune imprescindibili attività.

Si disciplina la risoluzione dei rapporti convenzionali in essere tra l'associazione e il Ministero dello sviluppo economico e si trasferiscono le somme impegnate in favore dell'associazione in un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del MISE e destinato alla prosecuzione delle attività di interesse pubblico.

Si prevedono misure specifiche per la salvaguardia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato risultanti in carico all'Associazione, con inquadramento nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico.

Si dispone la conclusione dei contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa e occasionali e dei rapporti a tempo determinato in essere, salvo il differimento della scadenza nell'interesse della celere chiusura della gestione.

Si disciplina la procedura amministrativo-contabile della soppressione, prevedendo la devoluzione alle entrate dello Stato dell'attivo della liquidazione e si dettano disposizioni in merito alla titolarità delle risorse strumentali assegnandole al patrimonio del Ministero.

E' disposta, infine, l'abrogazione espressa della norma istitutiva dell'associazione e delle altre eventualmente risultanti in contrasto.

Commi 59 – 70. Fondazione Valore Italia.

Si dispone la soppressione della Fondazione, nonché la decadenza degli organi a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi gli adempimenti connessi alla chiusura della gestione.

La "Fondazione Valore Italia" è costituita nel 2005 dal Ministro delle attività produttive con lo scopo di 'realizzare, gestire e favorire l'attività della "Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy" di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, commi 68, 69 e 70. Tale Fondazione, è stata riconosciuta dalla legge con l'articolo 33 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Scopo della Fondazione interamente partecipata dal Ministero dello sviluppo economico, è pertanto la realizzazione dell' Esposizione permanente del design italiano, da realizzarsi, in base alle espresse previsioni del legislatore, in collaborazione con Eur Spa..

A partire dall'anno 2009, la Fondazione è stata ulteriormente finanziata dal Ministero dello sviluppo economico attraverso nove convenzioni, una delle quali a supporto del progetto fondante relativo alla realizzazione dell'Esposizione permanente.

Ad oltre sei anni dalla costituzione della Fondazione, lo scopo per il quale era stata costituita non è stato raggiunto, in conseguenza di una serie di difficoltà tecniche e amministrative e sono stati al contempo cumulati risultati di esercizio negativi che sono andati ad erodere il Fondo di dotazione.

L'analisi economico-finanziaria svolta ha evidenziato che la realizzazione del progetto per l'Esposizione permanente necessita di risorse ulteriori rispetto a quelle risultanti nella disponibilità dell'Ente, sia per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del palazzo destinato a sede dell'Esposizione che per la gestione successiva del polo espositivo. La medesima analisi ha peraltro evidenziato la scarsa economicità, efficienza ed efficacia delle performance dell'Ente nell'esecuzione delle altre attività ad esso affidate in regime di convenzione.

Si riporta, quindi, nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione del Ministero dello sviluppo economico unicamente la linea di attività recante "Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali", demandata alla Fondazione che, pertanto, viene posta in liquidazione. A tal fine sono utilizzate le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo.

Per quanto concerne l'Esposizione permanente, è affidato al commissario liquidatore il compito di verificare, ed eventualmente trasferire a soggetti terzi, senza alcun ulteriore onere a carico dell'erario, la titolarità dei connessi rapporti.

Si affida, altresì al commissario in carica, già nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, la gestione delle operazioni di liquidazione e gli adempimenti ad essa connessi, ai quali deve provvedere entro il termine non prorogabile del 31 dicembre 2012.

Si disciplina l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate all'estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria.

Si prevede, inoltre, la risoluzione della convenzioni in essere fatte salve le previsioni connesse all'Esposizione.

Si attribuisce al Collegio dei revisori in carica alla data della soppressione il compito di assicurare le attività di controllo e di coadiuvare il commissario. Si dispone, altresì, che, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga predisposto il bilancio di chiusura attestato dal Collegio dei revisori in carica. È fissata la corresponsione degli emolumenti fino ~~alla~~ agli adempimenti previsti con il termine massimo di 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Si prevedono misure specifiche per la salvaguardia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato risultanti in carico alla Fondazione, con inquadramento nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico.

Si dispone la conclusione dei contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa e occasionali e dei rapporti a tempo determinato in essere, salvo il differimento della scadenza nell'interesse della celere chiusura della gestione.

E' disciplinata la procedura amministrativo-contabile della soppressione, prevedendo la devoluzione alle entrate dello Stato dell'eventuale attivo della liquidazione, delle disponibilità del fondo di dotazione della fondazione e delle risorse comunque destinate all'Esposizione permanente. Altresì si dettano disposizioni in merito alla titolarità delle risorse strumentali, assegnandole al patrimonio del Ministero.

Infine, si dispone l'abrogazione espressa della norma istitutiva della fondazione e delle altre eventualmente risultanti in contrasto..

Commi 71- 74 Promuovi Italia s.p.a.

Si dispone il trasferimento a titolo gratuito delle convenzioni in atto tra il MISE e Promuovi Italia ad Invitalia spa (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) o a società da essa partecipata al 100% .

Si prevede il contestuale trasferimento dei beni strumentali e delle risorse umane già impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto di trasferimento.

Si dispone che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le due società interessate al conferimento stipulino un accordo, preventivamente sottoposto al Ministero dello sviluppo economico, per l'individuazione delle modalità e dei criteri per la regolazione dei reciproci rapporti economici.

Si precisa che il Ministero dello sviluppo economico non potrà più avvalersi delle attività di Promuovi Italia, che resterà in vita quale ente *in house* della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività inerenti allo sviluppo del settore turistico. A tal fine si è novellato il comma 8-bis dell'art. 12 del decreto-legge n. 35/2005,

Commi 75- 77 Riduzione degli oneri delle procedure di gestione e liquidazione delle società cooperative

La disposizione è volta al contenimento dei costi e dei tempi delle procedure attraverso: la riduzione del numero dei commissari: la adozione di criteri di regolazione dei compensi dei commissari liquidatori che tengano conto anche dell'efficacia e dell'efficienza della procedura, da valutare in termini di congruità e tempestività nei tempi di realizzazione Si impone la nomina di un solo commissario, sopprimendo la facoltà finora prevista di nominare uno o più commissari e, nel caso di gestione commissariale, un vice commissario, nelle fattispecie previste dall'articolo 2545-sexiesdecies e septiesdecies del codice civile e nel caso di liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Viene inoltre recepita la disposizione già vigente nelle procedure fallimentari, che nell'enunciato presupposto della intrasmissibilità delle funzioni del commissario, impone di imputare al compenso del medesimo i compensi spettanti a soggetti eventualmente delegati allo svolgimento di specifiche operazioni.

Si risolve un problema interpretativo sulla competenza alla emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle cooperative e nomina il commissario liquidatore, attribuendola al Ministro dello sviluppo economico, analogamente a quanto previsto per la nomina delle amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in stato di insolvenza e per le liquidazioni coatte amministrative delle società fiduciarie.

Si interviene sulla materia dei compensi ai commissari liquidatori nelle liquidazioni coatte amministrative, prevedendone la regolazione con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministro dell'economia e delle finanze. Il predetto decreto

dovrà individuare modalità di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle recenti disposizioni concernenti l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo (decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30).

Sotto il profilo tecnico-finanziario la norma induce generalizzati effetti positivi in termini di contenimento degli oneri amministrativi e di sostanziale miglioramento dell'impatto della procedura sul sistema delle imprese.

Commi 78- 79 Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali

E' disposta la proroga di taluni termini riguardanti l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

In particolare è prorogato al 30 settembre 2012 il termine entro il quale, nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia, i compiti e le funzioni trasferiti all'Agenzia possono continuare ad essere svolti, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici dell'ANAS S.p.A.

E' inoltre previsto che nel caso in cui entro il 31 settembre 2012 lo statuto dell'Agenzia e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, non fossero adottati, l'Agenzia sia soppressa e le relative attività e funzioni siano trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le ulteriori disposizioni modificative sono volte ad uniformare al termine del 30 settembre 2012, i termini previsti dalla normativa vigente per il subentro dell'Agenzia ad Anas S.p.A. nelle convenzioni in essere e per il trasferimento a Fintecna delle partecipazioni detenute da Anas in società co-concedenti.

La disposizione di cui al comma 79, lett. b), si rende necessaria al fine di aggiornare, tenuto conto della nuova data prevista per il trasferimento delle funzioni dall'Anas all'Agenzia, l'effettiva consistenza del personale in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (per il quale è previsto il trasferimento all'Agenzia).

Comma 80. Disposizioni in materia di autotrasporto

La modifica riguarda i commi 14 e 15 dell'articolo 83-bis del decreto legge n.1 12 del 2008, concernenti le sanzioni in materia di autotrasporto.

La complessa procedura esistente e le sanzioni oggi previste, di difficile applicazione e di limitata efficacia, vengono sostituite da adeguate sanzioni amministrative pecuniarie che verranno irrogate in occasione dei controlli sulle imprese di Guardia di Finanza e Agenzia Entrate.

Per facilitare il compito di tali organi è previsto l'inserimento in fattura dei chilometri effettivamente percorsi.

La disposizione semplifica e chiarisce il contenuto dell'articolo 83-*bis*, consentendone una corretta applicazione, eliminando, al contempo, oneri amministrativi superflui e semplificando i procedimenti correlati all'irrogazione delle sanzioni.

Commi 81- 86 Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori

Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è inserito dall'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, operando in posizione di autonomia contabile e finanziaria.

Sul piano istituzionale, a parte alcune previsioni di marginale importanza (la soppressione delle previsioni di cui alle lettere c), g) ed l) dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, finalizzate a delimitare le funzioni del Comitato in modo da evitare sovrapposizioni con quelle della Consulta Generale per l'autotrasporto e per la logistica) si dispone, che sia un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 2008 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", ad assumere il ruolo di Presidente del Comitato, in luogo di un magistrato della Consiglio di Stato, come disponeva la norma previgente.

Ratio di tale disposizione è di ricondurre il Comitato, nell'ambito di un corretto rapporto gerarchico nell'ambito del Dipartimento, di cui diviene Centro di costo, ed evitare trattamenti economici o indennità al di fuori del generale principio di onnicomprensività dello stipendio dei dirigenti.

Nello stesso modo viene previsto che anche il Vice Presidente del Comitato di provenienza ministeriale, cui si attribuiscono le funzioni di responsabile dell'attività amministrativa e contabile, sia un dirigente nell'ambito della dotazione organica prevista dal citato DPR 211/2008.

Nell'ottica del contenimento della spesa si è prevista la riduzione delle somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, finalizzate alle iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale per importo di euro1.500.000.

Comma 87– Nomina di un commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio di chiusura INPDAP

Si rende necessaria la nomina di un commissario *ad acta* per la sollecita approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP.

L'art. 21, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha infatti disposto, con effetto dal 1° gennaio 2012, la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e il trasferimento delle relative funzioni, compiti o risorse all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che, sulla base delle risultanze dei bilancio di chiusura, debbano essere emanati i decreti interministeriali ricognitivi delle risorse strumentali, umane e finanziarie trasferite all'INPS.

L'approvazione dei rendiconti di chiusura, la cui definizione compete agli organi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 479/1994, in carica alla data di soppressione, sarebbe dovuta avvenire entro la data del 31 marzo 2012. Il comma 4 dell'art. 21 (novellato dall'art. 18-bis del decreto-legge n. 216/2011), ha previsto la permanenza in carica degli organi degli enti soppressi fino all'approvazione dei bilancio e comunque non oltre il 1° aprile 2012.

Per quanto riguarda l'INPDAP, gli organi istituzionali, cessati nel frattempo dalla carica, non hanno provveduto al compimento di tutte le attività connesse alla formale adozione del bilancio di chiusura in tempo utile da consentire l'approvazione del predetto documento contabile entro la data del 31 marzo 2012.

Comma 88 - Proroga del Comitato amministratore FONDIMPS

Viene prevista una breve proroga, fino al 31 ottobre 2012, del Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS, previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2007, fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10, n. 78/2010, convertito dalla legge, n. 122 del 2010.

Comma 89

Si prevede la proroga dal 30 giugno 2012 al 31 ottobre 2012 del termine di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011, per l'adozione del regolamento contenente le misure

di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per coloro che esercitano lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, per Forze di Polizia e Forze armate.

Comma 90 - Proroga del Commissario ISFOL

Con la presente disposizione è prorogato, fino all'approvazione del nuovo Statuto e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il regime di commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della Formazione professionale dei lavoratori – ISFOL, disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dal 22 dicembre 2011.

Articolo 13 – Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale

Commi 1-5 Istituzione dell'IVARP

All'art. 13 si prevede l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP); ciò al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria.

L'IVARP, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private) e quelli previsti dall'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, art. 1, comma 68, nonché il gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1993, n. 124, nella misura prevista dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive integrazioni.

E' prevista la trasmissione da parte dell'Istituto di una relazione al Parlamento e al Governo sulla propria attività .

Commi 6 – 27 Funzioni, organi e attività dell'IVARP

All'IVARP sono attribuite le funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), nonché quelle spettanti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari). Le competenze già affidate alla predetta COVIP dall'art. 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Presidente dell'Istituto è il Direttore Generale della Banca d'Italia; oltre al Presidente, gli altri organi dell'IVARP sono il Consiglio e il Direttorio di cui all'articolo 21 dello Statuto della Banca d'Italia, integrato con due consiglieri scelti tra persone di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo previdenziale, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Governatore della Banca d'Italia

Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'Istituto, mentre al Direttorio sono affidati l'esercizio dell'attività di indirizzo e di direzione strategica, l'adozione dei provvedimenti a rilevanza esterna, nonché, in via esclusiva, l'approvazione della Relazione annuale e l'emanazione di provvedimenti normativi.

In sede di prima applicazione lo Statuto dell'IVARP è deliberato dal Direttorio della Banca d'Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Mise e con il Ministero del lavoro. Con lo Statuto sono stabilite le disposizioni relative all'assetto organizzativo dell'IVARP, le

norme sulle competenze degli organi dell'Istituto, nonché i criteri per l'ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.

Il comma 27 prevede che, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, l'IVARP possa avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia.

Commi 28 – 39 Soppressione dell'ISVAP e della COVIP

Si prevede che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'ISVAP e della COVIP decadono e i Presidenti degli enti soppressi assumono le funzioni di Commissari per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dei rispettivi enti, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedente ridotto del 10%. I predetti Commissari straordinari, alla data di entrata in vigore dello Statuto, decadono automaticamente dalle funzioni; alla medesima data l'ISVAP e la COVIP sono soppressi e l'IVARP succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ad essi. All'IVARP sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi. Il personale dei soppressi ISVAP e COVIP passa alle dipendenze dell'IVARP conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. Si prevede, altresì, che entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni di ISVAP e di COVIP il Consiglio di amministrazione definisce un unico trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVARP, garantendo l'assenza di oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei precedenti ordinamenti dei due enti.

Si prevede, inoltre, il trasferimento alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, della tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia, nonché la gestione del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Si demanda, inoltre, ad un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina sull'istituzione di apposito Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potrà prevedere una revisione delle categorie dei soggetti tenuti all'iscrizione del Registro, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità.

Il comma 39 stabilisce che la contabilità dell'IVARP viene verificata da revisori esterni, così come stabilito per la Banca d'Italia, fermi restando i controlli già esercitati su Isvap e Covip dalla Corte dei Conti.

Commi 40 – 43 Disposizioni transitorie e abrogazioni

I commi da 40 a 43 dettano disposizioni di coordinamento e disposizioni transitorie.

Articolo 14 - Riduzione delle spese di personale

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 4** sono intesi ad una omogeneizzazione delle facoltà assunzionali per tutte le amministrazioni centrali, a partire dall'anno 2012. In particolare, per il triennio 2012-2014 anche il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, i Corpi di polizia, il sistema delle Università e gli Enti di ricerca, potranno procedere al ricambio del turn-over nella misura del 20% nel triennio 2012-2014, del 50% nell'anno 2015 ed il pieno reintegro del personale cessato dal 2016, in luogo dei seguenti limiti attualmente vigenti (del 100% per i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco; del 50% nell'anno 2012 e del 100% a decorrere dall'anno 2013 per le università statali; del 50% nel 2014 e del 100% nel 2015 per gli enti di ricerca).

In particolare, per il sistema delle università statali, a decorrere dal 2012, viene previsto un nuovo e più organico sistema di programmazione delle assunzioni, in coerenza con i principi di stabilità finanziaria recentemente introdotti dal decreto legislativo n. 49/2012. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il vincolo alle assunzioni viene applicato al sistema nel suo complesso, consentendo al tempo stesso un'applicazione del vincolo ai singoli atenei, legata non al mero andamento delle cessazioni, ma ai criteri di valutazione della stabilità finanziaria di ciascuno di essi. Inoltre, viene previsto che l'attribuzione del contingente delle assunzioni venga effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo. Fino al 31 dicembre 2014, le istituzioni ad ordinamento speciale (IUSS Pavia, Istituto di Scienze Umane di Firenze e IMT Lucca) continuano ad essere esclusi dall'applicazione dei vincoli assunzionali.

Il **comma 5** introduce per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un regime vincolistico assunzionale analogo a quello della generalità delle pubbliche Amministrazioni.

La disposizione di cui al **comma 6** introduce, a decorrere dal 2012, una limitazione al turn over dei segretari comunali e provinciali stabilendone l'assunzione entro un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

La disposizione di cui al **comma 7** prevede che le cessazioni derivanti da processi di mobilità non debbano essere considerate ai fini del computo del budget assunzionale, in quanto le unità interessate dai predetti processi restano nell'ambito del comparto delle Pubbliche amministrazioni.

Con il **comma 8** si disciplina il recupero al servizio attivo del personale delle forze di polizia.

La disposizione di cui al **comma 9** precisa che le assunzioni a tempo indeterminato effettuabili dalla generalità delle pubbliche amministrazioni siano prioritariamente destinate al reclutamento di personale non dirigenziale munito di diploma di laurea.

La norma di cui al **comma 10** sospende sino al 31 dicembre 2014 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 266/1999, che prevede il transito del personale del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare per lesioni dipendenti da causa di servizio, nelle qualifiche del personale civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I **commi 11 e 12** contengono disposizioni sul personale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca presso Scuole estere e presso il Ministero degli affari esteri. Il personale in questione è sia amministrativo che docente.

I **commi da 13 a 15** contengono disposizioni sul personale docente del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca inidoneo all'insegnamento.

Il **comma 16** contiene una norma interpretativa in materia di aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica.

Le disposizioni di cui ai **commi da 17 a 21**, disciplinano l'utilizzo dei docenti in esubero.

Il **comma 22**, contiene una disposizione interpretativa in materia di mansioni superiori .

La disposizione di cui al **comma 23** disciplina, per l'anno 2012, le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente di esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presedente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all'estero.

Il **comma 24** contiene disposizioni sul personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura.

Con il **comma 26** si riduce, per l'anno 2012, di euro 2.800.000 l'autorizzazione di spesa relativa al contributo PESC (Politica Estera di Sicurezza Comune dell'Unione Europea), di cui all'art. 1 comma 2 della legge 3 agosto 1998 n. 299.

Con la norma di cui al **comma 27** si intende attuare quanto già previsto dall'art. 17, comma 5, d.l. n. 98/2011 per il personale scolastico ed educativo, con una nuova modalità operativa che consenta di alleviare il carico amministrativo in capo alle scuole statali per la gestione contabile delle visite fiscali.

Articolo 15 - Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica

Le disposizioni introducono interventi sulle aree di spesa nelle quali si rilevano inefficienze gestionali o inappropriatezze nell'utilizzo delle risorse, comportando una riduzione dei costi nel settore sanitario di 900 milioni di euro per l'anno 2012, 1.800 milioni per il 2013 e 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2014. Trattasi di misure ulteriori rispetto a quelle introdotte dall'articolo 17, del decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011.

Comma 1 - La norma è diretta a precisare che nulla è innovato rispetto alle disposizioni di cui alla legge 191/2009 concernenti la disciplina dei Piani di rientro dai deficit sanitari, le modalità di verifica degli stessi Piani, l'eventuale nomina dei Commissari governativi e la complessiva disciplina premiale e sanzionatoria.

Comma 2 – La disposizione prevede di incrementare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo sconto a carico dei farmacisti introdotto dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, dall'attuale 1,82 per cento al 3,65 per cento. Inoltre si prevede la rideterminazione della quota che le aziende farmaceutiche versano alle regioni prevista dal medesimo articolo 11, comma 6 del citato decreto-legge 78/2010, dall'attuale 1,83 per cento al 6,5 per cento per il solo anno 2012. Pertanto, per l'effetto complessivo di economia del SSN per l'anno 2012, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è rideterminato per l'anno 2012 dal 13,3 per cento al 13,1 per cento.

Comma 3 - Dispone una riduzione del tetto per l'assistenza farmaceutica territoriale, dall'attuale livello del 13,3 per cento all'11,5 per cento a decorrere dall'anno 2013 ed inoltre prevede, a differenza di quanto disposto dalla vigente legislazione, che nel computo di tale tetto non sia ricompresa la quota differenziale a carico del cittadino per l'acquisto di farmaci a prezzo superiore rispetto al prezzo rimborsato dal SSN. Si deve tenere conto del fatto che in caso di superamento del tetto scatta il meccanismo automatico del *pay-back* che, per quanto previsto dal presente comma, sarà erogato per il 25 per cento alle sole regioni che hanno superato il tetto e per il restante 75 per cento a tutte le regioni secondo la percentuale del riparto del fabbisogno indistinto.

Commi da 4 a 8 e 11 – In base alla vigente legislazione (articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legge 98/2011) è previsto un tetto di spesa per la farmaceutica ospedaliera pari al 2,4 per cento ed un *pay back* a carico delle aziende farmaceutiche, in caso di superamento del tetto, pari al 35 per cento dello sforamento. Le disposizioni in esame sostituiscono integralmente le previsioni di cui al predetto comma 17, comma 1, lettera b), rideterminando il tetto di spesa dal 2,4 per cento al 3,2 per cento, incrementando la percentuale del *pay back* dal 35 per cento al 50 per cento ed escludendo dalla base di calcolo del livello di spesa taluni farmaci (vaccini, farmaci di classe C e C-bis, medicinali esteri ecc.). Inoltre si prevede che la quota del 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto sia corrisposta alle regioni in proporzione alla quota d'accesso al fabbisogno sanitario.

Commi 9 e 10 – le disposizioni sono dirette a migliorare la *governance* del settore farmaceutico e l'appropriatezza nell'utilizzo dei farmaci, prevedendo, rispettivamente, un obbligo di segnalazione da parte dell'AIFA al Ministero della salute dell'imminente immissione sul mercato di farmaci innovativi ad altro costo che potrebbero determinare squilibri per il SSN, nonché una di verifica circa l'attivazione e il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e dell'attivazione

delle procedure per l'ottenimento dei rimborsi eventualmente dovuti dalle aziende farmaceutiche interessate.

Comma 12 – si dispone che le misure di cui ai commi 13 e 14 sono immediatamente applicate per l'anno 2012 e trovano applicazione anche per gli anni 2013 e seguenti, fatta salva la possibilità, a parità di effetto finanziario, di una rimodulazione da concordare fra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con apposita Intesa (c.d. "Patto per la salute 2013-2015") da stipularsi entro il 31 luglio 2012.

Comma 13, lettere a), b), d) ed e) – In materia di beni e servizi, la **lettera a)** dispone che i corrispettivi e i corrispondenti volumi d'acquisto di beni e servizi, con esclusione dei farmaci, siano ridotti del 5 per cento dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto e per tutta la durata dei contratti: la misura si applica fino al 31 dicembre 2012 per i dispositivi medici (tenuto conto del fatto che dal 1° gennaio 2013 divengono efficaci le misure, più stringenti, già previste dall'articolo 17 del citato decreto-legge 98/2011). La **lettera b)** stabilisce che le aziende sanitarie sono tenute a proporre una rinegoziazione dei contratti per acquisti di beni e servizi, ed eventualmente a recedere dai contratti stessi, qualora i prezzi unitari siano superiori del 20 per cento rispetto ai prezzi di riferimento individuati dall'Osservatorio per i contratti pubblici. La **lettera d)** prevede l'obbligo per gli enti del SSN di avvalersi, laddove disponibili, degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP o delle centrali regionali, fermo restando che il paramento di riferimento per gli acquisti di beni e servizi resta il prezzo rilevato dall'Osservatorio dei contratti pubblici e pubblicato sul sito dell'Osservatorio medesimo. La **lettera e)** introduce un nuovo adempimento a carico delle regioni legato ai contratti di *global service* e di *facility management*, consistente nella verifica che i bandi di gara e i contratti siano redatti in modo tale da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni comprese (lavori, servizi e forniture) e la loro incidenza sull'importo complessivo dell' appalto. Alla verifica di detto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

Comma 13, lettera c) stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottino provvedimenti per la riduzione dello standard di posti letto a carico del SSN, dall'attuale 4 per 1.000 abitanti al 3,7. La riduzione deve operarsi sulle strutture pubbliche per una quota non inferiore al 40 per cento ed è raggiunta esclusivamente mediante la soppressione di unità operative complesse. Viene contestualmente ridotto il tasso di ospedalizzazione dall'attuale valore di 180 per 1.000 abitanti al valore di 160 e sono introdotte misure dirette a promuovere appropriatezza e razionalità nell'offerta ospedaliera. Infine si stabilisce che con regolamento saranno definiti, entro il 28 febbraio 2013, standard quantitativi, qualitativi, strutturali e tecnologici relativi all'assistenza ospedaliera.

Comma 13, lettera f) – La disposizione fissa il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge 98/2011 nella misura del 4,9 per cento del livello del finanziamento per il 2013 e nella misura del 4,8 per cento a decorrere dal 2014 (in luogo del vigente 5,2 per cento a decorrere dal 2013). Per conseguire l'obiettivo finanziario programmato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come già disposto dalla vigente legislazione, si servono anche delle informazioni messe a disposizione dall'Osservatorio sui contratti pubblici.

Comma 13, lettera g) – La disposizione prevede che nell'ambito del rapporto tra enti del SSN ed erogatori privati accreditati, non possa essere previsto un corrispettivo per la remunerazione delle funzioni (pronto soccorso, programmi di prevenzione, sperimentazione ecc.) superiore al 30 per cento della remunerazione complessivamente assegnata. Trattasi, quindi, di misura diretta a rendere più trasparenti i rapporti tra SSN ed erogatori privati.

Comma 14 - Le disposizioni sono dirette a stabilire una riduzione complessiva degli acquisti da erogatori privati (volumi e corrispettivo) per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera in misura tale da ridurne la spesa, rispetto al valore consuntivato nel 2011,

dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dal 2014. La misura è aggiuntiva rispetto alle eventuali misure di riduzione già eventualmente assunte dalle regioni o dalle province autonome. Il valore del 2012 così rideterminato costituisce il valore di riferimento per l'applicazione della manovra correttiva già prevista dall'articolo 17, comma 1, del citato decreto legge n. 98 del 2011.

Commi da 15 a 19 - Viene introdotta una procedura straordinaria e transitoria per la fissazione delle tariffe in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza ospedaliera. In deroga alle vigenti disposizioni, le predette tariffe sono determinate con decreto interministeriale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione è diretta a garantire un quadro certo di riferimento delle tariffe per le regioni e le province autonome, essenziale nell'ambito della complessiva corretta programmazione e gestione sanitaria.

Comma 20 - Per le regioni impegnate nei Piani di rientro e non commissariate si dispone che, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano medesimo non venga verificato positivamente il raggiungimento dei relativi obiettivi strutturali, pur avendo raggiunto l'equilibrio economico, la regione medesima possa chiedere di proseguire il Piano.

Comma 21 – La norma in esame è diretta a prorogare anche all'anno 2015 l'obiettivo di contenimento della spesa complessiva di personale previsto dalla legislazione vigente per gli anni 2012, 2013 e 2014 (spesa 2004 diminuita dell'1,4% con esclusione dal relativo computo dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al medesimo anno 2004), a confermare le vigenti modalità di verifica del relativo adempimento regionale ed inoltre a superare l'attuale regime secondo cui le regioni possono derogare al predetto vincolo sulle spese di personale ove raggiungano l'equilibrio complessivo del sistema sanitario regionale. Infatti si prevede che a decorrere dal 2013 ciascuna regione venga considerata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento dello stesso obiettivo oppure, limitatamente agli anni 2012 e 2013, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: conseguimento sia dell'equilibrio economico sia dello specifico obiettivo in parola, quest'ultimo nella misura di un terzo per l'anno 2013 e di due terzi per l'anno 2014.

Comma 22 – In funzione delle complessive economie che si realizzano per il SSN in funzione delle disposizioni sopra descritte, il presente comma rideterminа il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del relativo finanziamento in riduzione di 900 milioni di euro per l'anno 2012, 1.800 milioni per il 2013 e di 2.000 milioni a decorrere dal 2014. Per le regioni a statuto speciale (ad eccezione della Sicilia il cui servizio sanitario regionale è per una quota residua finanziato dallo Stato e pertanto a valere su detta quota sono effettuabili le necessarie compensazioni) e le Province autonome di Trento e Bolzano il concorso alla manovra è assicurato mediante le procedure previste dall'articolo 27 delle legge n. 42/2009.

Comma 23 - La norma, nell'ambito delle risorse già previste per il finanziamento del SSN, dispone la fissazione dell'importo della quota premiale per le regioni che realizzano un buon equilibrio gestionale e adottino buone pratiche in materia di acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. A legislazione vigente la misura di tale importo è fissata con decreto interministeriale, d'Intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Comma 24 – La disposizione si rende necessaria, in quanto diretta a prorogare per gli anni 2013 e successivi il regime delle anticipazioni di cassa nel settore sanitario di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 191/2009. Allo stato tale regime risulta legislativamente definito fino all'anno 2012.

Comma 25 – La disposizione è diretta a fornire un'interpretazione autentica delle vigenti norme in materia di limitazione della crescita dei trattamenti economici del personale della P.A., che si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il SSN.

Articolo 16 – Riduzione della spesa degli enti territoriali

Gli enti territoriali concorrono mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2013, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario e dalla Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per il 2012, 1.200 milioni di euro per il 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Il fondo sperimentale di riequilibrio, il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni ed alle province siciliani e sardi sono ridotti, in ragione delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario e degli elementi di costo nei singoli settori merceologici e dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali, dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Fermo restando i vincoli assunzionali sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente; a tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti.

A decorrere dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio, che dovrà stabilire entro il 31 dicembre 2012 gli anzidetti parametri, gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla citata media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; agli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla sopra riportata media si applicano le medesime disposizioni del presente decreto in materia di unità di personale in soprannumero.

In materia di recupero dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione, oggetto di certificazione per la compensazione con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo a carico del creditore, si prevede, al verificarsi del mancato versamento ad opera dell'ente debitore dell'importo oggetto della certificazione utilizzato in compensazione, il recupero dello stesso mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali, ad esclusione delle risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale.

L'Ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Sono prorogati i termini previsti nel patto orizzontale nazionale.

Articolo 17 - Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni

Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, il comma 1 prevede la soppressione e l'accorpamento delle province, secondo la procedura definita dall'articolo. Al riguardo, anche a volere prescindere dalla considerazione che, trattandosi di un riordino complessivo, non trova applicazione l'art. 133 della Costituzione, va in ogni caso rilevato che detto articolo è nella sostanza rispettato, visto che i comuni sono pienamente coinvolti tramite il Consiglio delle autonomie locali.

Il comma 2 dispone che, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri determini, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Lo stesso comma prevede che sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione e le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo 18, comma 1.

Il comma 3 prevede che il testo della predetta deliberazione debba essere trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed anti locali, i quali dovranno deliberare -entro quaranta giorni dalla data di trasmissione- un piano di riduzioni e accorpamenti delle province ubicate nel territorio della rispettiva regione. Tali piani dovranno essere trasmessi al Governo, ai fini dell'acquisizione del parere di ciascuna Regione interessata.

Con il comma 4 si stabilisce che con atto legislativo di iniziativa governativa -che dovrà essere adottato entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- saranno soppresse o accorpate le province, sulla base delle iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Si prevede, inoltre, che qualora entro tale data le deliberazioni in una o più regioni non risultano adottate, il citato provvedimento legislativo sarà assunto previo parere della Conferenza unificata.

Il comma 5 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni a statuto speciale provvedono ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo. Le disposizioni introdotte dal presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.

Con i commi 6 e 7 si prevede che salve le funzioni attribuite alle province dal successivo comma 10 e quelle di coordinamento previste dall'articolo 23, comma 14, del d.l. 201 del 2011, sono trasferite ai comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il comma 8 dispone che con uno o più d.P.C.M. previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati.

Il comma 9 prevede che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni ai sensi del comma 6, è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.

Il comma 10 individua le funzioni delle province, quali enti con funzioni di area vasta, all'esito della procedura di accorpamento.

Il comma 11 dispone che restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni.

Al comma 12 si conferma che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia.

Il comma 13 ~~in materia~~ dispone che la redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.

Articolo 18 - Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio

La norma istituisce dieci Città metropolitane in luogo delle rispettive province, perseguendo finalità di efficacia ed efficienza, mediante il conferimento alla medesime Città metropolitane di funzioni ulteriori rispetto a quelle provinciali, a garanzia anche di una ottimale integrazione delle funzioni.

In particolare, si prevede che le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Si prevede che il territorio della città metropolitana coincida con quello della provincia contestualmente soppressa. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.

Si individuano quali organi delle città metropolitane il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.

E' fissata, inoltre, la composizione del consiglio metropolitano: sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti; dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti; dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.

Si prevede che la titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco è a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza.

Sono individuate le funzioni, le risorse e il patrimonio attribuiti alle città metropolitane.

Articolo 19 - Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

La norma detta disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

In particolare, sono ridefinite le funzioni fondamentali dei comuni (tra l'altro: organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; polizia municipale e polizia amministrativa locale; tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale).

Inoltre, si prevede l'obbligo dei comuni di modesta dimensione demografica di costituire unioni di comuni.

Si prevede che sono organi dell'unione di comuni il consiglio, il presidente e la giunta. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi.

Articolo 20 - Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

La disposizione prevede che il contributo a sostegno delle fusioni di comuni realizzate per gli anni 2012 e successivi è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, fermo restando però il limite complessivo delle risorse previste a legislazione vigente a favore dei comuni.

Articolo 21 – Riduzione dell'IVA.

La decorrenza dell'incremento delle aliquote, del 10 e del 21 per cento, pari a 2 punti percentuale è stata posticipata al periodo dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013; a decorrere, poi, dal 1° gennaio 2014 le aliquote sono rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per cento, tale disposizione non si applica qualora entro il 30 giugno 2013 siano entrati in vigore i provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

Con la legge di stabilità per l'anno 2013 sono indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica e le disposizioni afferenti all'eliminazione o riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale.

I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla modifica delle aliquote concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dal riordino di enti ed organismi pubblici statali, strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, al fine di evitare l'aumento, dal 1° luglio 2013, delle aliquote IVA.

Art. 22 - Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

Il comma 1 prevede l'incremento, nel limite numerico di 55.000, dei soggetti salvaguardati dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsto dalla legge 214/2011 se in possesso di determinate caratteristiche. Tali soggetti si aggiungono ai 65.000 soggetti già salvaguardati ai sensi dell'articolo 24, commi 14 e 15 della legge 214/2011, come integrato dall'articolo 6 della legge n. 14/2012.

Il comma 2 prevede l'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di attuazione della salvaguardia dei soggetti interessati e il monitoraggio da parte dell'INPS delle domande dei medesimi per l'accesso al beneficio, ai fini del rispetto del predetto limite numerico.

Articolo 23 - Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili

Il primo comma della disposizione in esame autorizza per l'anno 2013, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente, la spesa di 400 milioni di euro per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci.

La ripartizione del suddetto importo verrà effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Il successivo comma 2 dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, che si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012, sia per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità applicative e i termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010. A tal fine viene indicato in euro 400.000.000 il limite di spesa per la liquidazione della suddetta quota del 5 per mille, nell'anno 2013.

Il comma 3 prevede il rifinanziamento degli interventi di sostegno alle università non statali legalmente riconosciute, autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

Al comma 4 viene introdotta una disposizione diretta a finanziare, per euro 90 milioni, anche per l'anno 2013 il fondo integrativo per la concessine di prestiti d'onore e borse di studio, finalizzato all'agevolazione economica in favore di studenti meritevoli in particolari situazioni economiche, nonché a sostenere le famiglie più bisognose per assicurare la frequenza ed il miglioramento scolastico e universitario.

Il comma 5 prevede una autorizzazione di spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 per garantire la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448/1998. Sulla base di tale norma, i comuni assicurano la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e sono in possesso dei requisiti individuati con DPCM, nonché la fornitura dei libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore, sempre in possesso di requisiti prestabiliti.

Il comma 6 prevede, ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 1 miliardo di euro per l'anno 2013, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Il comma 7 autorizza la spesa di 72,8 milioni per l'anno 2013, per la prosecuzione degli interventi del cd programma "strade sicure" di cui all'art.24, commi 74 e 75 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto, n.102 per l'intero anno 2013.

Il comma 8- prevede l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di 700 milioni di euro per l'anno 2013.

Il comma 9 autorizza la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012.

Il successivo comma 10 chiarisce che alla copertura del suddetto onere, si provvede mediante l'utilizzazione della quota disponibile del gettito dell'otto per mille IRPEF destinata allo Stato pari ad euro 4.012.422 riducendo, a tal scopo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché per euro 4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.

Il comma 11 autorizza la spesa massima di 500 milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere. Inoltre con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.

225, è individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate.

Il comma 12 chiarisce, infine, che con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvederà a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

Articolo 24 – Copertura finanziaria

La norma reca la copertura finanziaria del provvedimento in esame

RELAZIONE TECNICA

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

L'articolo 1 reca disposizioni dirette a ridurre la spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni (PA) per l'acquisto di beni e servizi, da cui derivano minori oneri per la finanza pubblica.

Viene rafforzato il sistema centralizzato degli acquisti tramite Consip S.p.A. (d'ora in avanti Consip) e le centrali regionali di acquisto, in modo da migliorare le condizioni economiche degli acquisti di beni e servizi grazie alla realizzazione di economie di scala che consentono alle singole PA di beneficiare di prezzi più vantaggiosi e di ridurre gli oneri connessi alla gestione autonoma delle procedure contrattuali.

In ordine alle misure di contenimento previste ai commi da 1 a 20 non si registrano risparmi effettivi in quanto gli stessi sono inclusi nella riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (art. 1, commi 21 e 22) e degli enti e organismi pubblici (art. 8, comma 3) e degli enti territoriali (art. 16)

Nelle specifico delle singole disposizioni, si rappresenta quanto segue.

Commi 1-2 - Nullità dei contratti stipulati in violazione delle convenzioni Consip. Considerata la necessità di garantire l'utilizzo degli strumenti di centralizzazione degli acquisti di beni e di servizi da parte delle pubbliche amministrazione, il presente comma stabilisce, a maggiore definizione dell'attuale normativa, le conseguenze nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico sul tema.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3. Il presente comma è diretto a garantire l'effettività degli obblighi di acquisto attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali previsti dalla normativa di riferimento. Qualora, infatti, la convenzione non sia ancora disponibile e purché vi sia una motivata urgenza di procedere all'acquisto, le amministrazioni pubbliche possono effettuare acquisti autonomi per la durata e la misura strettamente necessarie a soddisfare le esigenze di approvvigionamento in attesa della stipula della convenzione che determinerà la risoluzione del contratto autonomamente stipulato.

La norma comporta minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

Comma 4 - Utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto da parte degli enti locali

L'obbligo previsto dal comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici a carico dei piccoli Comuni (quelli con popolazione non superiore a 5.000 abitanti) di ricorrere ad un'unica centrale di committenza nell'ambito delle unioni dei comuni di cui al testo unico degli enti locali, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi, viene considerato adempiuto, per effetto del presente articolo, attraverso l'utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o dalla centrale di committenza di riferimento, consentendo in tal modo ai Comuni di superare le difficoltà che gli stessi incontrano nel procedere alle forme di aggregazione previste dal comma 3 bis dell'articolo 33 integrato con il presente articolo.

La norma comporta minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

Comma 6 - Sezioni specializzate del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Al fine di soddisfare specifiche esigenze di fabbisogno di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il comma prevede la possibilità di istituire, nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip per conto del ministero dell'Economia e delle Finanze, specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni che al riguardo stipulano apposito accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si prevede la copertura degli eventuali costi di sviluppo sul MEPA delle specifiche sezioni mediante i contributi a carico degli operatori economici abilitati a tali sezioni con riferimento al valore del fatturato realizzato.

Commi da 7 a 9 - Obbligo di acquisto di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip e delle centrali di committenza regionali. Viene stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società incluse nell'elenco ISTAT a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, di acquistare attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip ovvero dalla centrali di committenza regionali relativamente a determinate categorie merceologiche di beni e di servizi ritenute di particolare rilevanza a livello di spesa pubblica e individuate dal presente comma, oltre che con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Al fine di garantire l'effettività ed il rispetto dell'obbligo previsto, viene stabilito che i contratti stipulati dalle amministrazioni in violazione dell'obbligo sono nulli, oltre a costituire illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.
La norma comporta risparmi per la finanza pubblica, complessivamente quantificabili in circa 480 milioni di euro per l'anno 2013, circa 960 milioni di euro per l'anno 2014 e circa 1.600 milioni di euro annui a partire dall'anno 2015. I risparmi per le merceologie indicate sono legati al progressivo passaggio dalle attuali modalità di acquisizione alla negoziazione/acquisto attraverso gli strumenti messi a disposizione dalle Centrali di acquisto territoriali (CAT) o dalla Consip, relativamente alla sola quota parte degli acquisti non attualmente effettuati con quest'ultima modalità, quantificabili in circa 16 miliardi di euro l'anno. La percentuale di risparmio applicata è prudenzialmente stimata nella misura del 10% del valore degli acquisti e si ipotizza il completo passaggio alla nuova modalità di acquisizione nell'arco di tre anni (30% il primo anno, 60% il secondo anno, 100% il terzo anno).

Comma 10 - Comunicazione dei contratti a prezzi inferiori alle convenzioni Consip. La norma prevede un onere informativo a carico delle pubbliche amministrazioni qualora abbiano stipulato contratti, tramite centrali di committenza, a un prezzo inferiore a quello previsto dalle convenzioni stipulate da Consip. Non si rilevano effetti finanziari.

Comma 11 - Albo delle centrali di committenza. Viene prevista l'istituzione, tramite Consip, di un elenco delle centrali di committenza. La norma non reca nuovi e maggiori oneri per la finanza

pubblica in quanto all'adempimento Consip provvede con le risorse umane e strumentali già esistenti.

Comma 12 - Riduzione delle condizioni economiche delle convenzioni-quadro. Con il presente comma viene introdotto uno specifico meccanismo diretto a massimizzare i vantaggi derivanti dalla stipula di convenzioni-quadro da parte di Consip e delle centrali di committenza costituite dalle regioni nell'ambito del sistema a rete ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel corso della durata della convenzione-quadro (vale a dire, del periodo di tempo entro il quale le amministrazioni possono acquistare attraverso una determinata convenzione) e dei relativi contratti di attuazione, l'aggiudicatario, anche tenendo conto di eventuali mutamenti delle condizioni di mercato, può offrire una riduzione delle condizioni economiche di cui le amministrazioni potranno usufruire nei relativi contratti attuativi (sia in quelli già stipulati che quelli che saranno successivamente stipulati). La norma comporta minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

Comma 13 - Diritto di recesso in presenza di condizioni economiche migliorative derivanti da convenzioni Consip. Con il presente comma si attribuisce alle amministrazioni il diritto di recedere dai contratti per l'acquisto di beni e servizi conclusi dalle stesse prima della stipula da parte di Consip di una convenzione-quadro nel caso in cui i parametri di quest'ultima siano migliorativi e l'appaltatore dell'amministrazione non acconsenta a procedere ad una adeguamento delle condizioni economiche in modo da rispettare i parametri della convenzione Consip. Nel caso in cui l'amministrazione non eserciti il diritto di recesso è tenuta a darne comunicazione alla Corte dei conti quale dato utile ai fini dell'effettuazione da parte di quest'ultima del controllo successivo di gestione. L'esercizio del diritto di recesso è subordinato a una valutazione complessiva di convenienza economica da parte della PA interessata, che deve tener conto anche del decimo delle prestazioni non ancora eseguite spettante comunque all'appaltatore. La norma comporta minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

Comma 14 - Stipula di convenzioni-quadro aggiuntive. Con il presente comma viene introdotto un meccanismo eccezionale e transitorio per le convenzioni-quadro stipulate da Consip e dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni nell'ambito del sistema a rete ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla cui base possono essere stipulate convenzioni-quadro con gli operatori economici che, nell'ambito delle procedure di gara dirette alla stipula delle convenzioni, abbiano presentato le prime tre offerte ammesse oltre quella dell'aggiudicatario nel caso in cui vengano offerte condizioni economiche migliorative tali da raggiungere il punteggio complessivo attribuito all'offerta dell'aggiudicatario.
La norma comporta minori oneri per la finanza pubblica nel secondo semestre 2012, congiuntamente alle previsioni di cui ai successivi commi 15 e 16, quantificabili complessivamente in 140 milioni di euro.

Commi 15 e 16 - Incremento del massimale delle convenzioni Consip vigenti e proroga delle stesse fino al 30 giugno 2013. I presenti commi introducono alcune misure eccezionali e di carattere transitorio dirette a massimizzare gli effetti derivanti dalla stipula delle convenzioni-quadro di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999, sia a livello nazionale da Consip che a livello regionale dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni nell'ambito del sistema a rete ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali strumenti di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi e di supporto alla finanza pubblica con la finalità di incrementarne l'utilizzo. In particolare, con il comma 1 le quantità o gli importi massimi delle convenzioni-quadro rientranti in un determinato arco temporale (e, cioè, le convenzioni cui le amministrazioni possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento nonché le convenzioni-quadro le cui procedure risultino aggiudicate al 31 dicembre 2012) sono fatti oggetto di un automatico incremento in misura pari alla quantità o

all'importo originario. Con riferimento alle medesime convenzioni rientranti nell'arco temporale individuato dal comma 10, con il successivo comma viene disposta la proroga fino al 30 giugno 2013 della relativa durata. In ragione dell'incremento della quantità o dell'importo originario e della proroga della durata originaria, viene attribuita all'aggiudicatario la facoltà di recedere dalle obbligazioni contrattuali, da esercitarsi entro 30 giorni.
Le norme comportano minori oneri per la finanza pubblica nel secondo semestre 2012, congiuntamente alla norma di cui al comma 14. Tali minori oneri sono quantificabili complessivamente in 140 milioni di euro, costituiti da 75 milioni di euro derivanti da risparmi diretti per acquisti legati all'incremento del periodo di disponibilità per le pubbliche amministrazioni delle Convenzioni Consip durante il secondo semestre 2012 e, per i restanti **65 milioni di euro**, dalle riduzioni sui prezzi medi per acquisti effettuati al di fuori di tali Convenzioni, indotte dalla citata maggiore disponibilità delle Convenzioni nello stesso periodo. La riduzione dei prezzi di acquisto al di fuori delle Convenzioni, legata alla maggior presenza di Convenzioni Consip attive, si osserva sperimentalmente nella rilevazione annuale MEF-Istat. Nella quantificazione dei minori oneri non si è prudenzialmente tenuto conto dei contributi derivanti a livello regionale dalle centrali di acquisto costituite dalle regioni nell'ambito del sistema a rete.

Commi 17 e 18 - Le disposizioni ha l'obiettivo primario di garantire al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite di Consip, il pieno controllo del sistema informatico di negoziazione in coerenza con le recenti norme in tema di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria (decreto- legge 27 giugno 2012, n. 87) e di crescita del Paese (decreto legge 22 giugno 2012, n. 83), nonché di precisare la possibilità per Consip di utilizzare, sulla base di una convenzione con il predetto Ministero, il sistema informatico di negoziazione per lo svolgimento delle attività di centralizzazione ad essa attribuite dall'ordinamento giuridico. Sotto quest'ultimo profilo, la norma mira in particolare a perseguire obiettivi di risparmio, trasparenza e innovazione nel *procurement* pubblico, facilitando l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze, massimizzandone l'economicità per le pubbliche amministrazioni che vi ricorrono attraverso l'azione di Consip e favorendo il ricorso a modalità telematiche di acquisto in linea con la normativa relativa alla digitalizzazione dell'azione amministrativa. Le previsioni sono suscettibili di comportare minori oneri per la finanza pubblica.

Commi 19 e 20 - Programma di dismissione dei beni mobili della pubblica amministrazione. I processi di dismissione dei beni mobili della pubblica amministrazione sono regolati da un complesso quadro normativo e procedurale, stratificato negli anni, che fa scarso affidamento sulle tecnologie telematiche. Le procedure dei processi di dismissione finalizzati alla vendita dei beni, alla loro cessione a titolo gratuito oppure il loro smaltimento a titolo oneroso sono complesse ed onerose. Tali procedure sono caratterizzate da elevati costi di gestione, da lunghi tempi di esecuzione e da scarsa pubblicità. Il programma mira a finanziare, con i proventi realizzati grazie al miglioramento del processo, un più efficiente sistema di dismissione, in modo da recare benefici anche alle Amministrazioni che procedono alla dismissione con strumenti efficienti, trasparenti ed in grado di aumentare i proventi per la finanza pubblica. La norma è suscettibile di comportare minori oneri per la finanza pubblica.

Comma 21 - Riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato. La disposizione in esame nonché quella di cui all'articolo 9, comma 3, conseguono agli interventi disposti dal decreto-legge n. 52 del 2012, per il riordino della spesa pubblica, che ha, tra l'altro, conferito al Commissario di cui all'articolo 2 del provvedimento medesimo alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell'attività di spending review con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche. A seguito dello svolgimento delle suddette attività istituzionali di revisione della spesa, peraltro già previste a legislazione vigente, sono state individuate, per ciascun Ministero, talune tipologie di spesa nell'ambito degli acquisti di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato, per le quali appare possibile una riduzione dei

costi di gestione, calcolata sulla base delle previsioni economiche relative al Budget dei costi degli anni 2012-2014 allegato alla legge n. 184 del 2011 (legge di Bilancio per il triennio 2012-2014),

La suddetta riduzione, pertanto, non risulta calcolata secondo la consueta metodologia dei tagli proporzionali lineari, valutati per tutte le Amministrazioni interessate in base alla realizzabilità della spesa, bensì mediante una riduzione calcolata confrontando i valori medi per anno-persona dei costi di gestione per amministrazione e per voce del piano dei conti, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano; a tale scopo le strutture delle amministrazioni sono state preventivamente distinte in "Strutture amministrative" e "Strutture operative (Corpi di polizia e Centri di responsabilità del Ministero della Difesa ad eccezione delle tre Forze Armate)".
Sono escluse dalla riduzione in argomento le Strutture scolastiche statali e gli Afam (Istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica).
In particolare, per ciascuno dei suddetti gruppi di Amministrazioni, con riferimento al macroaggregato "Costi di gestione" sono state individuate le voci di massimo livello di dettaglio del piano dei conti, adottate nel sistema di contabilità economica analitica delle Amministrazioni centrali dello Stato, sulle quali operare le riduzioni, assumendo come valore di riferimento (benchmark) il valore centrale (mediana) calcolato rispetto ai costi di gestione per anno-persona del Budget 2012.
Allo scopo di assicurare le disponibilità finanziarie occorrenti ai fini della suddetta riduzione dei costi, è previsto che siano accantonate e rese indisponibili le rispettive dotazioni di competenza e cassa inerenti alle spese per acquisti di beni e servizi (ivi compresi le spese per beni alimentari, vestiario ed equipaggiamento), da operare sui capitoli in gestione finanziaria nei singoli stati di previsione di ciascun Ministero, indicati nell'allegato 1.
Le spese per acquisti di beni e servizi definite come sopra e relative alle tre Forze armate, per la loro peculiarità, sono escluse dalla suddetta metodologia di calcolo, in quanto non è possibile effettuare un raffronto omogeneo con le corrispondenti voci del piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica. In questo caso si applica, pertanto, la metodologia dei tagli proporzionali lineari, da effettuare in funzione delle disponibilità per l'anno 2012 dei capitoli medesimi.
Come di consueto, tenuto conto della circostanza che la suddetta revisione della spesa interviene sulla gestione in corso, è assicurata la necessaria flessibilità gestionale ai Ministri competenti, che entro il 10 settembre 2012 possono operare una differente ripartizione della quota di riduzione indicata nel suddetto allegato 1, nell'ambito degli stanziamenti relativi alla categoria dei consumi intermedi.
Comma 23 - Enti del servizio sanitario nazionale. Viene precisato che agli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatari di una specifica normativa, non si applicano le disposizioni dell'art. 1, ad eccezione di quelle previstea dai commi 5 e 24 in tema di bandi di gara e di prevenzione della corruzione.

Comma 24 - Misure di prevenzione della corruzione. La disposizione è intesa a rafforzare i poteri dirigenziali in merito alla lotta alla corruzione negli uffici pubblici. Viene integrato l'art. 16, comma 1, del dlgs n. 165/01, che elenca le prerogative dei dirigenti non generali. Con l'aggiunta al predetto comma della lett. 1-ter) viene previsto che i dirigenti forniscano all'autorità competente specifiche informazioni e proposte sul tema della lotta alla corruzione. Con l'aggiunta della lett. 1-quater) si dispone che i dirigenti provvedano al monitoraggio del rischio di corruzione, adottando anche gli opportuni provvedimenti gestionali all'interno degli uffici. Trattandosi di previsioni che rivestono carattere ordinamentale, non si rilevano effetti dal punto di vista finanziario.

Comma 25 –Relazione sull'utilizzo delle Convenzioni Consip

Viene individuato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi quale destinatario delle relazioni che le amministrazioni sono tenute a inviare in tema di approvvigionamenti tramite le convenzioni Consip.
Non si rilevano effetti finanziari.

Comma 26 - Riduzione spese per acquisto beni e servizi

Uffici giudiziari

L'attività di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari comporta la riduzione di n. 674 uffici del giudice di pace, di 220 sedi distaccate, e di oltre 70 uffici giudiziari circondariali (distinti tra tribunali e procure della Repubblica). Tale attività comporta in termini di riduzione di costi di funzionamento e manutenzione degli uffici giudiziari un risparmio di spesa quantificabile in euro 35.000.000,00 per l'esercizio 2012 di 70.000.000,00 per l'esercizio 2013. I dati sono ricavati dall'analisi dei rendiconti delle spese sostenute dai comuni interessati.

Servizi di intercettazione

Il processo di razionalizzazione dei servizi di intercettazione telefonica prevede la centralizzazione della spesa unitamente alla forfettizzazione della stessa e comporta una riduzione della spesa per intercettazioni quantificabile in euro 20.000.000,00 per l'anno 2012 ed euro 40.000.000,00 per il 2013.

Spesa penitenziaria

La riduzione di spesa 3,5 milioni per gli anni 2012 e 2013 potrà essere assicurata attraverso la revisione dei capitolati di gara per l'approvvigionamento del vestiario già predisposti dall'amministrazione a seguito di una puntuale valutazione comparativa in termini di prezzo/qualità e la conseguente revisione dei prezzi a base di gara. Detti capitolati verranno utilizzati a decorrere dal corrente anno.

La riduzione di spesa di 1,5 milioni verrà conseguita attraverso la razionalizzazione dei costi per l'acquisizione di beni e servizi, nell'ambito delle iniziative già intraprese dall'amministrazione e in corso di realizzazione.

La riduzione di 4 milioni per l'anno 2013 potrà essere attuata attraverso la revisione della dotazione da iscrivere nella Tabella C annessa alla legge di stabilità, potrà essere conseguita in considerazione del fatto che le funzioni assistenziali e socio terapeutiche sono state trasferite al Servizio sanitario nazionale. Eventuali residuali interventi in materia potranno rientrare nell'ambito dei progetti finanziabili dalla Cassa delle ammende ovvero a valere sui capitoli per interventi destinati all'assistenza e al trattamento penitenziario.

La riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2013 delle spese rimodulabili viene assicurata da un taglio proporzionale alle dotazioni finanziarie dei capitoli rimodulabili.

Art. 2

Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

Comma 1 La disposizione prevede l'avvio di un nuovo processo di riorganizzazione volto a ridurre la spesa per le strutture dirigenziali e gli organici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca - con i temperamenti che si diranno in seguito - nonché degli enti di cui all'art.70, comma 4, del dlgs n. 165/01, mediante l'adozione delle seguenti misure:

- riduzione ulteriormente sia gli uffici dirigenziali generali, sia quelli non generali in misura non inferiore a al 20 per cento di quelli esistenti, ferma restando l'applicazione del dl 138/11. Sono corrispondentemente ridotte le relative dotazioni organiche;
- rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione (rispetto a quelle previste dal dl 138/11) in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa ai posti di organico. In relazione agli enti di ricerca la riduzione si riferisce alle dotazioni del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

Comma 2 - Le predette riduzioni si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell' applicazione dell' articolo 1, comma 3, del dl. 138/11 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla vigente normativa.
Comma 3 La disposizione è intesa a prevedere che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il totale generale degli organici delle Forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Per la gestione degli esuberi si applicano le disposizioni previste dal comma 11, lettere da a) a d). Soltanto se il personale in eccedenza non è riassorbibile in base alle predette disposizioni è collocato in aspettativa per riduzione quadri. Attese le varie possibilità previste dalla norma per la gestione degli esuberi i risparmi potranno essere determinati soltanto a consuntivo.

Comma 4 Al comparto Scuola e AFAM continuano a applicarsi le discipline di settore. La disposizione non comporta effetti finanziari

Comma 5. si prevede che le misure di riduzione siano adottate con appositi Dpcm su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare centro il 31 ottobre 2012. E'consentito alle amministrazioni interessate di apportare selettivamente, tenuto anche conto delle specificità delle stesse, delle riduzioni inferiori rispetto alle percentuali indicate al comma 1, a condizione che siano compensate, per la differenza, dalle maggiori riduzioni delle rispettive dotazioni organiche di altre amministrazioni.

Comma 6. Il comma prevede che nel caso in cui le riduzioni non siano apportate entro il termine previsto dal comma 5, l'amministrazione è soggetta alla sanzione del divieto, a decorrere dalla predetta data, di assunzione a qualunque titolo e con qualsiasi contratto. Al fine di sollecitare l'emanazione dei provvedimenti di riorganizzazione entro il termine previsto, la disposizione prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi le dotazioni organiche siano determinate provvisoriamente in misura pari ai posti coperti a tale data. Sono fatte salve le procedure concorsuali e quelle di mobilità nonché le procedure di conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del d.lgs n. 165/01 e le procedure per il rinnovo degli incarichi.

Comma 7. La disposizione prevede l'esclusione dalle riduzioni previste dal comma 1 delle strutture e il personale del comparto sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, nonché del personale di magistratura. Sono, altresì, escluse le amministrazioni destinatarie delle riduzioni previste dal dl 87/12 nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, già assoggettata analoghe misure dal DPCM 15 giugno 2012.

Comma 8. La norma prevede che agli enti territoriali vengano applicate le disposizioni di cui all'art. 16, comma 8 del decreto.

Comma 9. La disposizione, limitandosi a confermare le misure limitative vigenti in materia di assunzioni, non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Comma 10. A seguito delle riduzioni apportate le amministrazioni dovranno rivedere l'assetto organizzativo nel suo complesso mediante gli appositi regolamenti di organizzazione, da adottare secondo i rispettivi ordinamenti. A tal fine vengono dettati alcuni criteri di riorganizzazione.

Comma 11 lettera a) e articolo 16, comma 8

La disposizione prevede l'applicazione ai lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del

trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica e applicazione, senza necessità di motivazione, dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, n. 133/2008.
Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale interessato dalla sopradescritta procedura si provvede nei seguenti termini:
1) qualora il soggetto abbia maturato i requisiti per il pensionamento alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011;
2) qualora il soggetto maturi i requisiti per il pensionamento, secondo quanto previsto dalla procedura in esame, successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del predetto decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, n. 148/2011.

Dalla disposizione consegue dal 2013, per un periodo transitorio e con riferimento a specifiche e selezionate fattispecie, un anticipo del pensionamento sia per i soggetti che hanno maturato i requisiti al pensionamento al 31/12/2011 e che per propensione individuale hanno optato per un posticipo del pensionamento sia per coloro che maturano i requisiti successivamente per i quali la disposizione in esame prevede l'applicazione dei requisiti e del regime delle decorrenze vigente prima della recente riforma pensionistica (legge n. 214/2011), a condizione che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico venga comunque conseguito entro l'anno 2014.
Sotto il profilo metodologico dell'individuazione dei soggetti interessati, invero, rileva quanto segue:

a) l'individuazione concreta dei soggetti che accederanno in via anticipata al pensionamento avverrà solo successivamente all'espletamento della articolata procedura di rideterminazione delle piante organiche con riferimento sia al personale dirigente sia al personale con qualifica non dirigenziale;
b) ne consegue che la stima dei soggetti soprannumerari anche ai fini della valutazione degli effetti finanziari effettuata in via anticipata alla ricognizione delle risultanze conseguenti della procedura di rideterminazione delle piante organiche ha carattere presuntivo;
c) in via aggiuntiva alla sopra riportata problematica valutativa rileva la stima dei soggetti che ancorché soprannumerari sono effettivamente interessati dall'anticipo del pensionamento in quanto in possesso dei requisiti per il pensionamento ai fini della maturazione della decorrenza dello stesso entro il 2014. Ciò in quanto tale stima è certamente condizionata dal comportamento delle amministrazione nella ridefinizione di dettaglio delle dotazioni organiche in riferimento alle specifiche esigenze di funzionalità nelle diverse qualifiche abbinate alle caratteristiche demografiche e contributive delle specifiche forze lavoro;
d) in ogni caso sulla base di specifica ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica effettuata applicando per le diverse amministrazioni la riduzione della dotazione organica prevista dall'articolo in esame è possibile stimare un numero di soggetti soprannumerari per i ministeri e gli enti pubblici non economici pari a circa 11.000 (di cui circa 5.600 per quanto concerne i ministeri);
e) circa la possibilità per gli enti territoriali (con esclusione delle regioni) di avvalersi dello strumento in esame per la gestione dei lavoratori in soprannumero si fa presente che, dalla elaborazione dei dati del Conto annuale il numero di soggetti soprannumerari applicando lo stesso criterio adottato per ministeri e enti pubblici non economici risulterebbe stimabile in

circa 13.000. Tale stima ha comunque carattere indicativo atteso che invero per tale settore la determinazione di eventuali situazioni soprannumerarie è demandata a criteri stabiliti da DPCM in riferimento a parametri che prevedono il computo della media nazionale del personale in servizio rispetto alla popolazione residente e che le predette unità di soprannumero risultano tali nei casi in cui la media del personale in servizio si scosta di una data percentuale rispetto alla media nazionale.

Sotto il profilo metodologico del computo degli effetti finanziari occorre tener presente quanto segue:

- con riferimento ai predetti 11.000 relativi a ministeri e enti pubblici non economici si è stimato in riferimento a verifiche sulla relativa base assicurativa in circa 6.000 i soggetti in possesso dei requisiti per il pensionamento al 31/12/2011 tenuto conto delle priorità previste dalla disciplina in esame in relazione alla gestione dei soggetti soprannumerari;
- con riferimento agli enti locali, tenuto conto della maggiore propensione nel settore ad accedere al pensionamento una volta maturati i requisiti minimi e della circostanza che si stimano prudenzialmente in circa 2.000 i soggetti in possesso dei requisiti per il pensionamento al 31/12/2011 tenuto conto delle priorità previste dalla disciplina in esame in relazione alla gestione dei soggetti soprannumerari. La prudenzialità della valutazione risiede anche nella circostanza, sopra rappresentata, che la stima delle situazioni soprannumerarie è in tal caso meramente indicativa atteso comunque il diverso procedimento da attivarsi con DPCM;
- con riferimento ai rimanenti soggetti per una quota degli stessi potrà essere utilizzata la possibilità di accesso al pensionamento in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 in quanto maturano i requisiti previgenti negli anni 2012 e 2013 con prima decorrenza utile del pensionamento rispettivamente negli anni 2013 e 2014;
- in termini di saldo complessivo del Conto delle PA la maggiore spesa pensionistica conseguente dalla disposizione può essere considerata compensata dalla minore spesa per redditi da lavoro dipendente da corrispondere (tenuto conto della sostanziale corrispondenza dei relativi periodi temporali);
- l'effetto di onerosità per la finanza pubblica, di breve periodo, consegue dall'anticipo della liquidazione di buonuscita/TFR per i soggetti che hanno già maturato i requisiti al 31/12/2011 e che attualmente stanno posticipando. Per i soggetti che avrebbero maturato i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 ai quali vengono, per la norma in esame, applicati i requisiti previgenti la predetta riforma pensionistica in presenza della disposizione che sterilizza gli effetti in termini di buonuscita/TFR non prevedendo l'anticipo dell'erogazione della stessa non si verificano a tale titolo maggiori oneri. Quanto sopra valutando che comunque la quota di interesse dei soggetti che avrebbero maturato a normativa vigente i requisiti previsti dalla legge 214/2011 successivamente al 31/12/2011 non avrebbe comunque manifestato la propensione a posticipare ulteriormente rispetto ai nuovi più elevati requisiti;
- per i soggetti che hanno maturato i requisiti al 31/12/2011, sulla base di un importo medio di buonuscita/TFR stimabile in circa 87.000 euro per quanto concerne i dipendenti di ministeri e gli enti pubblici non economici e in circa 50.000 euro per quanto concerne i dipendenti di enti locali, a fronte di un maggior onere pensionistico (di fatto compensato da minor costi retributivi e quindi non incidente sui saldi di finanza pubblica) si stimano i seguenti effetti in termini di erogazione anticipata di buonuscita/TFR (tenuto conto nella valutazione che in assenza della disposizione i soggetti in esame avrebbero acceduto al pensionamento in parte nel 2013 e in parte nel 2014 e delle relative regole di liquidazione della prestazione di buonuscita/TFR):

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica in termini di indebitamento netto e di snf)

	2013	2014	2015	2016	2017
al lordo effetti fiscali	(-208)	(+138)	(+35)	(+35)	(0)
al netto effetti fiscali	-172	+114	+29	+29	0

Lett. b) e c) le disposizioni prevedono che le amministrazioni che presentino soprannumeri predispongano un piano entro il 31 dicembre 2012 che contenga la previsione delle cessazioni dal servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla precedente lett. a), indicando i tempi per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. In particolare, le amministrazioni dovranno individuare i soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 (quindi, entro il 31 dicembre 2014), al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lett. a).

Lett. d) dopo aver individuato le posizioni soprannumerarie non riassorbibili ai sensi della precedente lett. c), le amministrazioni interessate procederanno per tali posizioni ad avviare procedure di mobilità guidata anche intercompartimentale nel rispetto delle compatibilità finanziarie e in coerenza con i documenti di programmazione dei fabbisogni di personale e del relativo regime assunzionale. Destinatarie della mobilità sono le amministrazioni di cui al comma che presentino vacanze di organico. La procedura è disposta con apposito Dpcm, previo esame con le organizzazioni sindacali, da concludersi entro 30 giorni. In analogia a quanto previsto da disposizioni similari, vengono previste disposizioni ordinamentali volte a consentire per il personale transitato in mobilità il mantenimento del trattamento previdenziale, di quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e le relative tabelle di equiparazione.

Lett. e) il personale di cui alla precedente lett. c) che presenti maggiore anzianità contributiva e non sia destinatario delle misure di cui alle precedenti lettere, viene dichiarato in eccedenza. Per tale personale vengono definiti, previo esame con le organizzazioni sindacali, criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale. I contratti di part time vengono definiti in proporzione alle eccedenze, prevedendo il graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni dal servizio, a qualunque titolo, e portando, comunque, a compensazione i contratti di part time del restante personale.

Comma 12 - Il personale che non risulti riassorbibile, con le modalità di cui al comma 11, viene collocato in disponibilità, non oltre il 30 giugno 2013. A tal fine, viene previsto che il regime di 24 mesi previsto dall'art. 33, comma 8, del dlgs n. 165/01, possa essere prorogato fino a 48 mesi per il personale in disponibilità che maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

Comma 13- La disposizione affida al Dipartimento della Funzione Pubblica un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni, con pubblicazione dei relativi dati sul relativo sito internet. Le amministrazioni sono obbligate ad accogliere le domande del personale in disponibilità relative alla copertura dei posti vacanti pubblicati, individuando criteri di scelta, nei limiti dei posti di organico e fermo restando il regime delle assunzioni. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione del personale in eccedenza non possono procedere ad assunzioni di personale. La previsione risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Comma 14 - Le misure di riassorbimento previste dalla disposizione in esame si applicano anche nelle ipotesi in cui l'eccedenza di personale venga dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

Comma 15 - La norma prevede che fino alla conclusione del processo di riorganizzazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, sono sospese le procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza di prima fascia previste dall'art. 28 bis. Si tratta di una disposizione che, dal punto di vista finanziario, consente alle amministrazioni interessate di non sostenere le spese relative all'espletamento dei concorsi previsti. Eventuali risparmi potranno essere verificati a consuntivo.

Comma 16 – La disposizione è volta a favorire i processi di mobilità, consentendo alle amministrazioni interessate di avviare percorsi di formazione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. La previsione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 17, 18 e 19- Vengono introdotte alcune modifiche agli artt. 5 e 6 del dlgs n. 165/01, finalizzate ad estendere alcuni istituti di partecipazione sindacale alla materia dell'organizzazione delle amministrazioni, nonché di gestione degli esuberi e della mobilità. In ogni caso, su tutte le materia oggetto di partecipazione sindacale previste dai contratti collettivi, nelle more della nuova disciplina contrattuale, è comunque dovuta l'informazione sindacale. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 20 – La disposizione prevede per la Presidenza del Consiglio dei Ministri misure di contenimento della spesa in relazione all'attuazione del taglio del 20 per cento delle dotazioni organiche dei dirigenti di 1^ e 2^ fascia effettuato con DPCM 15 giugno 2012.
In particolare, viene disposta la cessazione, a decorrere dal 1° ottobre 2012, degli incarichi dirigenziali di 1^ e 2^ fascia conferiti ai sensi dell' art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/01, mentre per quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 la cessazione viene prevista alla scadenza dell'attuale mandato governativo ovvero, se anteriore a tale data, alla scadenza prevista nel relativo decreto di conferimento dell'incarico.

Dalle misure di riduzione degli uffici e delle strutture previste dal presente articolo possono derivare effetti di riduzione della spesa verificabili a consuntivo. Analogamente, in relazione alle misure di ricollocazione del personale che risulti eventualmente in soprannumero, fermo restando quanto previsto in ordine alla lettera a) del comma 11, potranno derivare effetti di risparmio verificabili soltanto a consuntivo.

Art. 3

Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive

Comma 1. La norma proposta, che si riferisce ai contratti in essere nonché a quelli di nuova sottoscrizione, è diretta a far conseguire minori spese correnti, in virtù della mancata applicazione dell'adeguamento agli indici ISTAT dei canoni di locazione passiva dovuti dalle Amministrazioni pubbliche.

In particolare, si stima che lo Stato possa conseguire un risparmio per il secondo semestre dell'anno corrente pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2013 pari a 16 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2014 pari a 15 milioni di euro.

Per quanto concerne, poi, gli enti territoriali è ipotizzabile in relazione al secondo semestre 2012 un risparmio pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2013 pari a 17 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2014 pari a 16 milioni di euro. Tale ultima stima è fondata sulla base del rapporto esistente tra la

spesa sostenuta dallo Stato per le locazioni passive e quella, stimata grossomodo corrispondente, sostenuta dagli Enti Territoriali per le medesime esigenze.

Infine, sono da attendersi ulteriori effetti positivi per la finanza pubblica in relazione agli effetti recati dalla disposizione sui canoni di locazione dovuti dagli altri enti pubblici locatari.

Comma 2. La disposizione è diretta a garantire la possibilità, modificando convenientemente il DPR n. 296/2005, che tra Stato ed enti pubblici territoriali sussista la possibilità, al fine di poter svolgere le proprie finalità istituzionali, di un affidamento in uso gratuito degli immobili posseduti, secondo un criterio di reciprocità.

Pertanto, la norma è volta a conseguire vantaggi in termini di spesa e di bilancio. Si stima che potrebbe consentire allo Stato di ottenere un risparmio per gli anni 2013, 2014 e 2015 quantificabile in circa 93 milioni di euro l'anno. A regime il risparmio annuo per lo Stato potrebbe giungere a circa 120 milioni di euro.

A fronte di tale risparmio va considerato che il riconoscimento della gratuità dell'uso da parte delle Amministrazioni dello Stato di immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali comporta l'assunzione per l'Erario anche degli oneri connessi alla manutenzione di tali beni, quantificabili in circa 54 milioni di euro all'anno. Tali maggiori oneri sono ampiamente compensati dai risparmi derivanti dalla gratuità dell'uso nonché a fronte dell'alternativa per lo Stato di ricorrere a locazioni passive.

Comma 4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, la norma introduce, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile, un'agevolazione in favore delle Amministrazioni dello Stato nell'utilizzo di immobili di proprietà di terzi in locazione passiva, disponendo con effetti dal 1° gennaio 2013 una riduzione pari al 15% del canone ovvero dell'eventuale indennità per occupazioni extracontrattuali attualmente corrisposti. Tale disposizione si riferisce ai contratti in essere e prevede inoltre che i contratti di nuova sottoscrizione siano stipulati ad un canone abbattuto del 15% rispetto a quello determinato dall'Agenzia del demanio.

Si può stimare che l'applicazione di tale nuova disciplina consenta all'erario di conseguire un risparmio annuo di circa 90 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2013.

Inoltre, stante l'applicabilità, seppure in via indiretta, della normativa de qua, in virtù dell'espresso riconoscimento del valore di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, anche agli enti territoriali, è da attendersi che il meccanismo delineato permetta ulteriori effetti positivi.

Peraltro, in ordine ai suddetti effetti netti positivi sulle spese per i canoni di locazione, derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 4 , si rappresenta che non si considerano nell'immediato risparmi effettivi, in quanto gli stessi potranno essere registrati solo a consuntivo ovvero, per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato, sono da ricomprendere nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi, conseguenti alla riduzione delle spese di funzionamento già considerata all'articolo 1, comma 21 del decreto in esame. Altresì, per quanto riguarda gli enti pubblici non territoriali, i suddetti risparmi possono essere ricompresi nell'ambito delle operazioni di riduzione della spesa considerati all'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto, commisurati alla spesa sostenuta per consumi intermedi.

Comma 9. La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, si tratta di una norma destinata a realizzare, attraverso anche una loro rimodulazione, una complessiva riduzione degli spazi in uso alle Amministrazioni statali con conseguente abbattimento della spesa pubblica sia in termini di locazioni passive sia in termini di oneri di funzionamento e manutenzione, allo stato non quantificabile anche per ragioni prudenziali.

L'intervento normativo non comporta alcun onere per la finanza pubblica – neppure in termini di funzionamento, essendo già contemplato il periodico accertamento degli atti da scartare – in quanto lo stesso mira a concentrare in poli logistici gli spazi destinati ad uso archivio attualmente dislocati in una molteplicità di sedi. La norma è suscettibile di determinare risparmi, al momento non quantificabili, in virtù della riduzione e della concentrazione fisica della documentazione cartacea non oggetto di scarto di archivio, ottenendo una riduzione delle relative spese di gestione e vigilanza.

Comma 10. La disposizione è finalizzata a garantire il perseguimento degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, mediante il riconoscimento alle Amministrazioni dello Stato di canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento rispetto al valore locativo congruito dalla competente Commissione di Congruità, in caso di utilizzo di immobili in locazione passiva di proprietà degli Enti pubblici non territoriali

Inoltre, la norma è volta a fronteggiare eventuali carenze di redditività degli immobili di proprietà dei predetti Enti, facilitando l'utilizzazione a reddito degli immobili medesimi, la cui locazione in favore delle Amministrazioni Statali garantisce un più sicuro rendimento.

Gli effetti positivi attesi per la finanza pubblica, sia in termini di redditività per gli enti locatori sia in termini di minori oneri per le Amministrazioni locatarie, non sono allo stato quantificabili, anche per ragioni prudenziali.

Comma 12. La disposizione opera delle modifiche mirate all'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente il cd. "manutentore unico". Si tratta di modifiche di carattere procedimentale, finalizzate a rendere più chiari i ruoli delle Amministrazioni coinvolte nell'applicazione della normativa sul manutentore unico e che non hanno effetti di natura finanziaria.

Comma 13. La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'investimento da parte dell'Agenzia del Demanio dei propri utili nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica come previsti a legislazione vigente consente nel conto consolidato della P.A. il consolidamento dei fitti passivi erogati dalle Amministrazioni.

Comma 14. Le modifiche all'art. 3-*bis* del D.L. n. 351/2001, convertito dalla L. n. 410/2001 e successive modificazioni, mirano a favorire il superamento di talune criticità riscontrate in ordine alle concessioni cosiddette di valorizzazione, che di fatto ne hanno impedito sino ad oggi una più ampia diffusione. Tali criticità hanno conseguentemente limitato in maniera significativa la possibilità di valorizzare e mettere a reddito immobili appartenenti al demanio storico-artistico per i quali, in ragione della inalienabilità riveniente dai vincoli cui spesso sono sottoposti, la concessione di valorizzazione risulta l'unico strumento in grado di consentire il coinvolgimento attivo di investitori e gestori privati.

La norma tende, dunque, a fornire una risposta alle esigenze degli operatori del settore, senza compromettere gli interessi pubblici sottesi al proficuo utilizzo dei beni immobili dello Stato.

A tal fine, è rimessa all'Agenzia del demanio la valutazione sulla convenienza di stabilire un termine di durata anche superiore ai cinquanta anni, ma non superiore a novantanove, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario o del locatario, tenendo altresì conto del rendimento della concessione o della locazione, dell'importo totale degli interventi di riqualificazione e riconversione previsti, nonché dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato.

La maggiore flessibilità prevista per il rilascio delle concessioni dovrebbe comportare una maggiore appetibilità delle stesse per gli operatori economici interessati, con possibili riflessi positivi in termini di gettito, comunque non quantificabili.

Inoltre, è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio l'iniziativa in ordine alla convocazione delle conferenze di servizi o alla promozione di accordi di programma per l'approvazione delle proposte di valorizzazione, con positivi effetti sugli esiti e, conseguentemente, sui risultati finanziari prefissi. Ai Comuni interessati in tali procedimenti è riconosciuta, per l'intera durata della concessione o della locazione, una quota pari al 10% del relativo canone. Viene poi subordinata ad un'espressa previsione del bando di gara l'operatività del meccanismo premiale, previsto in favore dei medesimi enti locali, in misura compresa tra il 50 e il 100% del contributo di costruzione dovuto per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione del bene.

Il riconoscimento ai Comuni che abbiano concorso al processo di valorizzazione urbanistica degli immobili statali, di una quota premiale pari al 10% del canone di concessione, per un verso mira a garantire il necessario coordinamento con il comma 13 dell'art. 3-*ter* del D.L. n. 351/2001, convertito dalla L. n. 410/2001, come introdotto dal comma 2 dell'art. 27 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, che contiene espressamente tale previsione con riguardo alle concessioni di valorizzazione ex art. 3-*bis* relative ad immobili non più utili, in via temporanea, al Ministero della Difesa.

Per altro verso, la norma replica, sostanzialmente, il meccanismo virtuoso già collaudato con l'art. 3, comma 15, del D.L. n. 351/2001 (riproposto dall'art. 3-*ter* del medesimo D.L. n. 351/2001, introdotto dal D.L. n. 201/2011) che prevede espressamente il riconoscimento agli Enti territoriali interessati dal procedimento di valorizzazione di una quota premiale, compresa tra il 5 e il 15%, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati. Tale meccanismo ha consentito un incremento esponenziale del numero di processi di valorizzazione su immobili di proprietà dello Stato portati a compimento dagli Enti territoriali nei tempi concordati.

La previsione di una quota premiale minimale a favore degli Enti territoriali anche su immobili dello Stato oggetto di concessione dovrebbe favorire, da un lato, l'ampliamento del numero di concessioni di valorizzazione con incremento delle entrate erariali e, dall'altro, comportare una riduzione dei consistenti oneri gestionali di manutenzione ordinaria e straordinaria, vigilanza, custodia, messa in sicurezza, etc. Gli effetti finanziari, allo stato non sono quantificabili, anche per ragioni prudenziali.

Comma 15. La disposizione in esame modifica il comma 1 dell'articolo 33-bis del D.L. n. 98/2011, introdotto dall'articolo 27 del D.L. n. 201/2011, il quale prevede che "per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato <...> il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuove <...> iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari."

Con la presente norma si prevede l'applicazione alle società, di cui al citato comma 1, del trattamento fiscale previsto per le SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) ex articolo 1, della legge n. 296/06.

Tale previsione è volta ad equilibrare gli strumenti previsti dalla norma ed in particolare il trattamento fiscale previsto per i fondi immobiliari e per le società, analogamente con quanto già previsto sempre in tema di dismissioni di immobili pubblici dall'articolo 6 della legge n. 183/2011, in modo da permettere una scelta tra gli stessi, viste le finalità dell'impianto normativo, basata sulla

maggiore convenienza operativa in termini di efficienza rispetto all'iniziativa e non sulla maggiore efficienza fiscale.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario, si evidenzia che tale disposizione configura una **rinuncia a maggior gettito**, considerato che le previsioni di bilancio 2012-2014 attualmente non scontano alcun gettito ascrivibile alle suddette nuove società previste dal citato art. 33-bis.

Comma 16. La disposizione in esame prevede la possibilità di assolvere l'imposta di registro relativa alle concessioni aventi ad oggetto immobili appartenenti al demanio dello Stato annualmente sull'ammontare del canone di concessione relativo a ciascun anno. A legislazione vigente il versamento da parte dei concessionari avviene in unica soluzione al momento della registrazione dell'atto sull'ammontare complessivo dei canoni corrispondente alla totalità degli anni di durata del contratto di concessione.

In sostanza la proposta in esame, sotto l'aspetto strettamente di bilancio, è neutrale a regime ma per i primi anni, pari alla durata del contratto di concessione, comporta una perdita di gettito legata al differimento dei versamenti dell'imposta di registro. Sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, relativi all'ammontare dei canoni e alla durata media (6 anni) dei contratti di concessione stipulati annualmente, si stimano i seguenti effetti finanziari, di trascurabile entità:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
-0,25	-0,2	-0,15	-0,10	-0,05	0

in milioni di euro

Comma 17 - Liquidazione del patrimonio immobiliare degli Enti disciolti La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, in considerazione del fatto che l'operazione viene effettuata ad equivalenza di valori. Pertanto, nel conto patrimoniale risulteranno immobili diversi ma di uguale ammontare. Peraltro, dalla disposizione sono attesi effetti in termini di minori spese per l'Erario, attualmente non quantificabili, discendenti dall'eliminazione degli oneri connessi alle locazioni passive.

Comma 18. Trattasi di un intervento normativo di interpretazione autentica volto a precisare le competenze dell'Agenzia del demanio in materia di gestione dei beni immobili confiscati in coerenza con la missione istituzionale della stessa e non impattando sulle competenze funzionali attualmente incardinate in capo ad altri soggetti pubblici.

La norma è di valenza ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 19 La disposizione contiene una semplice proroga dei termini, già fissati al 30 giugno 2012, per la presentazione delle domande finalizzate al riconoscimento della ruralità degli immobili. Trattandosi di norma procedimentale, alla stessa non sono acrivibili effetti finanziari di rilievo.

Art. 4

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

Commi da 1 a 3- Messa in liquidazione o vendita delle società in house che svolgono servizi nei confronti della sola p.a.

Il comma 1 dispone la messa in liquidazione o, in alternativa, la alienazione con procedure di evidenza pubblica delle partecipazioni detenute, delle società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, quando il fatturato di tali società sia costituito per oltre il 90% dalla prestazione di servizi alla p.a.

Nel caso di alienazione delle partecipazioni, il servizio è assegnato per cinque anni alla società privatizzata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il comma 2 prevede che, in caso in cui l'Amministrazione non proceda allo scioglimento o alla alienazione, le società suddette non possono ricevere ulteriori affidamenti diretti di servizi, né rinnovi degli affidamenti in corso.

Il comma 3, nell'ambito delle società individuate dal comma 1 esclude dall'applicazione del presente articolo le società che svolgono particolari attività (servizi ai cittadini, centrali di committenza), e le società che saranno individuate con DPCM sulla base di particolari esigenze di interesse pubblico generale, quali la tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati e l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo Sono infine escluse dall'applicazione della norma le società Consip e Sogei.

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 mirano a ridurre il numero delle società *in house* esistenti, quando le stesse non prestino almeno il 10% (in termini di fatturato) delle proprie attività a favore di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, con alcune eccezioni individuate dalla legge o da successivo DPCM, motivate da particolare esigenze di interesse pubblico.

Da tali previsioni, pertanto, derivano effetti finanziari positivi, che potranno essere accertati a seguito dell'avvenuto scioglimento delle suddette società con conseguente affidamento del servizio a terzi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ovvero della alienazione delle partecipazioni.

Commi 4 e 5 - Composizione dei consigli di amministrazione delle società pubbliche

I commi 4 e 5 stabiliscono la riduzione del numero dei componenti di consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 (massimo 3) e delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, comprese quelle di cui al comma 3 (da 3 a 5) e stabiliscono i criteri di composizione prevedendo un numero minimo di dipendenti dell'amministrazione o di dipendenti della società controllante. E' infine disposto il versamento dei compensi assembleari all'ente di appartenenza per i consiglieri scelti tra i dipendenti dell'amministrazione o della società controllante.

Tali disposizioni producono una riduzione degli oneri a carico delle società pubbliche per i costi relativo al consiglio di amministrazione.

Comma 6 - Enti privati *"in house"*

La norma prescrive, dal 1° gennaio 2013, alle pubbliche amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 di acquisire servizi a titolo oneroso da enti di diritto privato (associazioni e fondazioni), ad esclusione delle fondazioni di ricerca, solo attraverso procedure di gara improntate, secondo la normativa nazionale e i principi comunitari, alla più ampia concorrenzialità, tale da assicurare le migliori condizioni economiche per la stazione appaltante. Inoltre, gli enti privati che forniscono servizi alle PA, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle pubbliche finanze.

Le citate previsioni sono suscettibili di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, sia pure di difficile quantificazione.

Commi da 7 a 8. Espansione del principio della selezione competitiva per individuazione beni e servizi strumentali all'attività delle PA

Si prevede l'acquisizione sul mercato di beni e sevizi strumentali all'amministrazione, limitando l'affidamento *in house* dei servizi a decorrere dal 1° gennaio 2014, pur in presenza delle condizioni che lo permetterebbero. L'affidamento *in house*, a partire dalla stessa data, può avvenire solo per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti attualmente in corso fino alla scadenza naturale del rapporto. La norma non determina effetti finanziari negativi.

Commi da 9 a 12 - Limiti assunzionali per le società pubbliche

La disposizione prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001 che abbiano conseguito un fatturato da prestazione dei servizi nei confronti di pubbliche amministrazioni superiore al 90% - escluse quelle quotate e le loro controllate – adottino, fino al 31 dicembre 2015, misure di contenimento della spesa di personale, in analogia a quanto previsto per la generalità delle pubbliche amministrazioni. La disposizione, prevedendo specifiche misure limitative nei confronti delle predette società, con riferimento alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai contratti di lavoro a tempo determinato e co.co.co. nonché ai trattamenti retributivi dei dipendenti, risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Comma 14 - Divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e società statali

Viene introdotto il divieto di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5

Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

Comma 1 Riduzione aggio a favore esattorie. La norma dispone che "Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato."

Effetti finanziari

La misura dell'aggio è attualmente fissata in nove punti percentuali sulle somme riscosse dagli agenti della riscossione.

Esso grava sul debitore integralmente in caso di morosità (vale a dire dopo il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella) e per il 4,65% nel caso di pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella. In tale ultimo caso, è l'ente creditore a sopportare l'onere residuo (4,35%).

Complessivamente, su base 2011, le società di riscossione hanno incamerato aggi per 670 milioni di euro di cui circa 220 milioni è la quota a carico degli enti della P.A. in quanto riferibili a riscossioni effettuate nei sessanta giorni per carichi erariali. Tale quota rappresenta circa il 33% del totale dell'aggio.

L'onere corrispondente alla riduzione di un punto percentuale di aggio è valutato in circa 50 milioni di euro su base annua, a decorrere dal 2013, così determinato:

670/9*67% = 49,9

All' ulteriore possibile riduzione dello stesso aggio previsto dalla norma (fino a un massimo di quattro punti percentuali), non si ascrivono effetti, tenuto conto che tale riduzione opera nel rispetto dell'avverarsi della condizione prevista dalla stessa norma, ossia in presenza dell'accertamento di maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica e, quindi, nella misura in cui si accerti un miglioramento dei predetti saldi, correlato anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A, con conseguente assoluta neutralità rispetto alle dinamiche di bilancio.

Comma 2. Viene prevista la riduzione, a decorrere dall'anno 2013, da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate, delle spese per le autovetture di servizio, che non potranno superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa.

Non si registrano risparmi effettivi in quanto gli stessi sono inclusi nella riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (art. 1, commi 21 e 22) e degli enti e organismi pubblici (art. 8, comma 3) e degli enti territoriali (art. 16).

Comma 4 Prevede che la violazione delle disposizioni in materia di contenimento delle spese relativa ad autovetture e buoni taxi sia valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. La disposizione non comporta effetti finanziari.

Comma 5. Si prevede che a seguito della riduzione del parco delle autovetture delle amministrazioni il personale adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto venga restituito alle amministrazioni di appartenenza, se diverse da quelle in cui prestano servizio. Per il restante personale viene prevista la ricollocazione in diverso profilo professionale della medesima area funzionale, conservando pertanto il trattamento fondamentale in godimento. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 7. Buoni pasto. La quantificazione degli effetti finanziari è stata definita sulla base di un valore medio ponderato del valore nominale del buono pasto rilevato dai dati disponibili CONSIP relativi alle gare per l'acquisto dei buoni stessi. Dal confronto di tale valore medio con l'importo massimo previsto dalla disposizione si è determinata la percentuale di riduzione della spesa annua, per ciascun comparto del conto annuale 2010.

Si riporta di seguito lo specchietto relativo alla determinazione degli importi annui per amministrazione.

Comparto	spesa buoni pasto	media ponderata valore buono	risparmio a 7€
Regioni, Province, Enti Locali	263.467.526	7,59	20.588.773
Enti Pubblici non economici	75.886.414	11,60	30.093.577
Enti di ricerca	16.535.194	7,25	559.944
Ministeri	151.707.916	6,97	0
Servizio Sanitario Nazionale	111.937.359	5,60	0
Università	40.197.216	7,49	2.632.428
TOTALE	**659.731.625**		**53.874.721**

Comma 8. Obbligo godimento ferie

La disposizione impone al personale delle Amministrazioni Pubbliche inserite nell'elenco ISTAT, nonchè le autorità indipendenti inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), l'obbligo di fruire delle ferie, dei riposi e dei permessi secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e sopprime, al contempo, la possibilità che in caso di mancata fruizione si provveda alla conseguente "monetizzazione". Si tratta di una disposizione volta a conseguire una razionalizzazione delle spese di personale, i cui eventuali effetti di risparmio potranno essere verificati soltanto a consuntivo.

Comma 9. Limite conferimento di consulenze da parte delle AP al personale collocato in quiescenza

La diposizione è intesa ad introdurre una forma specifica di incompatibilità nell'affidamento delle consulenze da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del dlgs n. 165/01, nonché degli enti inseriti nell'allegato ISTAT e delle autorità indipendenti inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). Alle suddette amministrazioni è fatto divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, i quali nell'ultimo anno di servizio abbiano svolto funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico. Si tratta di una disposizione di razionalizzazione che risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Comma 10 -La disposizione sostituisce il primo periodo comma 9 dell'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111. La nuova disposizione – a differenza della precedente che prevedeva la facoltà di adesione - impone alle amministrazioni pubbliche che non utilizzano i servizi di pagamento degli stipendi del Ministero dell'economia e delle finanze alternativamente:

- di stipulare la convenzione per l'acquisizione dei servizi direttamente dal MEF
- ovvero, a partire dal 1° ottobre 2012, di utilizzare i parametri di prezzo e di qualità definiti nel decreto ministeriale previsto nello stesso comma.

Il nuovo impianto normativo cambia radicalmente gli effetti in termini di contenimento del costo dei servizi, pur lasciando invariato il riconoscimento del contributo da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministero dell'economia e delle finanze, a copertura dei costi di produzione del servizio.

In vigenza della precedente disciplina, le pubbliche amministrazioni, non avendo uno specifico obbligo, sceglievano di stipulare la convenzioni con un elevato grado di discrezionalità senza dover dimostrare una convenienza stringente sotto il profilo economico finanziario. Ne derivava che anche nel caso in cui le amministrazioni avessero acquisito i servizi ad un prezzo superiore a quello definito dal MEF, non incorrevano in nessuna forma di controllo o di responsabilità rispetto alle conseguenze sulla finanza pubblica.

Con le nuove disposizioni, le amministrazioni hanno due possibilità: **i)** stipulare la convenzione con il MEF, il che eviterebbe i costi di gestione delle procedure di gara e di eventuali contenziosi; **ii)** ovvero, dimostrare – in caso di acquisizione sul mercato – che i servizi siano qualitativamente ed economicamente comparabili con quelli erogati dal MEF.

Le analisi condotte per la determinazione del contributo da definirsi con decreto ministeriale dimostrano che il costo del servizio erogato dal MEF, per effetto delle economie di scale e di specializzazione, è di 4-6 volte inferiore ai prezzi di mercato (costo unitario per cedolino emesso). Tale rapporto aumenta se si considerano non solo i costi di esternalizzazione ma anche i costi interni, nonché i servizi di rilevazione presenze assenze (e altri servizi per la gestione giuridica), che fanno parte dei servizi offerti dal MEF. Pertanto, nel caso in cui le amministrazioni scelgano la seconda ipotesi (acquisto sul mercato) avrebbero l'onere di dimostrare – agli organi di controllo e eventualmente al Commissario Straordinario, come meglio descritto in seguito – che i servizi acquisiti abbiano prezzi unitari almeno uguali, o inferiori, a quelli previsti dal MEF.

La parte conclusiva del nuovo comma, proprio per favorire ulteriori economie di gestione, impone alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato l'utilizzo di tutti i servizi previsti nel DM. La norma ribadisce implicitamente che le amministrazioni dello Stato sono obbligate ai servizi di pagamento degli stipendi erogati dal MEF, soprattutto con riferimento alle amministrazioni statali che sebbene già obbligate, non hanno ancora aderito ai servizi suddetti, e amplia la tipologia e il numero dei servizi (gestione giuridica/rilevazione presenze) di cui le stesse possono fruire in maniera gratuita, con conseguenti benefici per le finanze pubbliche.

Giova ricordare che attualmente i soggetti già sottoposti al vincolo previsto dall'art. 1 comma 446 delle legge 27 dicembre 2006 n° 296, che ancora non hanno adempiuto all'obbligo ivi previsto sono due delle diverse forze di polizia (Polizia di Stato e Guardia di Finanza) nonchè i dipendenti civili dell'amministrazione periferica del Ministero della Difesa. Si tratta, complessivamente, di circa 293.000 unità.

Per una quantificazione dell'effetto economico della disposizione ora descritta si deve tenere presente che attualmente il Service Personale Tesoro (SPT) del Ministero dell'economia e delle finanze gestisce il trattamento economico dei dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per un totale di 1.346.667 unità di personale (banca dati SPT – 24 maggio 2012). Il resto dei dipendenti della pubblica amministrazione (non solo Stato, ma anche enti territoriali, enti di previdenza, forze armate, ecc., esclusi gli enti minori dei singoli comparti) non gestiti dal MEF ammonta - come da dati della relazione al conto annuale per l'anno 2010 - a circa 1.750.000 (comprese le 293.000 sopra citate, che rappresentano quindi circa il 21% del totale).
Assumendo prudenzialmente, data l'estrema variabilità dei prezzi riscontrati sul mercato, che il risparmio medio unitario a cedolino sia intorno ai 10 euro, moltiplicato per 12 mensilità e per l'intero personale non servito si otterrebbe un risparmio complessivo, a regime, di 210.000.000 €.

Ovviamente il suddetto risparmio stimato è distribuito nel tempo in ragione della scadenza dei contratti attualmente in essere e dei processi organizzativi necessari o alla migrazione verso il servizio offerto dal mef ovvero alla ridefinizione dei contratti ai nuovi standard.
Considerando 4 anni la durata media dei contratti in essere, si può ipotizzare che questo risparmio sia ottenibile in un quadriennio con una crescita in ragione di circa 50 milioni di euro annui.

Il suddetto risparmio da un lato ipotizza una piena efficacia della norma; dall'altro vi sono altri risparmi che prudenzialmente non vengono quantificati.
Innanzitutto l'estensione dei servizi attualmente erogati dal MEF anche ai processi di rilevazione delle presenze. I risparmi in questo caso andrebbero calcolati su tutta la platea dei dipendenti pubblici (circa 3 milioni). Ciò perché per le Amministrazioni centrali si tratta di un servizio che si aggiunge a quelli di payroll già erogati, ed a cui sono obbligati ad aderire.
Ma l'elemento di risparmio più rilevante, anche se subordinato alla capacità delle Amministrazioni di riorganizzarsi, riguarda i costi interni che pure sono oggetto di verifica per il rispetto del benchmark e che si aggiungono ai costi esterni sopra determinati.
Per avere un parametro di riferimento si tenga conto che per le Amministrazioni comunali (Istat bilanci 2009), ipotizzando che il solo 3% delle spese di personale riferite a servizi generali e di gestione del personale sia impiegato nell'erogazione dei servizi stipendiali, si arriverebbe ad un costo complessivo (costi diretti, indiretti, interni ed esterni) di produzione del cedolino pari a 44€ dipendente/mese.
Infine, vi è un rimando al comma 6, dell'articolo 9, che stabilisce la nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione delle disposizioni relative al rispetto dei parametri di prezzo e qualità definiti nel decreto del ministero dell'economia e delle finanze.
Con la lettera b sono aggiunti al comma 9, dell'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, due nuovi commi.
Il primo, il comma 9-bis, prevede che i contratti in essere delle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano ad oggetto i servizi descritti nel decreto, debbano essere rinegoziati, al fine di ottenere un abbattimento del costo del servizio di almeno il 15%. La disposizione contribuisce al contenimento della spesa per i contratti già stipulati, sebbene, non imponga il rispetto dei parametri di prezzo/qualità previsti dal decreto. Il mancato assoggettamento al sistema di benchmark dei contratti in essere è stata determinata da due valutazioni di fondo: evitare di incidere in modo profondo e dirompente rispetto al mercato di riferimento - sebbene la disposizione abbia carattere eccezionale per rispondere alle esigenze finanziarie della Stato - e salvaguardare il principio generale e fondamentale di un ordinamento giuridico della stabilità dei rapporti commerciali (giuridici) in essere.
La stima dei risparmi di spesa relativi al comma in questione è legata all'analisi della spesa per i servizi relativi ai pagamenti degli stipendi per i singoli comparti di spesa (regioni, enti locali, sanità, università, ecc.) sopra effettuata. Partendo da questa, e applicando la riduzione del 15% prevista dalla norma, si arriverebbe ad un risparmio di oltre 3 milioni di euro per ogni mese di applicazione delle tariffe rideterminate. Considerando la complessità applicativa si può stimare un 50% di tale risparmio a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
E' evidente che il suddetto risparmio, in coerenza con le ipotesi già assunte, decresce nel tempo fino ad esaurirsi al termine del quarto anno e quindi va ad agire in riduzione del risparmio stimato per l'applicazione delle lettera a.
Il comma 9 ter, prevede che il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, nell'ambito delle prerogative e dei poteri conferitigli con il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 possa individuare e obbligare all'utilizzo dei servizi di pagamento degli stipendi gestito dal MEF le regioni – e le strutture sanitarie regionali - assoggettate al piano di rientro dei deficit sanitari. Il commissario definisce altresì i tempi e le modalità di passaggio al nuovo servizio gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze. La norma rappresenta un modo per rafforzare il meccanismo di benchmark, attraverso l'obbligo di adesione ai servizi MEF, nel caso di ragioni che hanno sforato il patto per la salute e sono state assoggettate al piano di rientro. In tal caso, i risparmi da benchmark diventano effettivi e controllabili per effetto dell'adesione.
Comma 11. La disposizione prevede che, nelle more dei rinnovi contrattuali, i criteri per effettuare la valutazione organizzativa ed individuale ai sensi del dlgs. N. 150/09 vengano definiti con apposito dpcm. Sono eccettuate le amministrazioni che risultino già dotate di strumenti per la

predetta valutazione. Si tratta di una previsione volta ad agevolare il procedimento valutativo. Risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Comma 12. La disposizione non produce effetti finanziari in quanto si limita a modificare, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la destinazione delle risorse autorizzate per finanziare progetti sperimentali innovativi a favore del funzionamento della CIVIT ivi compresi i compensi ai componenti. Ciò al fine di consentire la prosecuzione delle attività della Commissione stessa in considerazione delle riduzioni delle risorse disponibili in Bilancio recentemente intervenute in relazione al contenimento delle spese di personale.

Comma 13 - Abrogazione della normativa in materia di vice dirigenza. La disposizione abroga le norme in materia di vice dirigenza. La norma comporta una riduzione di spesa pari a 12 milioni a regime dal 2012.

Comma 14 – Riduzione dei compensi delle autorità portuali. Con la presente disposizione viene incrementata del 5% la riduzione già in vigore sui compensi degli organi della Autorità portuali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.l. 78/2010, portando così la misura complessiva dell'intervento, sugli importi in essere alla data del 30 aprile 2010, ad un totale del 15%. Detta misura si configura quale maggiore entrata per il bilancio dello Stato ed è stimabile in circa euro 350.000 annui a decorrere dal 2013; tale importo verrà versato da parte delle Autorità portuali direttamente al bilancio dello Stato (capitolo 3334, Capo X), come previsto dal comma 21 del citato art. 6.

Art. 6

Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici

Comma 3- Rafforzamento dei poteri ispettivi. La disposizione prevede che il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche sia esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

La norma, diretta a rafforzare i controlli sulle spese di personale e sugli andamenti di finanza pubblica, non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le verifiche nei confronti delle predette società possono essere svolte nell'ambito della ordinaria programmazione delle attività delle esistenti strutture ispettive presso il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Comma 4 -Verifica dei rapporti debitori e creditori tra Enti locali e società partecipate. La norma è volta al conseguimento di positivi risultati, in termini di trasparenza e veridicità delle spese degli enti locali per il mantenimento delle strutture societarie, stabilendo l'obbligo per i revisori dei conti di seguire i principi di revisione contabile relativi alla "circolarizzazione dei crediti e dei debiti". Non si rilevano effetti finanziari.

Comma 5 – La disposizione introduce l'obbligo per le Amministrazioni centrali dello Stato di utilizzo del sistema informativo SICOGE, messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato, anche per le scritture economico-patrimoniali analitiche, in modalità integrata con la componente di contabilità finanziaria già in uso presso tutte le Amministrazioni. Il nuovo sistema integrato SICOGE è attualmente già in via di diffusione presso alcune Amministrazioni a cura della Ragioneria Generale dello Stato. L'estensione del sistema integrato a tutte le strutture delle Amministrazioni centrali è necessaria per assicurare una puntuale rilevazione dei costi nel momento in cui si manifestano e, quindi, il costante controllo degli accadimenti gestionali, permettendo altresì una puntuale programmazione delle risorse. L'adozione di tale sistema, grazie ai criteri di omogeneità e standardizzazione adottati, garantisce una completa e significativa conoscenza

dell'andamento della gestione prima di tutto alle singole Amministrazioni ma anche agli organi preposti al monitoraggio della finanza pubblica. Il completamento con il sistema di ciclo passivo è necessario per supportare le Amministrazioni nella pianificazione dei fabbisogni e nella gestione dei contratti e degli ordini di acquisto. L'Amministrazione, a partire dagli ordinativi effettuati, può seguirne lo stato d'avanzamento, la consegna, il collaudo, la presa in carico dei beni e l'erogazione dei servizi. Considerando l'integrazione di tale sistema di ciclo passivo con il sistema di e-procurement gestito dalla Consip nell'ambito del programma di razionalizzazione della spesa del MEF, oggetto di recenti disposizioni normative, si ottiene la completa dematerializzazione, l'efficientamento e la trasparenza del processo di gestione degli acquisti.

La successiva disposizione prevede che le Amministrazioni, utilizzando i sistemi di cui al comma 2, potranno anche beneficiare di un sistema conoscitivo e fruire dei dati utili al monitoraggio della propria gestione nell'ambito della Banca Dati della Pubblica Amministrazione ex art. 13 della legge 196 del 2009.

La diffusione del sistema integrato SICOGE e del sistema di ciclo passivo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato in quanto trattasi di sistemi già realizzati ed in uso presso alcune Amministrazioni.

Commi da 10 a 16- Piano finanziario dei pagamenti e flessibilità di bilancio. La disposizione impone l'obbligo al dirigente responsabile della gestione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, di predisporre un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti. La norma consente, attesa l'invarianza dei saldi di cassa di ciascuno stato di previsione, una più agevole programmazione dei pagamenti ed ha lo scopo di contemperare l'accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali contratti dall'Amministrazione con l'utilizzo razionale delle disponibilità di cassa autorizzate a legislazione vigente.

L'accelerazione dei pagamenti, cui la disposizione proposta dà un ulteriore contributo in linea con le direttive provenienti in proposito dall'Unione europea, viene raggiunta attraverso la possibilità di graduare i pagamenti negli anni del bilancio pluriennale, con un puntuale riferimento agli atti presupposti dello stesso, perfezionati e disponibili quali, in via prioritaria, i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento dei lavori e le fatture commerciali regolarmente emesse.

Tali documenti, infatti, rispetto agli impegni contabili a suo tempo assunti sugli stanziamenti di competenza, danno piena certezza della data in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica assunta con l'impegno e, conseguentemente, fissano la data in cui il pagamento deve essere disposto.
La descritta programmazione consente, quindi, di prevedere in anticipo i pagamenti da effettuare nel tempo e predisporre, di conseguenza, le occorrenti risorse finanziarie in termini di cassa sui relativi capitoli.
L'apposita disposizione per la flessibilità di bilancio prevista dalla norma successiva dovrebbe soccorrere nel caso in cui si riscontrassero indisponibilità di risorse sulle appostazioni di cassa interessate.
Detta norma, infatti, consente al Ministro competente di disporre variazioni compensative, di sola cassa, tra capitoli del proprio stato di previsione, senza limitazione alcuna, con il precipuo scopo di preordinare le risorse occorrenti per i pagamenti programmati.
Nel caso, la garanzia del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica viene data dalla verifica, prevista dalla stessa norma, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle variazioni da porre in essere con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
Ne deriva, per quanto argomentato, che le suddette disposizioni non sono suscettibili di produrre maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Un ulteriore elemento di flessibilità è dato dal successivo comma 15 che, in ordine alle autorizzazioni di spese pluriennali, consente di reiscrivere, con legge di bilancio, dopo l'anno terminale, gli stanziamenti annuali totalmente non impegnati alla chiusura dell'esercizio. Detta facoltà è concessa per i tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa.
La disposizione ha lo scopo di spostare in avanti nel tempo la possibilità di impegnare contabilmente gli stanziamenti di bilancio, avvicinando sostanzialmente tale adempimento alla effettiva scadenza giuridica dell'obbligazione di spesa.
In tal modo viene evitata l'assunzione giuridica di impegni volta soltanto a scongiurare il verificarsi di non volute economie di bilancio che, di fatto, sottrarrebbero risorse finanziarie alla realizzazione degli interventi.
Nel comma seguente, sempre in via sperimentale e con legge di bilancio, viene data facoltà di rimodulare negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, le autorizzazioni di spesa pluriennale.
Con le suddette norme viene, quindi, esplicitamente attribuito alla legge di bilancio un contenuto sostanziale, anticipando così l'auspicata innovazione legislativa contabile attualmente in corso di definizione.
La verifica, comunque richiesta per tutte le operazioni contabili consentite, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, costituisce idonea garanzia volta a prevenire l'insorgere di maggiori oneri a carico del bilancio statale privi di copertura finanziaria.
La disposizione non comporta effetti finanziari.
Comma 17 -Modalità di redazione dei bilanci di previsione degli enti locali (Fondo svalutazione crediti). La disposizione è volta a garantire una più corretta e prudente rappresentazione delle risultanze contabili degli enti locali, contribuendo a prevenire, al contempo, eventuali situazioni di instabilità finanziaria.
Essa si propone di neutralizzare l'effetto espansivo della spesa generato dalla presenza in bilancio di quei residui attivi di parte corrente che, per il fatto di essere iscritti da un lungo periodo di tempo senza aver dato luogo a riscossioni effettive, presentano verosimilmente un basso grado di esigibilità e, confluendo nell'avanzo di amministrazione libero, forniscono, una volta applicato l'avanzo stesso, fittizia copertura finanziaria a spese reali.
Tale fenomeno, nel medio periodo, porta a una progressiva erosione delle disponibilità liquide, cui gli enti solitamente fanno fronte, in un primo tempo, attraverso l'utilizzo per cassa delle somme aventi specifica destinazione (art. 195 del decreto legislativo n. 267/2000); successivamente, una volta esaurita anche questa riserva di liquidità, residua la sola opzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222 del TUEL), la quale, tuttavia, determina un consistente aggravio di interessi passivi.
L'iscrizione di un fondo svalutazione crediti tra le uscite del bilancio di previsione, limitando la capacità di spesa fondata sui residui di difficile esigibilità ovvero insussistenti, previene le descritte situazioni di *deficit* di risorse finanziarie.
Il meccanismo di deroga potrà essere attivato solo qualora ricorrano contemporaneamente due condizioni: il parere motivato dell'organo di revisione e la certificazione dei responsabili dei servizi competenti. Quest'ultima deve esse analitica, cioè deve indicare specificamente, per ogni residuo che si intende escludere dal computo, congrui elementi giustificativi.
La disposizione non produce effetti finanziari considerato che gli eventuali risparmi di spesa non determinano effetti positivi sull'indebitamento netto considerato che restano fermi gli obiettivi del patto di stabilità interno.
comma 19 Convenzioni Tirrenia - Le Convenzioni in argomento regolano i rapporti tra l'Amministrazione e le società aggiudicatarie delle gare per la privatizzazione di Tirrenia e Siremar nonché i connessi oneri di servizio pubblico conseguenti alla non remuneratività dei servizi espletati dalle suddette società. Le risorse assegnate dal comma 16 lett. a) e b) dell'art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, per ciascuno degli anni di durata delle convenzioni, ammontano ad euro 72.685.642 per la soc. Tirrenia ed euro 55.694.895 per la soc. Siremar.

L'art. 1 comma 5 bis lett. f) della legge n. 163 del 2010 prevede che sono "fatti salvi" gli schemi di convenzione di Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar Sicilia Regionale Marittima S.p.A., approvati con decreto interministeriale in data 10 marzo 2010, e che le relative convenzioni saranno stipulate dal Ministero concedente con i soggetti che risulteranno aggiudicatari dei compendi aziendali delle suddette società.
Detti schemi, sulla base della citata normativa, sono stati oggetto del bando di gara per la privatizzazione delle due società, e sono stati, altresì, notificati ufficialmente alla Commissione UE, con cui è stato concordato l'intero iter di privatizzazione.
La disposizione, per assicurare certezza sulla modalità di definizione della procedura di privatizzazione e consentire di definire in tempi brevi l'iter per la sottoscrizione delle Convenzioni, prevede l'approvazione "ope legis" delle stipulande convenzioni e che le stesse producono effetti a far data dalla sottoscrizione.
La disposizione, pertanto, non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.
Comma 20 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile istituzioni scolastiche. La norma proposta prevede la riduzione del numero degli ambiti scolastici da 2.928 (anno scolastico 2010/2011) a 2.000, con conseguente riduzione della spesa per compensi ai revisori dei conti ed, eventualmente, di altre spese di funzionamento.

In via prudenziale, i risparmi derivanti dalla presente disposizione saranno accertati a consuntivo, una volta ridefiniti gli ambiti territoriali scolastici.

Titolo II

Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali

Art. 7

Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri

Comma 1 - Riduzione spese di funzionamento della Presidenza del consiglio dei Ministri. La disposizione prevede un intervento di riduzione delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri pari a 5 milioni per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Inoltre, la norma prevede ulteriori interventi riduttivi a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con risparmi complessivi a regime di 50 milioni di euro. Di tali risparmi complessivi 10 milioni sono relativi al contenimento delle spese di funzionamento della PCM e si concretizzano mediante analoga riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo n. 303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge n.183 del 2011, mentre 40 milioni sono da riferire al contenimento delle spese delle strutture di missione e delle politiche dei Ministri senza portafoglio e Sottosegretari. Le somme disponibili, derivanti da quest'ultime riduzioni sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato, con un corrispondente effetto di miglioramento sui saldi.

Comma 3 - Strutture tecniche di missione PCM. Le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 7, prevedono la soppressione di tre strutture istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: la Segreteria tecnica dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, il Progetto Opportunità delle Regioni in Europa (PORE) e l'Unità per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo nonché il riordino dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione da integrare, eventualmente, fino ad una percentuale massima del 30% calcolata sul personale appartenente alla soppressa Segreteria tecnica. La soppressione e il riordino di dette strutture comporta un risparmio di spesa, che concorre al raggiungimento degli obiettivi programmati di

finanza pubblica fissati per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, stimato in circa 1,4 milioni di euro, per l'anno 2012, ed euro 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, così ripartito:

RISPARMIO DERIVANTE DALLA SOPPRESSIONE DELLE STRUTTURE DI MISSIONE		
STRUTTURE DI MISSIONE	*RISPARMIO ANNUO LORDO (In euro)*	*RISPARMIO PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2012 (In euro)*
Progetto Opportunità delle Regioni in Europa (PORE)	1.768.098,65	589.366,22
Segreteria tecnica dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione	1.287.329,16	429.109,72
Unità per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo	1.147.493,56	382.497,85
TOTALE	4.202.921,37	1.400.973,79

Comma 5 - Agenzia Industrie Difesa. e Professionalizzazione FF.AA.. La disposizione prevede una riduzione di 500 mila euro per l'anno 2012, di 1,2 milioni di euro nell'anno 2013 e di 1 milione di euro nell'anno 2014, dei contributi in favore dell'Agenzia Industrie Difesa, ulteriore rispetto a quella già operata dall'articolo 5, comma 2, lettera e), n. 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13. Viene disposta, inoltre, una riduzione di 56 milioni di euro, per il 2012, del rifinanziamento per la c.d. "professionalizzazione" delle Forze Armate.

Comma 7- Stage difesa. La disposizione prevede la riduzione di 5,6 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, concernente la realizzazione di corsi di formazione a carattere teorico-pratico rivolti ai giovani e denominati "Vivi le Forze armate".

Comma 8 . Dispone la riduzione di 17,9 milioni di euro, a decorrere dal 2012, delle dotazioni del fondo di cui all'articolo 612 del codice dell'ordinamento militare, concernente la ripartizione delle risorse per le quali non si dà più luogo alle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Comma 9. Prevede la riduzione di 8,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2013, delle dotazioni fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare, destinato a fronteggiare eventuali deficienze sui capitoli concernenti il pagamento degli emolumenti al personale, ai fornitori e agli altri creditori, ovvero deficienze di cassa dipendenti da cause di forza maggiore da dolo e o negligenza da parte di agenti dell'Amministrazione.

Comma 10. La norma non comporta effetti finanziari in quanto si limita a prevedere il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze su contratti di forniture pluriennali

Comma 11 - Contributi a favore di radio e tv locali. La norma riduce strutturalmente le spese per trasferimenti di parte corrente relative ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale per un importo di 30 milioni a decorrere dal 2013. In particolare sono ridotti gli importi di cui

all' articolo 27, comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dall'articolo 145, comma 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Commi da 12 a 15 (obiettivi ministeri) I commi da 12 a 15 prevedono taluni interventi sulle amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dall'anno 2013, volti ad assicurare una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato 2.

In particolare, in analogia con quanto già previsto dal decreto-legge 98 del 2011, la norma in esame prevede che i Ministeri propongano, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013 – 2015, le iniziative legislative necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa fissati nella suddetta tabella. Ai fini del rispetto degli obiettivi medesimi, gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi proposti saranno sottoposti a verifica del Ministro dell'Economia e della Finanze.

Nelle more della definizione dei suddetti interventi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascuna Amministrazione. Nel caso in cui le proposte di interventi correttivi formulate non risultino adeguate al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati, con la prossima legge di stabilità, il Ministero dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie già accantonate, al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La ripartizione per Ministero della riduzione di spesa tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2013-2015.

Comma 16- Fondo compensazione effetti attualizzazione contributi pluriennali. La disposizione prevede la riduzione, in termini di sola cassa, della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per l'importo di 500 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, al fine di assicurare la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal provvedimento in esame.

Comma 17. Il comma prevede la riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, per l'importo di 94 milioni di euro per l'anno 2012.

Comma 18. Prevede la riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per l'importo di 39 milioni di euro per l'anno 2012.

Comma 19. Prevede, la riduzione della dotazione del Fondo partecipazione missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'importo di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Commi 20 e 21. La norma modifica uno dei criteri di alimentazione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 stabilito dal decreto-legge n. 74/2012.
In particolare viene soppresso il criterio di alimentazione del fondo per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, attraverso la riduzione delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225/1992, come da ultimo modificata dal D.L. n. 59/2012, e viene integralmente sostituito mediante quota parte delle complessive riduzioni di spesa previste dal presente decreto. La disposizione comporta pertanto una maggiore spesa di un miliardo di euro per gli anni 2012 e 2013, con effetto su tutti i saldi di finanza pubblica.

Comma 22. Viene previsto l'accesso in modalità telematica del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno al registro delle imprese nonché agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio. La disposizione esclude espressamente l'onerosità dell'accesso, in linea con quanto previsto dall'art. 50 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Non si rilevano pertanto effetti finanziari.

Comma 23 - Riduzione Tab. B. La disposizione riduce lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

In particolare sono previste le seguenti riduzioni degli stanziamenti (in euro):

2012	2013	2014 e seguenti
67.988.000	91.217.000	95.645.000

Commi 24 e 25 – Centro tipologico nazionale. L'Accordo di programma stipulato il 15 luglio 2004 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comune di Catanzaro, Provincia di Catanzaro e Regione Calabria prevedeva il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale, provvisoriamente attivato presso la sede di Cadriano (BO), nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.

Tale Accordo prevedeva lo stanziamento di 5 milioni di euro da parte del MIT per la realizzazione, l'attivazione e lo sviluppo del Laboratorio in parola.

A seguito dell'Accordo è stata costituita la Società per azioni Centro Tipologico Nazionale con capitale sociale pari a 120.000 € e compagine sociale paritaria al 25% composta da MIT, Comune di Catanzaro, Provincia di Catanzaro e Regione Calabria.

A seguito del mancato rispetto, da parte degli altri Enti contraenti, degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, il Ministero ha ritenuto di procedere all'annullamento di tale Accordo con la contestuale richiesta di scioglimento e messa in liquidazione del Centro Tipologico Nazionale S.p.A..

Tale annullamento permetterà un recupero di 5 milioni di euro giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti.

Comma 26. Lettera a) Per lo svolgimento delle attività istituzionali sono assegnate alla Direzione per le Dighe risorse finanziarie sul capitolo di funzionamento n. 1290 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provengono in massima parte dalle contribuzioni dei concessionari (art. 2 D.L. 262/2006). Negli ultimi anni, dopo la soppressione del Registro Italiano Dighe e il passaggio delle competenze e della struttura al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in una fase di organizzazione precaria, non è stato possibile effettuare la programmazione della spesa secondo efficacia ed esigenze per cui gran parte delle risorse sono andate in economia. Per tale motivo si ritiene possibile **solo per l'anno 2012** limitare la facoltà di riassegnare le risorse provenienti dalla contribuzione dei concessionari, disponendo che una quota degli introiti che affluiscono nel predetto anno a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, *pari a ad euro 2.500.000,* resti acquisita al bilancio dello Stato.

Lettera c) Sono soppressi i contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi previsti dalla legge 549/1995 relativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La norma comporta la soppressione delle risorse iscritte in bilancio sul capitolo 1952 pari a circa 53.400 per l'anno 2012 e pari a circa 91.000 euro a decorrere dal 2013 già al netto della riduzione disposta ai sensi del DL 16 del 2012. Le somme erano destinate all'Aeroclub d'Italia, ente

pubblico non economico sottoposto alla vigilanza di più Amministrazioni che svolge in ambito aeronautico funzioni di promozione della cultura, della formazione e del turismo e all'Istituto Nazionale di Navigazione.

Comma 27. La norma proposta è di carattere ordinamentale in quanto prevede la predisposizione di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative e dei rapporti con le comunità, alle quali si rivolge il Miur.

Comma 28. Relativamente al presente comma si evidenzia come il servizio di iscrizioni *online* alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è stato già sperimentato nel corrente anno scolastico per le iscrizioni all'anno scolastico 2012-2013 attraverso il portale "Scuola in chiaro". Anche in questo caso si tratta di un applicativo messo a disposizione dal Miur alle famiglie italiane e che consente di avere una fotografia completa di tutte le scuole presenti sul territorio, in termini di localizzazione, di servizi offerti dalle scuole e di tutte quelle informazioni che possono essere utili alle famiglie al momento dell'iscrizione dei propri figli a scuola (Piano offerta formativa, docenti in servizio, età degli stessi, rilevazione degli esiti scolastici).

Il portale Scuola in chiaro è stato implementato con le risorse già a disposizione del Miur nell'ambito del sistema informativo del Ministero e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; anche in questo caso, come per i commi precedenti, si produrranno invece notevoli risparmi sia per le famiglie che potranno effettuare l'iscrizione dei propri figli a scuola comodamente da casa sia per le scuole che non avranno necessità di usare carta o altri materiali di consumo in quanto il processo sarà completamente dematerializzato.

Commi 29-31. Con riferimento alle disposizioni contenute nei presenti commi, si rileva che già dall'anno scolastico appena trascorso il Miur ha messo a disposizione il Servizio "Scuola mia", un applicativo che consente una facilitazione dei rapporti tra famiglie e scuole. Grazie a questo applicativo è possibile tra l'altro procedere alla prenotazione dei colloqui, alla visualizzazione e alla stampa delle pagelle digitali, alla comunicazione delle assenza degli studenti e alle varie comunicazioni di servizio dalle scuole alle famiglie.

Tale applicativo è stato predisposto grazie ad un protocollo di intesa tra Miur e DIT nell'ambito del piano *e-gov* e del miglioramento dei servizi offerti all'utenza; essa pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi comporta un notevole risparmio di tempi e di materiale per le scuole e una fruizione più facile di tutti i servizi offerti da parte delle famiglie.

Comma 32 – reca la disposizione di invarianza finanziaria.

Comma 33 (Tesoreria scuole) La liquidità delle scuole statali non è depositata presso la tesoreria statale. Ciascuna scuola provvede in autonomia a sottoscrivere una convenzione di cassa con una banca scelta mediante procedure ad evidenza pubblica, con redditività e servizi molto differenziati a seconda della capacità negoziale delle singole scuole.

Dall'attribuzione dell'autonomia (e da prima nel caso degli istituti tecnici e professionali) le scuole hanno acquistato i servizi di incasso e pagamento sul mercato (banche commerciali), curando la procedura per proprio conto. Si è quindi giunti a situazioni molto diverse sul territorio. Da un'indagine ascientifica pare che i tassi attivi applicati si aggirino spesso attorno al 0,15%.

La dispersione del fondo cassa tra le scuole, in rapporto alla dimensione delle stesse espressa in alunni, è elevatissima.

Considerata la rilevanza della giacenza media (900mln) si ritiene utile assoggettare le scuole statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984, con il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale.

A seguito dell'introduzione del Cedolino Unico (cfr. art. 2 c196 LF2010), le somme destinate alla remunerazione dell'accessorio del personale scolastico non sono più comprese nel bilancio delle scuole, bensì rimangono in Tesoreria.

Le scuole al 31 dicembre 2011 dovevano ancora pagare 206 milioni per accessorio al proprio personale, in corrispondenza ad assegnazioni ricevute prima dell'entrata in vigore del Cedolino Unico. Conseguentemente, ci si può attendere una pari riduzione del livello medio di giacenza di cassa, che quindi verosimilmente si attesterà a circa 900 milioni. Si noti che il comma 6 della norma in esame non ha effetti sull'ammontare delle somme portate sul sistema di tesoreria, considerato che le erogazioni alle scuole per le supplenze oggi sono effettuate per lo più il mese successivo a quello dell'insorgenza della relativa obbligazione giuridicamente perfezionata.

I benefici attesi dal passaggio alla Tesoreria sono:

minore ricorso al debito pubblico. Ipotizzando una giacenza minima di 900 milioni di euro ed un tasso per il ricorso al mercato del 3,13% nel 2012, 4.38% nel 2013 e 5,01% nel 2014 si otterrebbe una riduzione della spesa per interessi sul debito pubblico pari a circa 4 milioni per il 2012 (2/12 del totale annuo al netto della ritenuta fiscale), 31 milioni di euro nel 2013 e 36 milioni nel 2014. L'impatto sull'avanzo/deficit è ovviamente minimo, per quanto comunque positivo.

I benefici sopra indicati sono parzialmente compensati:

- dagli interessi che lo Stato dovrà pagare sulle entrate proprie delle scuole che saranno depositate sul sottoconto fruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica. Sotto il profilo finanziario l'importo è peraltro trascurabile tenuto conto che la percentuale di disponibilità finanziaria sui conti delle istituzioni scolastiche derivanti da entrate proprie risulta indicativamente pari al 2% del totale (rilevazione dal sistema SIDEBI). Si stima quindi che gli oneri conseguenti alla remunerazione del sotto conto fruttifero possano ammontare a circa 145 mila euro annui, al netto della ritenuta fiscale.

- dai minori interessi percepiti attualmente dalle scuole sui conti correnti bancari, che potrebbero ammontare a circa 1,4 milioni annui, tenendo conto del tasso applicato dello 0.15% soprarichiamato.

- da eventuali maggiori oneri per il servizio di cassa da affidare a intermediari (banche o poste), non quantificabili in questa sede.

Prudenzialmente non si scontano effetti positivi in termini di minori interessi. Pertanto la norma comporta benefici solo in termini di fabbisogno per l'anno 2012.

dati in milioni di euro

	2012			2013			2014		
	SNF	Fabbisogno	Indebitam	SNF	Fabbisogno	Indebitam.	SNF	Fabbisogno	Indebitam.
Riversamento in Tesoreria	-	- 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento interessi	-	-	-	-	-	1,40	0,14	-	1,40
Oneri debito pubblico	- 4,00	- 4,00	- 4,00	- 31,00	- 31,00	- 31,00	- 36,00	- 36,00	- 36,00

Comma 37. Nei Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche vengono fatti confluire i fondi da ripartire di parte corrente utilizzati per finanziare interventi a favore del settore istruzione, al fine di poterne tener conto per tempo rispetto l'inizio dell'anno finanziario nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle scuole, anziché dover attendere i relativi decreti di riparto per 10/11 mesi. Il disposto dei commi in questione non ha ovviamente riflessi sul livello delle spese, limitandosi ad introdurre una nuova modalità di gestione delle stesse. Conseguentemente, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Comma 38. Si prevede che il pagamento delle supplenze brevi sia disposto con un meccanismo simile a quello utilizzato per il pagamento del Cedolino Unico. Tale meccanismo, pur continuando a garantire il rispetto del limite di spesa assegnato a ciascuna istituzione scolastica, permette di demandare la liquidazione e il pagamento dei compensi ad una struttura, il MEF/SPT, che gestisce decine di milioni di transazioni l'anno, coi conseguenti vantaggi in termini di precisione e rapidità. Poiché l'ammontare delle risorse assegnate alle scuole non muterebbe in conseguenza della nuova norma, che infatti cambia unicamente le modalità di pagamento lasciando ogni altra cosa invariata, la norma medesima non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Si noti che il comma in questione comporta effetti positivi sul debito pubblico a seguito del rientro in tesoreria della liquidità affidata alle scuole per la remunerazione dei supplenti brevi e saltuari. Detti effetti sono stati già computati nella RT ai commi da 33 a 36.

Commi 39-40. Ognuno dei cento ambiti scolastici territoriali già corrispondente, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 300/1999, ad un Provveditorato provinciale agli studi, è titolare di un conto corrente infruttifero di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato.

Ogni conto corrente è a sua volta suddiviso in tanti sotto-conti in corrispondenza ai capitoli di bilancio di contabilità generale che lo alimentano. Sui vari sotto-conti di contabilità speciale, vengono emessi ordini di pagare, sia a favore delle necessità degli uffici dell'Amministrazione che a favore di altri beneficiari tra cui principalmente singole istituzioni scolastiche sia statali che paritarie.

Le somme presenti in contabilità speciale derivano da impegni di spesa assunti in contabilità generale e quindi sono già finalizzate all'assolvimento di una precisa obbligazione giuridica. Ai sensi dell'art. 29 comma 6 della legge 448/1998, le somme disponibili presso le contabilità speciali scolastiche non erogate al 31 dicembre alle scuole sono utilizzate nell'esercizio successivo nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle medesime. Ciò pone una deroga al criterio generale del versamento alle entrate dello Stato delle giacenze presenti sulle contabilità speciali dei Ministeri a fine esercizio.

L'analisi dei dati relativi la giacenza ha condotto l'amministrazione nel 2007 a modificare il circuito della spesa, provvedendo all'invio diretto alle scuole di gran parte dei fondi ad esse destinati, senza quindi farli più transitare nelle contabilità speciali. Da qui la marcata riduzione, dal medesimo anno, nell'ammontare di entrate, giacenze ed uscite nelle e dalle contabilità speciali.

Infatti, a seguito dell'art. 1 comma 601 della L296/2006, la giacenza complessiva nei conti correnti di contabilità speciale è diminuita da 1,8 miliardi sino, al primo gennaio 2012, a 423 milioni. Contemporaneamente, il tempo necessario per accreditare le somme occorrenti alle scuole per il loro funzionamento è passato da una media di un anno a un mese.

Questo risultato è stato reso possibile anche grazie all'implementazione di un nuovo sistema informativo grazie al quale è possibile provvedere all'assegnazione dei fondi alle scuole sulla base di criteri certi, obiettivi ed uniformi, in tempi rapidi, con l'impiego di sei unità di personale in luogo delle più di 200 precedenti.

Le somme disponibili sulle predette contabilità speciali, quantificate in euro 423 milioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015,e la restante parteè versata nell'anno 2016 per essere annualmente riassegnate , al netto dei 30 milioni di euro di cui al successivo comma 40, ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Infine, con l'art. 48, comma 1-ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, si è concessa all'Amministrazione la facoltà di rifinalizzare al funzionamento delle scuole le giacenze comunque rimaste nei conti correnti di contabilità speciale non corrispondenti ad obbligazioni in essere.

La legge di stabilità per il 2012 ha concesso al Ministero di dare nuova applicazione al citato art. 48 comma 1-ter. Questa possibilità, a seguito della norma proposta, non verrà usata per quota parte delle giacenze pari a 30 milioni, che verrebbero versati alle entrate dello Stato.

La norma comporta, pertanto, l'incremento delle entrate per lo Stato nella misura di euro 30 milioni nell'e.f. 2012, con corrispondente effetto positivo solo in termini di saldo netto da finanziare.

Comma 41. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri in capo alle finanze pubbliche, limitandosi a semplificare le modalità con cui si fa pervenire ai Comuni il contributo previsto per legge alle spese sostenute dagli stessi per la mensa gratuita in favore del personale scolastico. Tale contributo è pari a legislazione vigente a circa 62,7 milioni, iscritti nello stato di previsione del Miur sui fondi per le competenze dovute al personale supplente breve e saltuario, per la mensa scolastica, per le aree a rischio a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica.

Comma 42. Tale modifica conserva l'attuale limite, ma lo riferisce alla contribuzione a carico degli studenti regolari dei corsi di laure a di laurea magistrale e lo rapporta alla somma complessiva dei finanziamenti correnti ministeriali destinati alla realizzazione delle attività di didattica e ricerca di cui beneficiano gli studenti iscritti.

La nuova disposizione non determina automaticamente alcun incremento di contribuzione a carico degli studenti, ma consentirebbe di:

- uniformare la platea di riferimento degli studenti a quella su cui sarà determinato il costo standard per studente (d.lgs. n. 49/2012) che fa riferimento, appunto, agli studenti regolari (sono circa il 65% degli studenti iscritti);
- consentire l'incremento della contribuzione studentesca in misura direttamente proporzionale alla capacità degli atenei di attrarre finanziamenti statali in misura sempre maggiore assegnati sulla base della valutazione dei risultati della didattica e della ricerca.

Art. 8

Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali

Comma 1. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia sotto il profilo finanziario che delle risorse umane e strumentali utilizzate.
Anzi, con specifico riferimento agli obiettivi previsti dalla norma in esame, si rappresenta che, dalla loro attuazione, deriveranno minori oneri per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo e concorreranno ai risparmi di cui al comma 3.
In proposito, si rappresenta quanto segue.
Al punto a) è prevista un'ulteriore estensione ed utilizzazione di carte elettroniche istituzionali, al fine di favorire l'efficienza dei pagamenti e dei rimborsi a cittadini ed utenti, finalità questa, peraltro, già contemplata all'articolo 4 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
La previsione di cui al punto b), in cui è stabilito che, in caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura, è tesa anch'essa alla graduale riduzione dei costi connessi alle attività di carattere informatico.
Le disposizioni di cui ai punti c), d), e), g) sono finalizzate ad una immediata riduzione delle spese attraverso, rispettivamente, la razionalizzazione dei costi per comunicazioni cartacee (con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50% delle spese sostenute nell'anno 2011), per la telefonia mobile e fissa, per i canali di collaborazione istituzionale mediante lo scambio dei dati a titolo gratuito e non oneroso e, infine, per la progressiva

dematerializzazione degli atti, al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30% dei costi di conservazione sostenuti nell'anno 2011.
Relativamente, poi, al punto f), nello stesso è contenuta la previsione tesa alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare strumentale attraverso l'ottimizzazione degli spazi, ai fini dell'accorpamento di personale e la riduzione degli uffici.

Comma 3 – Riduzione consumi intermedi enti. Per quanto riguarda gli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, è previsto, in analogia a quanto indicato per le Amministrazioni centrali dello Stato, un programma di riduzione dei consumi intermedi, fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni.

Si precisa che la disposizione include nel suddetto novero degli enti e delle amministrazioni interessati le autorità indipendenti ed esclude le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, gli enti del servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca di cui all'allegato 3. Restano altresì esclusi gli enti vigilati dai suddetti enti territoriali.

Al fine di assicurare la realizzazione del suddetto programma, la misura della suddetta riduzione è innanzitutto stabilita calcolando, per ciascuno degli enti e delle amministrazioni che ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, una riduzione pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013, da calcolare sull'ammontare della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Tale misura, in linea generale, è prioritariamente applicata, ove possibile, attraverso una corrispondente riduzione dei trasferimenti medesimi.

Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione nel corso del 2012 la predetta riduzione non risultasse possibile, a seguito della riduzione o dell'azzeramento delle disponibilità relative ai suddetti trasferimenti dal bilancio dello Stato, per gli enti interessati interviene la disposizione di cui al terzo e a quarto periodo, che prevede il versamento annuale delle relative risorse ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato

Al fine di assicurare il concorso alla riduzione della spesa per consumi intermedi nelle misure indicate anche da parte dei restanti enti ed amministrazioni dotati di autonomia finanziaria che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, le relative risorse derivanti dalle riduzioni percentuali calcolate sulla spesa per consumi intermedi dell'anno 2010, sono versate annualmente al citato capitolo dell'entrata.

In ordine ai citati enti di ricerca indicati nell'apposito allegato, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate, per il complessivo importo di 33,1 milioni di euro per l'anno 2012 e di 88,4 milioni di euro a decorrere dal 2013. Anche per detti enti, nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, interviene la richiamata disposizione che prevede il versamento annuale delle relative risorse al ripetuto capitolo dell'entrata.

Per quanto riguarda l'ammontare dei risparmi per i restanti enti interessati , al netto di quello della tabella degli enti di ricerca, in sede di prima approssimazione, considerato il valore dei consumi intermedi registrato nei bilanci consuntivi 2010, si ritiene prudenziale una stima degli effetti positivi dei risparmi derivanti dalla citata normativa nell'ordine di almeno 140 milioni di euro per l'anno 2012 e 373 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

Pertanto, l'ammontare complessivo dei suddetti risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 3, è valutabile in almeno 173,1 milioni di euro per l'anno 2012 e 461,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Art. 9

Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione dii enti, agenzie ed organismi

Introduce l'obbligo, da parte degli enti territoriali, di soppressione o accorpamento di enti, agenzie e organismi di qualsiasi natura giuridica, che esercitano funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Tali operazioni dovranno comunque portare ad una riduzione degli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento.

E' fatto, altresì, divieto agli enti locali di istituirne di nuovi, al fine di evitare duplicazioni di strutture e favorire la riduzione della spesa pubblica

Il comma 2 dell'articolo rimanda alla Conferenza unificata il compito di procedere, entro tre mesi,dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla ricognizione dei soggetti a cui si applica l'obbligo in parola. Nell'ambito della stessa sede, dovranno essere indicati criteri e tempistiche circa l'attuazione della disposizione in parola. In caso di mancata attuazione, i soggetti in argomento sono soppressi automaticamente.

In assenza della esatta individuazione degli enti di cui trattasi, e della relativa quantificazione degli oneri finanziari a carico rispettivamente del bilancio degli enti territoriali, non è possibile quantificare gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

L'effettivo risparmio che scaturirà dalla procedura di razionalizzazione in argomento potrà essere quantificato, quindi, solo a posteriori.

Art. 10

Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio

La disposizione è volta a razionalizzare l'esercizio delle funzioni statali sul territorio, prevedendo che le Prefetture UTG assicurino le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato. In particolare, si prevede un processo di riorganizzazione delle funzioni logistiche e strumentali degli uffici periferici statali, con particolare riferimento a quelle relative a gestione del personale, controllo di gestione, economato, gestione dei sistemi informativi informatizzati ed altre, per le quali si prevede la possibilità dell'esercizio unitario. Eventuali effetti di risparmio potranno essere verificati a consuntivo.

Art. 11

Riordino delle scuole pubbliche di formazione

Comma 1 lettera i) La disposizione è finalizzata, tra l'altro, ad operare una razionalizzazione delle spese di funzionamento e di personale sostenute dalle scuole destinate alla formazione e all'aggiornamento dei dipendenti pubblici, nonché al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione. Eventuali riduzioni di spesa potranno essere verificate a consuntivo.

Comma 2 Prevede che con uno più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge, si provveda al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1. I risparmi derivanti dalla disposizione potranno essere determinati soltanto a consuntivo.

Art. 12

Soppressione di enti e società

Commi da 1 a 6 - Soppressione dell'Inran. Con la presente disposizione viene soppresso l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), ente sottoposto alla vigilanza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Per effetto di tale soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni e i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 454/1999. Sono attribuite all'Ente risi le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Le risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite, rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi.

Vengono inoltre soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA. Come noto l'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aveva disposto la soppressione dell'Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE) e dell'Istituto Nazionale delle Conserve Alimentari (INCA) e l'attribuzione delle relative funzioni e risorse all'INRAN.

Il nuovo organico del CRA, quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN (che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca), è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca.

Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi dell'art. 7, comma 20, del citato decreto-legge n. 78/2010, è posto in mobilità ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.

Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure sopra descritte potranno essere rilevati prudenzialmente solo a consuntivo.

Comma 7 - Riordino AGEA. L'agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA-, ente pubblico non economico, istituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria. Essa è assoggettata alla vigilanza del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali ed al controllo della Corte dei Conti.

Con la norma si trasferiscono le funzioni di coordinamento degli organismi pagatori, di cui all'art. 6, comma 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, dall'AGEA al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. A tal fine, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso il MIPAAF nonché il nuovo assetto organizzativo dell'AGEA con una riduzione della dotazione organica in misura del 50% per il personale dirigente di prima fascia e del 10% per il personale dirigente di seconda fascia; in ogni caso, la consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso l'AGEA, costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia. Allo scopo di contenere la spesa di funzionamento si ridefinisce la nuova struttura di governance e di controllo dell'ente, prevista dall'art. 9 del decreto legislativo n. 165/1999. Con successivi decreti, si procede all'adozione del nuovo statuto dell'Agenzia e alla determinazione dei compensi ai nuovi organi.

Circa le risorse umane, con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata un'apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Inoltre, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la propria dotazione organica sulla base delle unità di personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione.

Il personale di ruolo dell'AGEA trasferito al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole alimentari forestali è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Dalle disposizioni inerenti il personale non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali risparmi di spesa potranno essere accertati a consuntivo.

Comma 19 - Semplificazione della procedura per l'emanazione dei regolamenti aventi ad oggetto il riordino, la trasformazione e la soppressione di enti ed pubblici. Si tratta di un intervento volto a semplificare l'emanazione dei regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, modificando il soggetto titolare del potere di proposta (il Presidente del Consiglio dei Ministri e non più il Ministro interessato), il quale può agire anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, e derogando, fino al 31/12/2012, alle norme che prevedono l'acquisizione dei pareri parlamentari. Non si rilevano effetti finanziari.

Comma 20 - Organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni. La disposizione conclude l'iter procedurale previsto dall'articolo 29 del D.L. 233/2006 e dall'articolo 68 del D.L. 112/2008 rivolto ad una graduale riduzione della spesa per organismi collegiali fino al completo trasferimento delle attività degli stessi agli uffici delle Amministrazioni presso i quali risultano istituiti. Considerato che ai sensi del citato articolo 68 l'ultima proroga per tali organismi non poteva eccedere i due anni, la quasi totalità degli stessi esauriscono la propria operatività entro il secondo semestre dell'anno 2012. Gli effetti finanziari derivanti soprattutto dalla riduzione delle spese di funzionamento e dei rimborsi spese o gettoni di presenza, laddove previsti ai sensi dell'articolo 6, del D.L. 78/2010, verrebbero a prodursi a scadenza degli organismi. Pertanto, eventuali economie sono rilevabili solo a consuntivo. La disposizione ha comunque effetti migliorativi in termini di snellimento di procedure e di alleggerimento degli apparati amministrativi.

Comma 21 Soppressione dell'organismo di indirizzo – odi. La disposizione non produce effetti finanziari atteso che ai componenti non vengono corrisposti compensi, altri emolumenti o rimborsi. Per il funzionamento si provvede con le ordinarie risorse della Ragioneria Territoriale di Verona. La soppressione dell'Organismo rientra nel quadro di riduzione e razionalizzazione delle strutture amministrative. Inoltre le funzioni precedentemente svolte dall'ODI sono esercitate dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di specifica intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Comma 23 CITES - Gli effetti finanziari di contenimento della disposizione non vengono quantificati in quanto i risparmi risultano di limitata entità e relativi alla sola soppressione dei compensi, rimborsi ed emolumenti da corrispondere ai componenti (15 unità) della Commissione. Alle spese di funzionamento si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie del Ministero dell'ambiente. La disposizione, comunque, produce un effetto indiretto di contenimento atteso che, confermando permanentemente l'operatività dell'organismo, verrebbe garantito l'assolvimento

degli obblighi internazionali derivanti dell'articolo I, primo comma, lettera f) della convenzione di Washington e dal regolamento (CE) n. 338/57 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; adempimenti che qualora disattesi determinerebbero sanzioni per lo Stato italiano.

Comma 24 Liquidazione di Arcus s.p.a. La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, ma, anzi, è destinata a determinare significativi risparmi di spesa, in quanto sopprime la società ARCUS spa, a totale partecipazione pubblica, riportando nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione del Ministero per i beni e le attività culturali le attività finora demandate alla suddetta società, che viene, pertanto, posta in liquidazione. In via prudenziale, si ritiene di poter accertare tali risparmi solo a consuntivo, in analogia con altre norme di soppressione di enti e liquidazione di società.

Viene, altresì, previsto il trasferimento dei beni residuanti dalla liquidazione della società al Ministero per i beni e le attività culturali che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla predetta società. Inoltre, le disponibilità finanziarie residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione degli interventi già contrattualizzati ed eventualmente non conclusi al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da realizzare secondo le modalità di cui al comma 7. I contributi pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in erogazione diretta per le finalità di cui al comma 38 e secondo la procedura ivi prevista.

Comma 31 Trasformazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e trasferimento della Cineteca Nazionale. La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, ma, anzi, è destinata a determinare significativi risparmi di spesa, in quanto sopprime una fondazione formalmente di diritto privato ma che utilizza nella quasi totalità risorse pubbliche (soprattutto provenienti dal Fondo Unico per lo Spettacolo).

La proposta ha come obiettivo la razionalizzazione e ottimizzazione delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle strutture facenti parte della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. Tale obiettivo è perseguito con la soppressione della Fondazione e l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali di un Istituto centrale "Centro sperimentale di cinematografia", ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. A tale riguardo, si fa presente che la previsione dell'istituzione di un Istituto centrale trova compensazione nella contestuale soppressione dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. La compensazione del maggior onere derivante da detta istituzione è comunque assicurata dalla contestuale soppressione del posto dirigenziale presso l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, che risulta effettivamente coperto.

Gli obiettivi dell'intervento sono quelli di diminuire il contributo annuo a carico del Fondo Unico per lo Spettacolo, di conseguire risparmi di spesa complessivi per il Ministero di circa 2 milioni di euro e, parallelamente, di potenziare le linee di attività fondamentali (Scuola Nazionale di Cinema e Cineteca Nazionale); l'azzeramento degli oneri relativi a Consiglio di amministrazione, collegio dei revisori e organismo di vigilanza; la focalizzazione dei dipendenti sulle sole attività di *core business*; risparmi connessi al venir meno del personale dirigenziale; accentramento al Ministero e razionalizzazione di tutte le attività strumentali e di supporto.

Quanto agli aspetti di personale, la disposizione in esame prevede il transito nei ruoli ministeriali limitatamente ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato appartenenti alle qualifiche non dirigenziali e, comunque, previo espletamento di apposita procedura selettiva. Vengono, altresì, previste disposizioni attuative volte ad assicurare che dal predetto transito e, in generale, in relazione ai rapporti di lavoro, non derivino nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In via prudenziale, si ritiene di poter accertare tali risparmi solo a consuntivo, in analogia con altre norme di soppressione di enti e liquidazione di società.

Comma 39- Durata degli incarichi dei commissari liquidatori di enti pubblici. Sono stabiliti precisi limiti temporali alla durata degli incarichi dei commissari preposti alle gestioni liquidatorie di enti vigilati dallo Stato.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, decorso un congruo periodo dall'inizio della liquidazione, le residue attività, prettamente di natura esecutiva e adempimentale, non necessitano della presenza di un commissario, cui va corrisposto un compenso, ma possono essere svolte dagli uffici delle amministrazioni competenti per materia con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 41 - Ente nazionale per il microcredito Con l'art. 8, comma 4 bis, della legge 12 luglio 2011, n. 106, il Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito, è stato eretto ad ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile denominato Ente Nazionale per il Microcredito. Il contributo per il funzionamento dell'Ente era stato fissato in euro 1.800.000 dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ed iscritto nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, amministrazione vigilante.

Con la norma si sopprime l'Ente Nazionale per il Microcredito e si affida ad un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, delegato dal Ministro, la gestione della liquidazione delle attività dell'ente soppresso.

Il costo degli organi e del Segretario generale dell'Ente è pari complessivamente ad euro 351.800 annui, così determinato:

- Assegni al Presidente euro 108.000
- Compensi ed indennità agli organi euro 50.000
- Compensi ai revisori euro 16.500
- Segretario generale euro 177.300

Mediante l'abrogazione dell'articolo 8, comma 4-bis del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e delle eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione si elimina la contribuzione da parte del bilancio dello Stato all'Ente pari ad euro 1.800.000 annui.
Inoltre, la disposizione prevede il trasferimento, del personale a tempo indeterminato di ruolo in servizio presso l'Ente nazionale per il microcredito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dello sviluppo economico.
Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali risparmi di spesa potranno essere accertati solo a consuntivo.

Commi 49-58 - Associazione Italiana studi cooperativi Luigi Luzzatti. I commi dispongono la soppressione dell'Associazione Italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti". L'Associazione nasce nel 2009 (legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 10, comma 10), con socio unico il Ministero dello sviluppo economico, titolare della funzione di indirizzo e vigilanza, per trasformazione dell'omonimo Istituto italiano di studi cooperativi, costituito con altra denominazione nel 1925 e successivamente interessato da una serie di trasformazioni, per via normativa, che hanno via via investito la denominazione, le finalità e la natura giuridica.

La proposta normativa appare in linea con la politica di risparmio legata alla spending review, ponendosi quale misura di revisione e razionalizzazione della linea di spesa sul sistema cooperativo.

Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 59 - Fondazione Valore Italia. Le disposizioni prevedono la soppressione della "Fondazione Valore Italia", costituita nel 2005 dal Ministro delle attività produttive con lo scopo di 'realizzare, gestire e favorire l'attività della "Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy" di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, commi 68, 69 e 70. Tale Fondazione, è stata riconosciuta dalla legge con l'articolo 33 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha disposto la destinazione alla Fondazione di risorse rilevate in 12,8 milioni di euro. Dette risorse sono andate a costituire il patrimonio della Fondazione.

Scopo della Fondazione interamente partecipata dal Ministero dello sviluppo economico, è pertanto la realizzazione dell' Esposizione permanente del design italiano, da realizzarsi, in base alle espresse previsioni del legislatore, in collaborazione con Eur Spa. Ad oltre sei anni dalla costituzione della Fondazione, lo scopo per il quale era stata costituita non è stato raggiunto, in conseguenza di una serie di difficoltà tecniche e amministrative e sono stati al contempo cumulati risultati di esercizio negativi per 3,8 milioni di euro che sono andati ad erodere il Fondo di dotazione.

Al commissario, già in carica, è affidata la gestione delle operazioni di liquidazione e gli adempimenti ad essa connessi, ai quali deve provvedere entro il termine non prorogabile del 31 dicembre 2012. Il commissario provvede, poi, alla restituzione alle entrate dello stato dell'eventuale attivo della liquidazione.

Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 71- Promuovi Italia spa. Le disposizioni sono volte a razionalizzare le attività di supporto e assistenza di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico per svolgere le proprie funzioni in materia di sviluppo delle attività produttive, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con risorse comunitarie.

Le predette attività di supporto sono attualmente affidate a due società in house, Invitalia S.p.a. e Promuovi Italia S.p.a., in virtù di disposizioni normative succedutesi nel tempo e anche a seguito del trasferimento alle medesime società dell'assistenza tecnica già prestata al Ministero dal soppresso IPI.

La razionalizzazione proposta è attuata mediante il trasferimento delle attività di supporto attualmente svolte da Promuovi Italia ad Invitalia ovvero a una delle società da essa partecipata interamente.

Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 75 - Riduzione degli oneri delle procedure di gestione e liquidazione delle società cooperative.
I commi attengono alla riduzione dei costi derivanti dalle procedure attivabili da parte del Ministero dello sviluppo economico, nei confronti delle cooperative che sono sottoposte alla vigilanza del ministero predetto. Nel complesso la disposizione è volta al contenimento dei costi delle procedure e alla contrazione dei tempi delle procedure medesime, attraverso: la riduzione del numero dei commissari; la adozione di criteri di regolazione dei compensi dei commissari liquidatori che tengano conto anche dell'efficacia e dell'efficienza della procedura.

Sotto il profilo tecnico-finanziario la norma induce generalizzati effetti positivi in termini di contenimento degli oneri amministrativi e di sostanziale miglioramento dell'impatto della procedura sul sistema delle imprese.

Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali risparmi di spesa potranno essere accertati solo a consuntivo.

Comma 78 - Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Le disposizioni prevedono la proroga di taluni termini riguardanti l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, di cui all'articolo 36 del decreto legge n. 98 del 2011.

In particolare **al comma 86, lett. a)** si prevede la proroga al 30 settembre 2012 del termine entro il quale, nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia, i compiti e le funzioni trasferiti all'Agenzia possono continuare ad essere svolti, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, dai competenti uffici delle amministrazioni statali, dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici dell'ANAS S.p.A. E' inoltre previsto che nel caso in cui entro il 31 settembre 2012 lo statuto dell'Agenzia e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia, non fossero adottati, l'Agenzia sia soppressa e le relative attività e funzioni siano trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le ulteriori disposizioni modificative sono volte ad uniformare al termine del 30 settembre 2012 i termini previsti dalla normativa vigente per il subentro dell'Agenzia ad Anas S.p.A. nelle convenzioni in essere e per il trasferimento a Fintecna delle partecipazioni detenute da Anas in società co-concedenti.

La disposizione di cui al **comma 79, lett. a),** si rende invece necessaria al fine di aggiornare, tenuto conto della nuova data prevista per il trasferimento delle funzioni dall'Anas all'Agenzia, l'effettiva consistenza del personale in servizio presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali per il quale è previsto il trasferimento all'Agenzia.

Le disposizioni non comportano effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Comma 80 (Disposizioni in materia di autotrasporto)
La disposizione interviene nell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112/2008, relativamente alla disciplina delle sanzioni dei contratti di trasporto in materia di autotrasporto di merci per conto terzi. L'attuale sistema, di natura essenzialmente interdittivo - esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge- viene sostituito da un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie la cui irrogazione viene affidata alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate, in occasione dei controlli effettuati presso le imprese.
La disposizione non comporta, pertanto, effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Comma 83 – Riduzione degli oneri delle procedure di gestione e liquidazione delle società cooperative

Viene prevista la riduzione dei costi derivanti dalle procedure attivabili da parte del Ministero dello sviluppo economico, nei confronti delle cooperative sottoposte alla vigilanza del Ministero predetto. Nel complesso la disposizione è volta al contenimento dei costi delle procedure e alla contrazione dei tempi delle procedure medesime, attraverso: la riduzione del numero dei commissari; l'adozione di criteri di regolazione dei compensi dei commissari liquidatori che tengano conto anche dell'efficacia e dell'efficienza della procedura, da valutare in termini di congruità e tempestività nei tempi di realizzazione e pertanto penalizzando gli ingiustificati ritardi; la estensione alle procedure di liquidazione coatta delle cooperative della norma prevista per le procedure di fallimento che prevede la imputazione al compenso del commissario dei compensi spettanti a soggetti da esso delegati al compimento di specifiche operazioni. Il contenimento delle spese relative alle procedure commissariali, specie quella della liquidazione coatta amministrativa, verrebbe incontro alle

esigenze del ceto creditorio che, nel contesto in cui operano le società cooperative è costituito in misura cospicua da altre imprese. Peraltro, poiché l'eventuale attivo residuo al termine della liquidazione costituisce un introito dello Stato (art. 20, comma 1, lett. d, della legge n. 59/1992), la normativa ha effetti potenziali di contenimento della spesa.

Pertanto, sotto il profilo tecnico-finanziario, la norma induce generalizzati effetti positivi in termini di contenimento degli oneri amministrativi e di sostanziale miglioramento dell'impatto della procedura sul sistema delle imprese.

Commi 81 – 85 - **Comitato centrale per l'Albo Nazionale degli autotrasportatori.** Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è inserito dall'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti operando in posizione di autonomia contabile e finanziaria.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 454/1997, il Comitato centrale "opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione".

Con la norma in parola, sul piano istituzionale, si dispone, che sia un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", ad assumere il ruolo di Presidente del Comitato, in luogo di un magistrato della Consiglio di Stato, come disponeva la norma previgente.

Ratio di tale disposizione è di ricondurre il Comitato, quale Organo del Ministero, nell'ambito di un corretto rapporto gerarchico nell'ambito del Dipartimento, di cui diviene Centro di costo, ed evitare trattamenti economici o indennità al di fuori del generale principio di onnicomprensività dello stipendio dei dirigenti.

Nello stesso modo viene previsto che anche il Vice Presidente del Comitato di provenienza ministeriale, cui si attribuiscono le funzioni di responsabile dell'attività amministrativa e contabile, sia un dirigente nell'ambito della dotazione organica prevista dal citato DPR 211/2008.

Inoltre anche per il Comitato centrale viene meglio formulata la norma sui rappresentanti del movimento cooperativo (alla lettera g) dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 le parole "quattro rappresentanti"è sostituita dalle seguenti: "un rappresentante per ciascuna delle").

Infine nell'ottica del contenimento della spesa **si prevede la riduzione** delle somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, finalizzate alle iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale per importo di euro 1.500.000 per **il triennio 2012/2014.** Per l'anno 2012 tali risorse saranno sottratte ad iniziative di formazione professionale e la realizzazione di aree di sosta riservate all'autotrasporto, non strettamente necessarie ai fini della sicurezza stradale.

Comma 87 – Nomina di un commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio di chiusura INPDAP

L'art. 21, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 2012, la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e il trasferimento delle relative funzioni, compiti o risorse all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che, sulla base delle risultanze dei bilancio di chiusura, debbano essere emanati i decreti interministeriali ricognitivi delle risorse strumentali, umane e finanziarie trasferite all'INPS. L'approvazione dei rendiconti di chiusura, la cui definizione

compete agli organi soppressi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 479/1994 in carica alla data di soppressione, sarebbe dovuta avvenire entro la data del 31 marzo 2012 e, a la fine, il comma 4 dell'art. 21, novellato dall'art. 18-bis del decreto-legge n. 216/2011, convertito dalla legge n. 14/2012, ha previsto la permanenza in carica degli organi degli enti soppressi fino all'approvazione dei bilancio e comunque non oltre il 1° aprile 2012.

Per quanto riguarda l'INPDAP, gli organi istituzionali, cessati nel frattempo dalla carica, non hanno provveduto al compimento di tutte le attività connesse alla formale adozione del bilancio di chiusura in tempo utile da consentire al CIV del medesimo Istituto di approvare il predetto documenti contabile entro l data del 31 marzo 2012. Si rende pertanto necessaria la previsione della nomina di un commissario *ad acta* per la sollecita approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 89 – Proroga del Comitato amministratore FONDIMPS

Viene prevista una breve proroga, fino al 31 ottobre 2012, del Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2007, fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10, n. 78/2010, convertito dalla legge, n. 122/2010. Non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 90 - Proroga del Commissario ISFOL

Con la presente disposizione è prorogato, fino all'approvazione del nuovo Statuto e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il regime di commissariamento dell'ISFOL, disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dal 22 dicembre 2011 mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero. La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13

Istituzione per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale

L'introduzione di un organismo pubblico unitario (IVARP) cui fa capo l'attività di vigilanza nel settore assicurativo e del risparmio previdenziale e la riconduzione dello stesso nell'ambito della *governance* di Banca d'Italia consente di alleggerire il costo degli organi preesistenti attraverso un modello semplificato di gestione che sia avvale dell' organo collegiale di Banca d'Italia (Direttorio), sia pure opportunamente integrato.

In luogo della precedente articolazione - fondata, per quanto concerne l'ISVAP, sulla esistenza di un Presidente e di un Consiglio composto di sei componenti (oltre al Presidente) e, con riferimento a COVIP, di un Presidente e quattro Commissari - si prevede la nomina di due Consiglieri di elevata qualificazione professionale che andranno, da un lato, ad integrare il Direttorio di Banca d'Italia e dall'altro a comporre, insieme al Presidente, coincidente con il Direttore di Banca d' Italia, l'organo collegiale competente per l'amministrazione generale (il Consiglio).

Alla luce di ciò, tenuto conto dei minori oneri derivanti dalla soppressione degli organi di ISVAP e COVIP e dal presumibile costo dei nuovi organi di cui al neo istituto (due Consiglieri), è da ritenere che dalla costituzione del nuovo Istituto deriveranno risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Inoltre, la soppressione dell'ISVAP e di COVIP e la loro riunificazione in un unico organismo consente un risparmio di costi che, sebbene allo stato non quantificabili, può ragionevolmente essere considerato significativo in ragione delle economie di scala derivanti dalla razionalizzazione e dall'ottimizzazione dei costi complessivi afferenti agli enti soppressi.

La disposizione prevede il trasferimento, del personale a tempo indeterminato di ruolo in servizio presso la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), all'istituendo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVARP). Le disposizioni non comportano, quindi, oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi di spesa potranno essere accertati solo a consuntivo.

Art. 14

Riduzione delle spese di personale

Commi da 1 a 4 - Facoltà assunzionali. La disposizione prevede un'omogeneizzazione delle facoltà assunzionali per tutte le amministrazioni centrali, a partire dall'anno 2012. In particolare, per il triennio 2012-2014 anche il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, i Corpi di polizia, il sistema delle Università e gli Enti di ricerca, potranno procedere al ricambio del turn-over nella misura del 20% nel triennio 2012-2014, del 50% nell'anno 2015 ed il pieno reintegro del personale cessato dal 2016, in luogo dei seguenti limiti attualmente vigenti:

- del 100% per i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco
- del 50% nell'anno 2012 e del 100% a decorrere dall'anno 2013 per le università statali
- del 50% nel 2014 e del 100% nel 2015 per gli enti di ricerca.

In particolare, per il sistema delle università statali, a decorrere dal 2012, viene previsto un nuovo e più organico sistema di programmazione delle assunzioni, in coerenza con i principi di stabilità finanziaria recentemente introdotti dal decreto legislativo n. 49/2012. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il vincolo alle assunzioni viene applicato al sistema nel suo complesso, consentendo al tempo stesso un'applicazione del vincolo ai singoli atenei, legata non al mero andamento delle cessazioni, ma ai criteri di valutazione della stabilità finanziaria di ciascuno di essi. Inoltre, viene previsto che l'attribuzione del contingente delle assunzioni venga effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo. Continuano ad essere esclusi dall'applicazione dei vincoli assunzionali, fino al 31 dicembre 2014, le istituzioni ad ordinamento speciale (IUSS Pavia, Istituto di Scienze Umane di Firenze e IMT Lucca) che, in ragione della recente istituzione, non presentano un numero sufficiente di cessazioni tale da consentire l'acquisizione di risorse umane necessarie per l'avvio dell'attività.

Le economie lorde derivanti dalla disposizione - aggiuntive rispetto a quelle già computate in relazione a quanto previsto dal citato d.l. 98/2011 - calcolate sulla base delle retribuzioni e dei tassi di cessazione rilevati dai dati pubblicati con il Conto annuale, sono sintetizzate nel prospetto seguente:

FACOLTA' ASSUNZIONALI AL 20% PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI NEL TRIENNIO 2012-2014 DEL 50% NEL 2015 E DEL 100% A DECORRERE DAL 2016

	Economie anno 2012	Economie anno 2013	Economie anno 2014	Economie anno 2015	Economie anno 2016
VIGILI DEL FUOCO	12.624.400	36.274.800	58.178.800	75.763.050	82.469.300
CORPI DI POLIZIA	94.764.400	283.153.600	469.293.200	618.936.000	676.064.000
UNIVERSITA'	24.243.000	107.314.000	224.151.600	317.874.950	353.588.700
RICERCA	-	-	2.994.390	10.896.780	15.804.780
TOTALE ECONOMIE	**131.631.800**	**426.742.400**	**754.617.990**	**1.023.470.780**	**1.127.926.780**

Comma 5 - Turn over CCIAA. La norma introduce per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un regime vincolistico assunzionale analogo a quello della generalità delle pubbliche Amministrazioni. Nello specifico la norma prevede che, a decorrere dal 2012 e sino al 2014, le CCIAA possano effettuare assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015 tale limite è fissato al 50% e a decorrere dal 2016 è previsto il reintegro completo del personale cessato. Le misure ipotizzate non producono risparmio da scontare autonomamente sui saldi di finanza pubblica in quanto le disposizioni sono strumentali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle spese correnti delle Camere di commercio.

Comma 6 - Assunzioni segretari comunali. La disposizione introduce a decorrere dal 2012 una limitazione al turn over dei segretari comunali e provinciali stabilendone l'assunzione entro un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.La disposizione è, quindi, volta rendere più restrittivo il regime assunzionale dei segretari in conformità al riassetto del sistema degli enti locali. Considerato che la spesa per la remunerazione dei segretari è posta a carico degli enti locali, ai quali si applicano i vincoli del patto di stabilità e norme specifiche in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, la misura prevista non determina risparmi di spesa scontabili sui saldi di finanza pubblica.

Comma 7- Modalità di computo delle cessazioni. La disposizione prevede che le cessazioni derivanti da processi di mobilità non debbano essere considerate ai fini del computo del budget assunzionale, in quanto le unità interessate dai predetti processi restano nell'ambito del comparto delle Pubbliche amministrazioni. Analogamente, non vengono considerate come risparmi per nuove assunzioni, le cessazioni relative a collocamenti a riposo derivanti dalla riduzione delle dotazioni organiche previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a) del presente decreto. Trattandosi, infatti, di cessazioni relative a posizioni soprannumerarie, la norma si limita a confermare la non reintegrabilità del posto resosi vacante.

Comma 8- Recupero al servizio attivo del personale delle forze di polizia. Il recupero al servizio attivo del personale delle forze di polizia ha finalità organizzative, gli eventuali risparmi potranno essere determinati soltanto a consuntivo.

Comma 9 - Assunzione dall'esterno di funzionari. La disposizione, precisa che le assunzioni a tempo indeterminato effettuabili dalla generalità delle pubbliche amministrazioni siano prioritariamente destinate al reclutamento di personale non dirigenziale munito di diploma di laurea. Poiché tali assunzioni avverrebbero nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti, la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 10 - Transito inidonei . La norma sospende sino al 31 dicembre 2014 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 5 della legge 266/1999, che prevede il transito del personale del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non idoneo al servizio militare per lesioni dipendenti da causa di servizio, nelle qualifiche del personale civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al personale interessato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11. La norma non produce effetti finanziari.

Commi 11 e 12-Personale MIUR presso Scuole estere e MAE

La lettera a) del comma 11 comporta la riduzione del contingente di personale scolastico comandato presso gli uffici amministrativi del Ministero degli affari esteri, sede centrale di Roma, per 30 unità; conseguentemente, si ridurrà il fabbisogno di supplenti annuali presso le scuole della stessa provincia.

Il personale in questione è sia amministrativo che docente. Supponendo, per ragioni di massima prudenza nella stima dei conseguenti risparmi, che si tratti unicamente di personale amministrativo, considerato che la spesa annua al lordo degli oneri a carico dello Stato e dell'IRAP, per un assistente amministrativo/tecnico è pari ad euro 26.288,21/anno, il risparmio di spesa conseguente alla norma proposta è pari, per quanto riguarda la lettera a), a 30 x 26.288,21 = **0.77 milioni a decorrere dall'a.s. 2012/2013**, cioè 0,26 milioni nell'e.f. 2012 .

La lettera b) del comma 11 comporta la riduzione di 400 unità del personale impegnato sul contingente scolastico dei posti nelle scuole italiane all'estero. Ai sensi del comma 12, detta riduzione avviene gradualmente tra l'a.s. 2012/2013 e l'a.s. 2016/2017, man mano che scadono gli attuali collocamenti fuori ruolo ed i comandi. Gli stessi, infatti, hanno durata tipicamente quinquennale.

Il venir meno dei collocamenti fuori ruolo e dei comandi comporta, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, una pari riduzione nel fabbisogno di supplenti annuali, nonché la necessità di corrispondere al personale che rientra dai comandi l'indennità integrativa speciale conglobata, il cui pagamento è sospeso durante il comando all'estero, mentre, con riferimento allo stato di previsione del MAE, viene meno la spesa corrispondente al pagamento dell'assegno di sede da erogare al personale all'estero.

Supponendo che la scadenza dei collocamenti fuori ruolo e dei comandi attuali sia equidistribuita nel tempo, si osserverà una riduzione nel fabbisogno di supplenti pari a 80 unità all'anno, dall'a.s. 2012/2013 sino all'a.s. 2016/2017.

Poiché si tratta di personale docente, supponendo per ragioni di massima prudenza nella stima dei risparmi che la riduzione di spesa per supplenti sia relativa al grado dell'istruzione primaria, considerato che lo stipendio annuo lordo Stato ed IRAP ed inclusa IVC del personale supplente della scuola primaria è pari a 31.909,97 euro, si realizzerà una riduzione di spesa pari ad euro **2,55 milioni per ciascuno degli a.s.** dal 2012/2013 al 2016/2017, raggiungendo il totale di 12,75 milioni a decorrere dall'a.s. 2017/2018. Considerato inoltre che l'indennità integrativa speciale conglobata per un docente della scuola primaria ammonta ad euro 9.570,54 annui lordo Stato, si

registrerà una maggiore spesa di personale pari ad euro 0,77 milioni in ciascuno degli aa.ss. citati, quindi con una maggiore spesa di euro 3,85 milioni a decorrere dall'a.s. 2016/2017.

Quindi, complessivamente sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero degli Affari Esteri si verificherà una minor spesa di personale pari a quanto segue (in milioni di euro), atteso che anche su quest'ultimo stato di previsione si verificherà una minore spesa per assegno di sede. Considerato che il valore medio di quell'indennità è di 4.400 euro per dodici mensilità, si ricava una minore spesa di 80 x 4.400 x 12 = 4,22 milioni nell'a.s. 2012/2013, 8,45 nell'as. 2013/2014, 21,10 milioni nell'a.s. 2016/2017.

2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17		per anno scolastico
0,77	0,77	0,77	0,77	0,77		economia da cessazione da comando al MAE
2,55	5,1	7,65	10,2	12,75		economia da cessazione fuori ruolo presso le ini scolastiche all'estero
-0.77	-1,54	-2,31	-3,08	-3,85		maggiore spesa per IIS
2,55	4,33	6,11	7,89	9,67		totale economie MIUR
4,22	8,44	12,66	16,88	21,1		totale economie MAE
6,77	12,77	18,77	24,77	30,77		TOTALE complessivo economie

2012	2013	2014	2015	2016	2017	per anno finanziario
0,26	0,77	0,77	0,77	0.77	0,77	economia da cessazione da comando al MAE
0,85	3,4	5,95	8,5	11,05	12,75	economia da cessazione dei comandi e dei fuori ruolo presso le iniziative ed istituzioni scolastiche all'estero
-0,25	-1,02	-1,79	-2,56	-3,33	-3,85	maggiore spesa per IIS
0,86	3,15	4,93	6,71	8,49	9,67	totale economie MIUR
1,4	5,62	9,84	14,06	18,28	21,1	totale economie MAE
2,26	8,77	14,77	20,77	26,77	30,77	TOTALE complessivo economie

Commi da 13 a 15 - Personale MIUR inidoneo insegnamento. Il personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, collocato fuori ruolo, ed idoneo ad altri compiti è pari (a.s. 2010/11) a 3.565 unità e il loro posto di docente viene utilizzato sia per i trasferimenti che per le immissioni in ruolo.

La precedente disposizione contenuta dall'art. 19, comma 12 e seguenti, della legge 111/2011, consentiva ai soggetti in questione di transitare, però a domanda, nei ruoli del personale ATA. Solo 600 unità di questo personale hanno chiesto di transitare nei predetti ruoli. A detta originale disposizione non erano ascritti effetti sui saldi, considerato che si configurava quale intervento inserito nell'alveo delle razionalizzazioni già previste dall'art. 64 del DL 112/2008. La disposizione proposta non consente più di optare, ma immette nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, tutto il personale docente permanentemente inidoneo.
La norma proposta avrà, quale effetto finanziario, quello dato dalla riduzione del fabbisogno di supplenti annuali per il profilo di assistente amministrativo/tecnico in misura pari al numero di soggetti che transiteranno nei predetti ruoli.
Lo stipendio lordo Stato di uno dei supplenti in questione è pari ad euro 26.288,21 annui al lordo delle ritenute a carico dello Stato e dell'IVC. Si realizzerà quindi un risparmio pari a 26.288,21 euro, a decorrere dall'anno scolastico 2012/13, per ciascun docente assegnato nei ruolo del personale amministrativo e tecnico, cioè 26.288,21 x (3.565 - 600) = 77,94 milioni. La quota di risparmio per il 2012, pari a 4/12 del totale, corrisponde ad euro 25.98 milioni.
La norma regola anche la situazione dei docenti dichiarati temporaneamente inidonei per motivi di salute: casistica aumentata dopo la disposizione che prevede il passaggio degli inidonei permanenti in altri profili o presso altre amministrazioni. Attualmente sono circa 800 i docenti inidonei temporaneamente inidonei per motivi di salute. Per costoro, non essendo possibile l'immissione nei ruoli perché temporaneamente inidonei, viene previsto l'utilizzo, anche su posti di fatto disponibili, nei medesimi ruoli amministrativi e tecnici.
Quindi si ridurrà il fabbisogno di supplenti sino al termine delle attività didattiche (retribuiti per dieci mesi l'anno con maturazione di tredicesima) per il profilo di assistente amministrativo/tecnico in misura pari al numero di soggetti che verranno utilizzati nei predetti ruoli. Lo stipendio annuo dei supplenti in questione è pari a 21.906,84 euro, quindi il risparmio di spesa atteso è pari a 21.906,84 x 800 = 17,53 milioni per l'a.s. 2012/2013 e per gli aa.ss. successivi nell'ipotesi che il numero di dichiarazioni di inidoneità provvisoria rimanga costante nel tempo. Il risparmio per il 2012 è pari a 5,84 milioni. Nell'ipotesi prudenziale che detto risparmio di spesa si realizzi nella misura del 95%, la riduzione di spesa da scontare sul saldo netto da finanziare è pari a euro 5,5 milioni nell'e.f. 2012 ed euro 16,65 milioni a decorrere dall'e.f. 2013.
Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555 e pari a circa 900 unità, per la maggior parte transitati dagli enti locali, non in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento (talvolta in possesso della sola licenza media) attualmente rimasti in servizio nelle scuole ove erano assegnati dagli enti locali. La norma proposta avrà l'effetto di ridurre il fabbisogno di supplenti annuali per il profilo di assistente amm.vo/tecnico o collaboratore scolastico in misura pari al numero di soggetti che verranno utilizzati nei predetti ruoli. Supponendo, al fine di pervenire ad una stima prudenziale dei risparmi di spesa attesi, che il passaggio avvenga unicamente su posti di collaboratore scolastico, considerato che lo stipendio annuo lordo Stato e compresa IVC di un supplente collaboratore scolastico annuale è pari a 23.481,83, il risparmio di spesa è pari a 23.481,83 x 900 = 21,13 milioni per l'anno scolastico 2012/2013. Considerando che detto personale appartiene ad un contingente "ad esaurimento" e supponendo in via prudenziale che detto contingente possa esaurirsi a legislazione vigente al ritmo, stimato per eccesso, del 20% l'anno, la legislazione proposta comporta quindi riduzioni di spesa per euro 16,90 milioni nell'a.s. 2013/2014, euro 12,68 milioni nell'a.s. 2014/2015, euro 8,45 milioni nell'a.s. 2015/2016 ed euro 4,23 milioni nell'a.s. 2016/2017, anno terminale dei risparmi.

In termini di anni finanziari, il risparmio di spesa conseguente all'intervento proposto sui docenti delle classi di concorso C555 e C9999 per gli e.f. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ammonta rispettivamente ad euro 7,04 milioni, euro 19,72 mln, euro 15,50 mln, euro 11,27 mln, euro 7,04 mln nel 2016 ed euro 2,82 mln nel 2017.

economie lorde in milioni di euro

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
25,98	77,94	77,94	77,94	77,94	77,94	77,94
5,55	16,65	16,65	16.65	16.65	16,65	16,65
7,04	19.72	15,5	11,27	7,04	2,82	0
38,57	114,31	110,09	105,86	101,63	97,41	94,59

È previsto al comma 15 che, al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle sopra esposte economie, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo cd del 30% previsto dall'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 112 del 2008.

Comma 16- Aree geografiche specificità linguistica

L'interpretazione della norma si rende opportuna perché alcune Regioni estendono il significato di "specificità linguistica" anche a territori dove si parla un particolare dialetto utilizzando la legge 482/1999 relativo alle norma di tutela delle minoranze linguistiche storiche tra cui il friulano, l'occitano e il sardo. Sia la Regione Sardegna che la Regione Friuli hanno prospettato l'utilizzo dei parametri ridotti previsti per le minoranze linguistiche ai fini del dimensionamento delle scuole. Utilizzando tali parametri, non si dimensioneranno almeno 40 scuole e quindi non si risparmiano gli stipendi di 40 dirigenti scolastici e 40 DSGA. La norma non ha di per sé effetti sui saldi, ma ha lo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio già posti con le precedenti legge di razionalizzazione della spesa.

Commi da 17 a 21- Utilizzo docenti in esubero

Al momento sono presenti circa 10.000 docenti in esubero, cioè docenti per i quali non è disponibile un posto della propria classe di concorso nella provincia del relativo ruolo. La norma che si propone consentirebbe il riutilizzo integrale del personale in esubero su posti esistenti, che altrimenti dovrebbero essere coperti da personale non di ruolo, sia tramite una mobilità provinciale, sia tramite gli utilizzi su altre classi di concorso o su posti anche di fatto di cui alle lettere dalla a) alla e).

La norma comporta, quindi, un minor fabbisogno di supplenti, con conseguente riduzione della spesa di personale. Non vi sono però effetti sui saldi di finanza pubblica, visto che il comma 5 dispone che i risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 64 del DL 112/2008.

Si ritiene utile osservare che il comma 3 non comporta maggiori spese di personale, considerato che nel caso di utilizzo di un docente in esubero su posto di un grado superiore viene comunque meno una spesa pari alla differenza tra la somma *a* degli stipendi del docente in esubero e di un supplente annuale del grado superiore e l'importo *b* dello stipendio proprio di un docente di ruolo del grado superiore con anzianità pari a quella del docente in esubero. La somma *a* è sempre superiore a quella *b*, quindi anche nel caso si applichi il comma 3 la norma in esame comporta risparmi di spesa.

Comma 22 -Norma interpretativa mansioni superiori

La norma proposta interpreta l'art. 25 comma 5 del d.lgs. 165/2001 chiarendo che la delega di compiti da parte del dirigente scolastico a propri docenti non costituisce l'attribuzione di mansioni superiori.La norma è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica atteso che il compenso previsto dalla norma trova già copertura nei relativi stanziamenti previsti per la contrattazione integrativa.

Comma 23 – Si tratta di ulteriori riduzioni di spesa rispetto alle misure attualmente in vigore. La riduzione 4.300.000 euro sul capitolo 1276 (ISE) per l'anno 2012 consegue alla mancata copertura di posti all'estero secondo lo schema di seguito proposto (che considera ai fini della quantificazione della riduzione attesa i dati medi dell'ISE mensile sulla rete calcolati per le varie categorie di funzionari interessati):

- 13 esperti ex art. 168 (prevista riduzione di risorse sul capitolo di bilancio pari a 1.300.000 Euro)
- 10 funzionari diplomatici (prevista riduzione di risorse sul capitolo di bilancio pari a 698.081 euro)
- 58 dipendenti di area funzionale (prevista riduzione di risorse sul capitolo di bilancio pari a 2.310.430 euro).

Comma 24 – Il definanziamento dei capitoli 1275 e 1278 per l'anno 2012 consegue al:

a) contenimento della spesa per adeguamenti retributivi al personale a contratto ai sensi dell'articolo 157 DPR 5.1.1967, n.18. Non sono infatti stati autorizzati adeguamenti retributivi per una riduzione pari a 2.350.000 euro;

b) rinvio dell'assunzione di 100 unità a contratto in sostituzione di impiegati cessati dal servizio, per una riduzione pari a 2.500.000 di euro;

c) sostituzione di personale a contratto a legge italiana con personale a contratto locale, che determina il prodursi di ulteriori riduzioni di spesa pari a 100.000 euro;

d) sistema di finanziamento delle retribuzioni del personale a contratto, incentrato sul mandato diretto anziché sulla rimessa valutaria, che determina la riduzione dei residui di finanziamento con conseguente riduzione di spese sul capitolo pari a 50.000 euro.

Comma 26 – Per l'anno 2012 si riduce di euro 2.800.000 l'autorizzazione di spesa relativa al contributo PESC (Politica Estera di Sicurezza Comune dell'Unione Europea), di cui all'art. 1 comma 2 della legge 3.8.1998 n. 299, insistente sul capitolo 3425.

Prospetto riepilogativo

Norma	2012
Art 14 - comma 23 (riduzione ISE esperti, diplomatici e aree funz.)	4.300.000
Art 14 - comma 24 (riduzione personale a contratto)	5.000.000
Art 14 - Comma 26 (riduzione finanziamento PESC)	2.800.000
Totale	**12.100.000**

Comma 27- Con la norma proposta, si intende attuare quanto già previsto dall'art. 17, comma 5, d.l. n. 98/2011 per il personale scolastico ed educativo, con una nuova modalità operativa che consenta di alleviare il carico amministrativo in capo alle scuole statali per la gestione contabile delle visite fiscali.

La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri in capo alle finanze pubbliche, limitandosi a specificare le modalità di spesa della quota dello stanziamento di euro 70 milioni di cui all'art. 17 comma 5 del DL98/11 riferita al personale scolastico.

Titolo III

Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria

Art. 15

Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica

Le disposizioni sono dirette a prevedere una riduzione dei costi nel settore sanitario di 900 milioni di euro per l'anno 2012, 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, prevedendo interventi sulle aree di spesa nelle quali si rilevano inefficienze gestionali o inappropriatezze nell'utilizzo delle risorse. Trattasi di misure ulteriori rispetto a quelle introdotte dall'articolo 17, del decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011.

Comma 1 - La norma è diretta a precisare che nulla è innovato rispetto alle disposizioni di cui alla legge 191/2009 concernenti la disciplina dei Piani di rientro dai deficit sanitari, le modalità di verifica degli stessi Piani, l'eventuale nomina dei Commissari governativi e la complessiva disciplina premiale e sanzionatoria.

Comma 2 - Si prevede di incrementare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo sconto a carico dei farmacisti introdotto dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, dall'attuale 1,82 per cento al 3,65 per cento. Tenuto conto di un valore di spesa farmaceutica convenzionata lorda, al netto IVA, previsto per l'anno 2012 dell'ordine di 10.900 milioni di euro, l'applicazione di una percentuale aggiuntiva di sconto dell'ordine dell'1,83 per cento comporta una minore spesa per il SSN, anche tenuto conto

dell'esclusione dall'applicazione dello sconto delle farmacie con basso fatturato, di circa 190 milioni di euro su base annua, rideterminato in circa 90 milioni di euro per l'anno 2012.

Inoltre, lo stesso comma 2 prevede anche la rideterminazione della quota che le aziende farmaceutiche versano alle regioni, prevista dal medesimo articolo 11, comma 6 del citato decreto-legge 78/2010, dall'attuale 1,83 per cento al 6,5 per cento per il solo anno 2012. La percentuale incrementale del 4,67 per cento, calcolata con riferimento al medesimo valore di spesa di circa 10.900 milioni di euro e per il periodo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2012, comporta una maggiore entrata per il SSN, di circa 235 milioni di euro.

Pertanto l'effetto complessivo di economia del SSN per l'anno 2012 è pari a circa 325 milioni di euro. Al fine di rendere effettivi i risparmi, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è rideterminato per l'anno 2012 dal 13,3 per cento al 13,1 per cento, tenuto conto anche della riduzione del livello del finanziamento.

Comma 3 - Dispone una riduzione del tetto per l'assistenza farmaceutica territoriale, dall'attuale livello del 13,3 per cento all'11,5 per cento a decorrere dall'anno 2013 ed inoltre prevede, a differenza di quanto disposto dalla vigente legislazione, che nel computo di tale tetto non sia ricompresa la quota differenziale a carico del cittadino per l'acquisto di farmaci a prezzo superiore rispetto al prezzo rimborsato dal SSN. In tali termini le economie connesse a tale disposizione sono schematizzate nel seguente prospetto, elaborato con riferimento all'anno 2013 (per il 2014 i dati sono analoghi) tenendo conto che in caso di superamento del tetto scatta il meccanismo automatico del *pay-back*.

(1) Fabbisogno SSN a legislazione vigente erogato alle regioni – stima anno 2013	108.538
(2 = 1x13,3%) Tetto del 13,3%	14.436
(3) = (1)–(1.800 milioni) Fabbisogno SSN rideterminato a seguito delle disposizioni di cui al presente articolo – stima anno 2013	106.738
(4) = (3) x (11,5%) Nuovo tetto dell'11,5%	12.275
(5) = (2) - (4) Differenze in valore assoluto tra i tetti	2.161
(6) Stima quota differenziale a carico del cittadino sul prezzo di riferimento	766
(7) = (5) –(6) Economia di spesa	**1.395**
di cui:	
effetto dell'incremento dello sconto a carico dei farmacisti	*190*
effetto della rideterminazione del tetto	*1.205*

La disposizione prevede, infine, che in caso di superamento del tetto dell'11,3 per cento il *pay-back* sarà erogato per il 25 per cento alle sole regioni che hanno superato il tetto e per il restante 75 per cento a tutte le regioni secondo la percentuale del riparto del fabbisogno indistinto.

Commi da 4 a 8 e 11 – In base alla vigente legislazione è prevista una manovra nel settore della spesa farmaceutica ospedaliera di 1.000 milioni di euro annui a partire dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legge 98/2011. Tale manovra è a carico delle aziende farmaceutiche, che sono chiamate a versare alle regioni, tramite il meccanismo del *pay-back*, il 35 per cento della quota eccedente il tetto di spesa del 2,4 per cento.

Con le disposizioni in esame, che sostituiscono integralmente le previsioni di cui al predetto articolo 17, comma 1, lettera b), il tetto di spesa è rideterminato dal 2,4 per cento al 3,2 per cento, la percentuale a carico delle aziende farmaceutiche è incrementata dal 35 per cento al 50 per cento e dal calcolo del livello di spesa sono esclusi taluni farmaci (vaccini, farmaci di classe C e C-bis, medicinali esteri ecc.). Inoltre si prevede che la quota del 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto sia corrisposta alle regioni in proporzione alla quota d'accesso al fabbisogno sanitario.

Valutato il trend dell'aggregato di spesa, per gli anni 2013 e 2014 si stima un superamento del tetto dell'ordine di circa 704 milioni di euro, pertanto il contributo a carico delle aziende è stimato pari a circa 352 milioni di euro su base annua.

Tuttavia, al fine di valutare l'effetto complessivo delle disposizioni in materia di farmaceutica, si deve ovviamente tenere conto della manovra già prevista dal predetto articolo 17 del DL 98/2011 per l'importo di 1.000 milioni di euro nel settore della spesa farmaceutica ospedaliera. Pertanto, in termini complessivi, rispetto alla vigente legislazione, si determina una minore economia dell'ordine di circa 648 milioni di euro annui.

Ciò precisato, nella seguente tabella sono rappresentati gli effetti complessivi delle norme in materia di spesa farmaceutica.

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Comma 2 – incremento sconto farmacisti dall'1,82% al 3,65%	90	190	190
Comma 2 – incremento quota a carico industria dall'1,83% al 6,4%	235		
Comma 3 – rideterminazione tetto assistenza farmaceutica territoriale dal 13,3% all'11,5% - effetto netto		1.205	1.205
Comma 11 – sostituzione integrale della disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del DL 98/2011		-1.000	-1.000
Commi da 4 a 8 – modifica rispetto alla vigente legislazione del tetto della spesa ospedaliera dal 2,4% al 3,2% e della quota di *pay-back* dal 35% al 50%, nonché introduzione di diversa metodologia di calcolo		352	352
TOTALE FARMACEUTICA	325	747	747

Commi 9 e 10 – le disposizioni sono dirette a migliorare la *governance* del settore farmaceutico e l'appropriatezza nell'utilizzo dei farmaci. Non comportano effetti finanziari

***

Le seguenti disposizioni (commi 13 e 14) introducono misure idonee a concorrere unitariamente alla riduzione della spesa per beni e servizi sostenuta dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per acquisti di prestazioni da erogatori privati accreditati. Tali misure, ai sensi del **comma 12**, sono immediatamente applicate per l'anno 2012 e trovano applicazione anche per gli anni 2013 e seguenti, fatta salva la possibilità, a parità di effetto finanziario, di una rimodulazione da concordare fra lo Stato e le Regioni con apposita intesa da stipularsi entro il 31 luglio 2012. In particolare, comportano effetti finanziari:

- **comma 13, lettere a), b), d) ed e)** – In materia di beni e servizi, la **lettera a)** dispone che i corrispettivi e i corrispondenti volumi d'acquisto di beni e servizi, con esclusione dei farmaci, siano ridotti del 5 per cento dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto e per tutta la durata dei contratti: la misura si applica fino al 31 dicembre 2012 per i dispositivi medici (tenuto conto del fatto che dal 1° gennaio 2013 divengono efficaci le misure, più stringenti, già previste dall'articolo 17 del citato decreto-legge 98/2011).
  Con riferimento ad un aggregato di spesa dell'ordine di circa 22 miliardi di euro, l'applicazione della riduzione del 5 per cento comporta un risparmio su base annua dell'ordine di 1.100 milioni di euro, rideterminati in circa 505 milioni di euro per l'anno

2012. Per gli anni 2013 e 2014 si stima rispettivamente un risparmio di circa 463 e di circa 393 milioni di euro, che tiene anche conto della progressiva scadenza dei contratti.
I predetti risparmi sono conseguibili anche in funzione delle previsioni di cui alle lettere b), d) ed e) che rafforzano la *governance* del settore della spesa beni e servizi.
La **lettera b)** stabilisce che le aziende sanitarie sono tenute a proporre una rinegoziazione dei contratti per acquisti di beni e servizi, ed eventualmente a recedere dai contratti stessi, qualora i prezzi unitari siano superiori del 20 per cento rispetto ai prezzi di riferimento individuati dall'Osservatorio per i contratti pubblici. La **lettera d)** prevede l'obbligo per gli enti del SSN di avvalersi, laddove disponibili, degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP o delle centrali regionali, fermo restando che il paramento di riferimento per gli acquisti di beni e servizi resta il prezzo rilevato dall'Osservatorio dei contratti pubblici e pubblicato sul sito dell'Osservatorio medesimo. La **lettera e)** introduce un nuovo adempimento a carico delle regioni legato ai contratti di *global service* e di *facility management*, consistente nella verifica che i bandi di gara e i contratti siano redatti in modo tale da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni comprese (lavori, servizi e forniture) e la loro incidenza sull'importo complessivo dell' appalto. Alla verifica di detto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

- **comma 13, lettera c)** stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottino provvedimenti per la riduzione dello standard di posti letto a carico del SSN, dall'attuale 4 per 1.000 abitanti al 3,7. La riduzione è a carico delle strutture pubbliche per una quota non inferiore al 40 per cento ed è raggiunta esclusivamente mediante la soppressione di unità operative complesse. Viene contestualmente ridotto il tasso di ospedalizzazione dall'attuale valore di 180 per 1.000 abitanti al valore di 160 per mille e sono introdotte misure dirette a promuovere appropriatezza e razionalità nell'offerta ospedaliera. Infine si stabilisce che con regolamento saranno definiti, entro il 28 febbraio 2013, standard quantitativi, qualitativi, strutturali e teconologici relativi all'assistenza ospedaliera. Prudenzialmente si associa alle disposizioni in oggetto un risparmio di circa 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014 in funzione della contrazione della spesa per beni e servizi correlata ai posti letto cessanti;

- **comma 13, lettera f)** – La disposizione fissa il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del citato DL 98/2011 nella misura del 4,9 per cento del livello del finanziamento per il 2013 e nella misura del 4,8 per cento a decorrere dal 2014 (in luogo del vigente 5,2 per cento a decorrere dal 2013).
  Nella valutazione finanziaria si è tenuto conto del fatto che attualmente il tetto di spesa è fissato nella misura del 5,2 per cento, corrispondente ad un valore pari a circa 5.600 milioni di euro: l'abbassamento di detta percentuale, applicata ad un livello del finanziamento complessivamente ridotto di 1.800 milioni per il 2013 e di 2.000 milioni di euro dal 2014, comporta un risparmio di circa 400 e 500 milioni di euro rispettivamente per il 2013 e per gli esercizi successivi. Per conseguire l'obiettivo finanziario programmato le regioni, come già disposto dalla vigente legislazione, si servono anche delle informazioni messe a disposizione dall'Osservatorio sui contratti pubblici;

- **comma 13, lettera g)** – La disposizione prevede che nell'ambito del rapporto tra enti del SSN ed erogatori privati accreditati, non possa essere previsto un corrispettivo per la remunerazione delle funzioni (pronto soccorso, programmi di prevenzione, sperimentazione ecc.) superiore al 30 per cento della remunerazione complessivamente assegnata. Trattasi, quindi, di misura diretta a rendere più trasparenti i rapporti tra SSN ed erogatori privati.

Poiché si è verificato che in taluni casi la remunerazione delle funzioni risulta molto elevata, anche pari al valore delle prestazioni eseguite, dalla disposizione derivano risparmi prudenzialmente stimati in circa 30 milioni di euro annui;

- **comma 14** - Le disposizioni sono dirette a stabilire una riduzione complessiva degli acquisti da erogatori privati (volumi e corrispettivo) per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera in misura tale da ridurne la spesa, rispetto al valore consuntivato nel 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dal 2014. La misura è aggiuntiva rispetto alle eventuali misure di riduzione già eventualmente assunte dalle regioni o dalle province autonome. Il valore del 2012 così rideterminato costituisce il valore di riferimento per l'applicazione della manovra correttiva già prevista dall'articolo 17, comma 1, del citato DL 98/2011. Nella valutazione finanziaria si è tenuto conto dell'aggregato di riferimento della spesa in oggetto, pari complessivamente a oltre 14 miliardi di euro. La misura determina un livello di risparmio pari a circa 70 milioni di euro per il 2012, 140 milioni di euro per il 2013 e 280 milioni di euro a decorrere dal 2014.

***

Di seguito si dà conto delle misure dirette a potenziare e rafforzare la programmazione del settore sanitario e a consolidare i risparmi di spesa precedentemente indicati.

- **Commi da 15 a 19** - Viene introdotta una procedura straordinaria e transitoria per la fissazione delle tariffe in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza ospedaliera. In deroga alle vigenti disposizioni, le predette tariffe sono determinate con decreto interministeriale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione è diretta a garantire un quadro certo di riferimento delle tariffe per le regioni e le province autonome, essenziale nell'ambito della complessiva corretta programmazione e gestione sanitaria.

- **Comma 20** - Per le regioni impegnate nei Piani di rientro e non commissariate si dispone che, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano medesimo non venga verificato positivamente il raggiungimento dei relativi obiettivi strutturali, pur avendo raggiunto l'equilibrio economico, la regione medesima possa chiedere di proseguire il Piano.

- **Comma 21** – La norma in esame è diretta a prorogare anche all'anno 2015 l'obiettivo di contenimento della spesa complessiva di personale previsto dalla legislazione vigente per gli anni 2012, 2013 e 2014 (spesa 2004 diminuita dell'1,4% con esclusione dal relativo computo dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al medesimo anno 2004), a confermare le vigenti modalità di verifica del relativo adempimento regionale ed inoltre a superare l'attuale regime secondo cui le regioni possono derogare al predetto vincolo sulle spese di personale ove raggiungano l'equilibrio complessivo del sistema sanitario regionale. Infatti si prevede che a decorrere dal 2013 ciascuna regione venga considerata adempiente - ove sia accertato l'effettivo conseguimento dello stesso obiettivo oppure, limitatamente agli anni 2013 e 2014, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: conseguimento sia dell'equilibrio economico sia dello specifico obiettivo in parola nella misura di un terzo per l'anno 2013 e di due terzi per l'anno 2014. L'impianto complessivo della norma, quindi, è volto a superare progressivamente l'attuale regime al fine di accedere ad un percorso di graduale raggiungimento dell'obiettivo dell'1,4 per cento nell'arco di tre annualità mediante

l'applicazione della citata percentuale nella misura di un terzo nel 2013, di due terzi nel 2014 e in misura integrale nel 2015.

- **Comma 25** – La disposizione è diretta a fornire un'interpretazione autentica delle norme in materia di limitazione della crescita dei trattamenti economici, come prevista dalla vigente legislazione, del personale convenzionato con il SSN.

***

Complessivamente quindi gli effetti della manovra nel settore sanitario, sono riportati nella seguente tabella.

		2012	2013	2014
Commi da 2 a 11	Farmaceutica convenzionata - sconto - A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento aumento sconto farmacisti dall'1,82% al 3,50%	90	190	190
	Farmaceutica convenzionata - sconto - Anno 2012: aumento sconto industria dall'1,83% al 6,5% solo per il restante periodo dell'anno 2012	235		
	Farmaceutica convenzionata - Pay back sulla spesa farmaceutica convenzionata		1.205	1.205
	Rideterminazione del tetto al 13,1% per l'anno 2012 ed al 11,5% a partire dall'anno 2013 per conseguire i risparmi sulla spesa farmaceutica convenzionata - SUBTOTALE SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA	325	1.395	1.395
	Farmaceutica ospedaliera - Pay back pari al 50% dello scostamento del tetto che viene elevato dal 2,4% al 3,2% - Inoltre dal calcolo della spesa vengono esclusi, vaccini, plasmaderivati e farmaci di classe C e C-bis. Riferito alla manovra programmata di cui all'articolo 17 del DL 98/2011, pari a 1.000 milioni di euro annui, viene conseguita una manovra di 352 milioni, di euro annui, pertanto l'effetto netto è pari a -648 milioni di euro annui		-648	-648
	SUBTOTALE FARMACEUTICA	325	747	747
Comma 13, lett. a), b), d) ed e)	Beni e servizi - La riduzione dei corrispettivi per appalti e forniture del 5% dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (esclusi farmaci ospedalieri) e per la durata del contratto	505	463	393
Comma 13, lett. c)	Beni e servizi -Riduzione standard posti letto dal 4 per 1.000 al 3,7 per 1.000		20	50
Comma 13, lett. f)	Beni e servizi - Ulteriore riduzione tetto di spesa per dispositivi medici dal 5,2% al 4,9% per il 2013 e al 4,6% dal 2014		400	500
	SUBTOTALE BENI E SERVIZI	505	883	943
Comma 13, lett. g)	Erogatori privati accreditati - Fissazione di un tetto per la remunerazione delle funzioni svolte dagli erogatori privati accreditati		30	30
Comma 14	Erogatori privati accreditati - Riduzione dello 0,5% per l'anno 2012, 1% per il 2013 e 2% dal 2014 di tutti gli importi dei contratti e degli accordi con gli erogatori privati per assistenza specialistica e ospedaliera	70	140	280
	SUBTOTALE BENI E SERVIZI + EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI	575	1.053	1.253
	TOTALE	900	1.800	2.000

- **Comma 22** – In funzione delle predette complessive economie, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del relativo finanziamento è rideterminato in riduzione di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per il 2013 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2014. Si segnala che i meccanismi automatici previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario (incrementi delle aliquote fiscali in caso di disavanzi non coperti) garantiscono in ogni caso il pieno conseguimento degli effetti della manovra. Per le regioni a statuto speciale (ad eccezione della Sicilia il cui servizio sanitario regionale è per una quota residua finanziato dallo Stato e pertanto a valere su detta quota sono effettuabili le necessarie compensazioni) e le Province autonome di Trento e Bolzano il concorso alla manovra è assicurato mediante le procedure previste dall'articolo 27 delle legge n. 42/2009.

***

Di seguito, infine, si dà conto delle ulteriori norme non comportanti effetti finanziari.

- **Comma 23** - La disposizione opera, entro il limite delle risorse già fissate per il SSN, una diversa allocazione delle stesse. In particolare, si dispone la fissazione, per via legislativa, dell'importo della quota premiale per le regioni che realizzano un buon equilibrio gestionale e adottino buone pratiche in materia di acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. A legislazione vigente la misura di tale importo è fissata con decreto interministeriale, d'Intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

- **Comma 24** – La disposizione si rende necessaria, in quanto diretta a prorogare per gli anni 2013 e successivi il regime delle anticipazioni di cassa nel settore sanitario. Allo stato tale regime risulta legislativamente definito fino all'anno 2012.

Titolo IV

Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali

Art. 16

Riduzione della spesa degli enti territoriali

Il **comma 1** riconduce il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, di cui al presente articolo, nell'alveo del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Non determina, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che le risorse statali a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di **700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.** Tale disposizione comporta, pertanto, un miglioramento del saldo netto da finanziare di pari importo. Gli effetti in termini di indebitamento netto derivano, invece, dalla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario tenendo conto degli importi delle riduzioni di cui al presente comma.

Il **comma 3** prevede un concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, da conseguire con le procedure stabilite dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, **pari a 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.**
Tale disposizione comporta, pertanto, un miglioramento del saldo netto da finanziare di pari importo. Gli effetti in termini di indebitamento netto derivano, invece, dalla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto speciale tenendo conto degli importi del contributo di cui al presente comma.

Commi 4 e 5 clausola di salvaguardia - La disposizione non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, essendo volta a chiarire le vigenti modalità di individuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano

Il **comma 6** determina un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, prevedendo una riduzione, in pari misura, del fondo sperimentale di riequilibrio, ovvero del fondo perequativo, a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario di cui al decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna.

Il comma 7 determina un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, prevedendo una riduzione, in pari misura, del fondo sperimentale di riequilibrio, ovvero del fondo perequativo, a favore delle province delle Regioni a statuto ordinario di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011, nonché dei trasferimenti erariali spettanti alle province delle Regioni Siciliana e Sardegna.

Comma 8 – Organici enti locali. La disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato - città ed autonomie locali vengano stabiliti parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali. Sono individuate percentuali di scostamento rispetto alla media nazionale del personale in servizio presso gli enti e le società superate le quali scatta il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo ovvero le procedure di riduzione delle dotazioni organiche previste dalle apposite disposizioni del presente decreto. Restano in ogni caso vigenti i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni. Trattandosi di una disposizione di razionalizzazione eventuali effetti finanziari sono valutabili solo a consuntivo.

Comma 9 Divieto transitorio, per le province, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. La disposizione prevede che le Province non possano effettuare assunzioni a tempo indeterminato sino alla definizione del loro riordino.

La misura ipotizzata non produce risparmi da scontare autonomamente sui saldi di finanza pubblica, in quanto la stessa è strumentale al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Comma 10 Recupero dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione in caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione. La proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 28-quater del DPR n. 602/1973 non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto è esclusivamente volta a prevedere che l'importo oggetto della certificazione utilizzato in compensazione sia recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali, ad esclusione delle risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale, ed è finalizzata a garantire una procedura più efficace e più snella, evitando possibili contenziosi.

Comma 11 Norma interpretativa sul limite di indebitamento degli enti locali

La norma non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, essendo esclusivamente finalizzato a fornire un'interpretazione autentica del disposto dell'articolo 204 del decreto legislativo n. 267/2000 in materia di limite di indebitamento degli enti locali.

Comma 12 Proroga termine patto orizzontale nazionale. La disposizione introduce revisioni di carattere ordinamentale, pertanto non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, essendo esclusivamente finalizzata a posticipare le scadenze previste nel patto orizzontale nazionale.

Articolo 17

Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni

la norma riguardante il riordino dell'ordinamento provinciale, ai commi da 1 a 5 stabilisce una procedure volta alla riduzione e all'accorpamento delle Province. Innanzitutto prevede la definizione, con delibera governativa, dei criteri (dimensione territoriale, popolazione residente e numero di comuni presenti in ciascuna provincia) sulla base dei quali i Consigli delle autonomie locali di ciascuna regione a statuto ordinario deliberano, entro il termine fissato, un piano per la riduzione e l'accorpamento delle province ubicate nelle rispettive regioni. Le delibere dei Consigli delle autonomie locali o dell'organo di raccordo tra regione ed autonomie locali, costituiscono la base per il disegno di legge di iniziativa governativa sull'articolazione del territorio in provinciale.
Si tratta di una norma procedurale e, pertanto, non è possibile allo stato attuale quantificarne gli effetti finanziari, posto che questi potranno essere rilevati solo successivamente, al completamento dell'iter suindicato.

La disposizione normativa, in ogni caso, avrà effetti virtuosi in considerazione dei risparmi di spesa che deriveranno dalla riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.
Le disposizioni contenute nei commi da 6 a 9, che, in attuazione dell'art. 23 comma 18 del decreto legge n. 201 del 2011, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, trasferiscono ai comuni tutte le funzioni riguardanti le materie di legislazione esclusiva statale già conferite alle province, comportano prospettive di maggiore integrazione funzionale con le funzioni già di competenza comunale. La norma non è suscettibile di produrre oneri in quanto, contestualmente al trasferimento delle funzioni, saranno trasferiti altresì i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. L'effettiva quantificazione dei risparmi di spesa sarà possibile solo dopo l'individuazione delle singole funzioni, da effettuare con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 18

Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio

la norma, che istituisce dieci Città metropolitane in luogo delle rispettive province, persegue finalità di efficacia ed efficienza, attraverso il conferimento alla medesime Città metropolitane di funzioni ulteriori rispetto a quelle provinciali, a garanzia anche di una ottimale integrazione delle funzioni.

La norma è formulata in maniera da garantire l'invarianza di spesa. Contribuiscono a tal fine le disposizioni atte a prevedere il trasferimento del patrimonio e delle risorse umane, finanziarie e strumentali dalle province alle città metropolitane, nonché il comma 10 che prevede la gratuità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco .

Articolo 19

Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

La norma prevede, in particolare, l'obbligo dei comuni di modesta dimensione demografica di costituire unioni di comuni. Il trasferimento da parte dei comuni delle risorse umane, connesse alle funzioni gestite dall'unione, garantisce l'invarianza di spesa non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20

Disposizioni per favorire la fusione dei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

La disposizione non determina effettivi finanziari, in quanto esclusivamente finalizzata a prevedere che il contributo a sostegno delle fusioni di comuni realizzate per gli anni 2012 e successivi è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, fermo restando però il limite complessivo delle risorse previste a legislazione vigente a favore dei comuni.

Titolo V

Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario

Art. 21

Riduzione incremento IVA

La disposizione interviene all'articolo 40, comma 1-ter, del decreto legge n. 98/2011, come modificato dal decreto legge n. 201/2011 (art. 18), in materia di incremento delle aliquote IVA. In particolare, si prevede il differimento dell'incremento di due punti percentuali delle aliquote IVA, ordinaria e ridotta, dal 1° ottobre 2012 al 1° luglio 2013 (fino al 31 dicembre 2013). Inoltre, viene disposto l'incremento di un punto percentuale in luogo dei 2,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2014 previsti dalla legislazione vigente.

Inoltre, viene stabilito che con la legge di stabilità per l'anno 2013 sono indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica e le disposizioni aventi ad oggetto l'eliminazione o riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011. I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalle suddette misure concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, al fine di evitare l'aumento, dal 1° luglio 2013, delle aliquote IVA.

Sulla base di quanto valutato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario (art. 18 del DL n. 201/2011) si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2012	2013	2014
IVA	-3.280	-6.560	-9.840

in milioni di euro

Art. 22

Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

1. La legge n. 214 del 2011 ha individuato due fondamentali categorie di destinatari delle deroghe (in linea con quanto già previsto con i precedenti provvedimenti di riforma, adottati negli ultimi anni) di salvaguardia dall'applicazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico come disciplinati dalla medesima legge:
   a) salvaguardati in quanto alla data del 31 dicembre 2011 hanno già maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa. Si tratta della salvaguardia più generalizzata, e alla quale corrisponde un diritto soggettivo, prevista dalla disposizione legislativa. Questa categoria di beneficiari non necessita di un provvedimento amministrativo di attuazione;
   b) salvaguardati, in quanto soggetti che, ancorchè maturino i requisiti successivamente al 31/12/2011, mantengono le regole previgenti, in quanto prossimi al pensionamento e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore (che individua i soggetti per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro). In questo caso, si prevede un atto amministrativo (decreto ministeriale) che determina nel dettaglio le relative procedure amministrative di attuazione della disposizione; in generale, in tutti i provvedimenti di riforma degli ultimi anni, il provvedimento attuativo è stato anche finalizzato, per espressa previsione di legge, al rispetto di un limite numerico e/o finanziario (cfr al riguardo, ad esempio, legge n. 243/2004 e legge n. 247/2007).
2. I criteri di selezione della salvaguardia per coloro che maturano i requisiti successivamente al 31/12/2011 previsti dalla legge 214 del 2011 sono stati stabiliti dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 della medesima legge n. 214/2011 e dall'articolo 6 della legge n. 14/2012 e il conseguente procedimento di definizione del decreto ministeriale si è completato con l'adozione del decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che ha determinato in coerenza con quanto stabilito dalla legislazione primaria, sulla base dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, in 65.000 soggetti il contingente numerico dei lavoratori destinatari della predetta salvaguardia, risultando conseguentemente rispettate le risorse finanziarie complessivamente programmate ai sensi del comma 15 dell'articolo 24.
3. Nel dettaglio i soggetti salvaguardati sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame come dettagliati dal decreto ministeriale del 1° giugno 2012 sono i seguenti:

Tipologia di soggetti salvaguardati come previsto dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 della medesima legge n. 214/2011 e dall'articolo 6 della legge n. 14/2012 (attuato con decreto ministeriale del 1° giugno 2012)	**Contingente Numerico**
Mobilità - cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.223	25.590
Mobilità lunga - cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011	3.460
Fondi di solidarietà - titolarità al 4 dicembre 2011 della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n.662; titolarità della medesima prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011 se l'accesso alla stessa risulta autorizzato dall'INPS, fermo restando che gli interessati restano a carico dei Fondi fino al compimento di 62	17.710

anni di età	
Prosecutori volontari autorizzati antecedentemente al 4 dicembre 2011: perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge 201/2011	10.250
Lavoratori esonerati che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio (pubblico impiego)	950
Genitori di disabili - lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma *5*, del dlgs n. 151/2001, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6 lettera a) della legge 243/2004 e successive modificazioni	150
Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216/2011, convertito con modificazioni con legge n. 14/2012: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa ovvero in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa e i lavoratori devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011	6.890
TOTALE	65.000

4. La disposizione ora in esame si sostanzia in un intervento legislativo volto a ampliare la salvaguardia (vale a dire consentire l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 ancorchè maturino i requisiti successivamente al 31/12/2011) nel limite numerico di altri ***55.000*** (aggiuntivi ai 65.000 lavoratori già salvaguardati dalla normativa

vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame) individuati nei seguenti termini:

a) (stima 40.000 soggetti) lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati in sede governativa anteriormente al 31 dicembre 2011 e che maturino il diritto all'accesso al pensionamento, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ancorchè alla predetta data del 4 dicembre 2011 ancora non risultino collocati in mobilità. Ai lavoratori in esame continua ad applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata (di tale effetto, comunque marginale, si è tenuto conto nella valutazione);
b) (1.600 soggetti) ai lavoratori del settore finanziario (fondi di solidarietà);
c) (stima 7.400 soggetti) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
d) (stima 6.000 soggetti) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 e che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

5. Dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri (maggiore spesa pensionistica) per la finanza pubblica per effetto di anticipo del pensionamento valutabili sulla base delle sopra indicate numerosità e tenuto conto dei seguenti parametri:
   a) importo medio prestazione (euro 2014): circa 23.500 euro (in parte differenziato per le differenti categorie: ad esempio stimabile pari a circa 16.500 euro per prosecutori volontari, 24.000 euro per i lavoratori provenienti da mobilità, 25.500 euro per i lavoratori cessati al 31/12/2011 e a circa 36.000 euro per i lavoratori a carico dei fondi di solidarietà);
   b) per i sopra indicati 55.000 salvaguardati è stimato l'anticipo al pensionamento con accesso distribuito nei prossimi anni (per l'anno 2014 è stimato l'accesso al pensionamento per 15.000/15.500 soggetti)

nei seguenti termini:

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica in termini di indebitamento netto e di snf, valori in mln di euro)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-190	-590	-1.050	-1.180	-840	-255	-35

Art. 23

Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili

Comma 1 – Autotrasporto. La disposizione autorizza per l'anno 2013, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente, la spesa di 400 milioni di euro per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci, con pari effetti sui saldi di finanza pubblica.

In milioni di euro

SNF 2013			FABBISOGNO 2013			INDEBITAMENTO NETTO 2013		
400			400			400		

La ripartizione del suddetto importo verrà effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Comma 2 - Riparto quota cinque per mille. La norma dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, che si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012, sia per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità applicative e i termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010. A tal fine viene indicato in euro 400.000.000 il limite di spesa per la liquidazione della suddetta quota del 5 per mille, nell'anno 2013.

Comma 3 Università non statali. La disposizione prevede il rifinanziamento degli interventi di sostegno alle università non statali legalmente riconosciute, autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

Comma 4 - Diritto allo studio. La norma è diretta a finanziare, per euro 90 milioni, anche per l'anno 2013 il fondo integrativo per la concessine di prestiti d'onore e borse di studio, finalizzato all'agevolazione economica in favore di studenti meritevoli in particolari situazioni economiche, nonché a sostenere le famiglie più bisognose per assicurare la frequenza ed il miglioramento scolastico e universitario.

Comma 5 - Gratuità libri di testo. La disposizione prevede una autorizzazione di spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 per garantire la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448/1998. Sulla base di tale norma, i comuni assicurano la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e sono in possesso dei requisiti individuati con DPCM, nonché la fornitura dei libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore, sempre in possesso di requisiti prestabiliti.

Comma 6 - Rifinanziamento fondo partecipazione missioni internazionali. La disposizione prevede, ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **di 1 miliardo di euro per l'anno 2013**, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Comma 7 - Strade sicure. La disposizione autorizza la spesa di 72,8 milioni per l'anno 2013, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art.24, commi 74 e 75 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto, n.102 per l'intero anno 2013.

Gli oneri sono stati quantificati prendendo a riferimento quanto riportato nella relazione tecnica al suindicato decreto legge n.78/2009 determinato complessivamente per la durata di un anno.

L'importo comprende le spese derivanti dall'impiego sia delle Forze Armate che della Polizia di Stato.

Comma 8- Rifinanziamento Fondo esigenze indifferibili. La disposizione prevede l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, di 700 milioni di euro per l'anno 2013.

Comma 9 e 10 - otto per mille per emergenza neve. La disposizione autorizza la spesa **di 9 milioni di euro, per l'anno 2012**, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012. Alla copertura del suddetto onere, si provvede mediante l'utilizzazione della quota disponibile del gettito dell'otto per mille IRPEF destinata allo Stato pari ad euro 4.012.422 riducendo, a tal scopo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché per euro 4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.

La prevista possibilità di utilizzazione nell'esercizio successivo delle somme non impiegate nell'anno 2012, non comporta effetti sui saldi di bilancio trattandosi della prosecuzione di attività concernenti interventi urgenti già posti in essere, per i quali la dinamica della spesa è già stata scontata nei tendenziali.

Comma 11 - Fabbisogno emergenza Nord Africa. La norma prevede lo stanziamento di risorse, per l'anno 2012, nel limite massimo di 500 milioni di euro, per la prosecuzione della gestione dello stato di emergenza connesso con l'eccezionale afflusso di immigrati verificatosi, fino alla scadenza dello stesso stato di emergenza (31 dicembre 2012). Il citato importo è stato valutato quale limite massimo di spesa sulla base del fabbisogno rappresentato dal Dipartimento della protezione civile e dal Ministero dell'interno e riferito alle attività di competenza che, in quanto inserite in un regime extra ordinem, necessitano di apposita previsione normativa.

Con successive ordinanze, da adottarsi con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, come modificato dal decreto legge n. 59 del 2012, si provvederà ad assegnare, in relazione agli interventi e alle attività che verranno specificamente autorizzati, le occorrenti risorse al Dipartimento della protezione civile ovvero direttamente alle Amministrazioni interessate. Alla scadenza dell'emergenza, con apposite ordinanze si regolerà il rientro nel regime ordinario e sarà stabilito il trasferimento delle eventuali risorse residuali alle amministrazioni subentranti, che potranno utilizzarle nel 2013 per attività di gestione ordinaria dell'afflusso di immigrati sul territorio nazionale, in linea con quanto previsto per la chiusura degli stati di emergenza dalle disposizioni di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992.

La prevista possibilità di utilizzazione nell'esercizio successivo delle somme non impiegate nell'anno 2012, non comporta effetti sui saldi di bilancio trattandosi della prosecuzione di attività concernenti interventi urgenti già posti in essere, per i quali la dinamica della spesa è già stata scontata nei tendenziali.

Art. 24 - *Norma di copertura*

La disposizione prevede l'utilizzazione del complesso delle risorse (maggiori entrate e minori spese) che si rendono disponibili per la copertura degli oneri (minori entrate ovvero maggiori spese) recati dalle norme del provvedimento; è altresì prevista la destinazione al

miglioramento dei saldi di finanza pubblica delle eventuali risorse residue in applicazione delle misure del comma 2 dell'articolo 22, al netto degli utilizzi a copertura degli effetti derivanti dalla sospensione del previsto aumento delle aliquote IVA.

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica ad invarianza dei servizi ai cittadini
(effetti in milioni di euro)

Art.	C.	descrizione	e/s		*Snf*			*Fabbisogno*			*Indebitamento*		
					2012	*2013*	*2014*	*2012*	*2013*	*2014*	*2012*	*2013*	*2014*
		Titolo I - Disposizioni di carattere generale											
1	21	Riduzione spese per acquisto di beni e servizi	s	c	-121,0	-615,0	-615,0	-121,0	-615,0	-615,0	-121,0	-615,0	-615,0
2	11, lett a)	Riduzione dotazioni organiche pubblico impiego	s	c		208,0	-138,0		208,0	-138,0		208,0	-138,0
2	11, lett a)	Riduzione dotazioni organiche pubblico impiego (effetti fiscali)	e	t		36,0	-24,0		36,0	-24,0		36,0	-24,0
3	16	Estensione regime corresponsione imposta registro concessione immobili	e	t	-0,3	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2	-0,2
5	1	Riduzione aggio esattorie	s	c					50,0	50,0		50,0	50,0
5	13	Abrogazione vice dirigenza	s	c	-12,0	-12,0	-12,0	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
		Titolo II - Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali											
7	1, lett a)	Riduzione spesa Presidenza del Consiglio dei Ministri	s	c	-5,0	-10,0	-10,0	-5,0	-10,0	-10,0	-5,0	-10,0	-10,0
7	1, lett b)	Riduzione spesa Presidenza del Consiglio dei Ministri - contenimento spese strutture di missione, Ministri senza portafoglio e Sottosegretari	s	c				-20,0	-40,0	-40,0	-20,0	-40,0	-40,0
7	1, lett b)	Riduzione spesa Presidenza del Consiglio dei Ministri - contenimento spese strutture di missione, Ministri senza portafoglio e Sottosegretari	e	ex	20,0	40,0	40,0						
7	5, lett a)	Riduzione contributi Agenzia industrie Difesa	s	c	-0,5	-1,2	-1,0	-0,5	-1,2	-1,0	-0,5	-1,2	-1,0
7	5, lett b)	Riduzione oneri organico FFAA	s	c	-56,0			-28,6			-28,6		
7	7	Riduzione spese stage Difesa	s	c	-5,6			-5,6			-5,6		
7	8	Riduzione Fondo ex-riassegnazioni	s	c	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9
7	9	Riduzione Fondo Forze Armate	s	c	-8,7	-7,9	-7,9	-8,7	-7,9	-7,9	-8,7	-7,9	-7,9
7	11	Contributi a favore di radio e tv locali	s	c		-30,0	-30,0		-30,0	-30,0		-30,0	-30,0
7	12	Riduzione delle spese dei Ministeri	s			-1.777,3	-1.574,5		-1.528,5	-1.574,5		-1.528,5	-1.574,5
7	16	Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'art. 6, c.2, DL n. 154/2008	s	k				-500,0	-500,0	-400,0	-500,0	-500,0	-400,0
7	17	Fondo Ispe (articolo 10, c.5, Dl n. 282/2004)	s	c	-94,0			-94,0			-94,0		
7	18	Fondo art. 7-quinquies, c.1, Dl n. 5/2009	s	c	-39,0			-39,0			-39,0		
7	19	Fondo partecipazione missioni internazionali (articolo 1, c. 1240, L. n. 296/2006)	s	c	-8,9			-8,9			-8,9		
7	21	Terremoto (abrogazione art. 2, comma 5, lt c), dl 74/2012)	s	c		1.000,0	1.000,0		1.000,0	1.000,0		1.000,0	1.000,0
7	23	Riduzione Tab. B	s	k	-68,0	-91,2	-95,6	-68,0	-91,2	-95,6	-68,0	-91,2	-95,6
7	26, lett a)	Registro italiano dighe	e	ex	2,5								
7	26, lett a)	Registro italiano dighe	s	c				-2,5			-2,5		
7	26, lett c)	Riduzione contributi enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell'aviazione civile	s	c	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	
7	32-34	Tesoreria unica scuole	s	c				-900,0					
7	39	Contabilità speciali scolastiche	e	ex	30,0								
8	3	Riduzione finanziamento Enti	s	c	-140,0	-373,0	-373,0	-140,0	-373,0	-373,0	-140,0	-373,0	-373,0
8	4	Riduzione finanziamento Enti di ricerca	s	c	-33,1	-88,4	-88,4	-33,1	-88,4	-88,4	-33,1	-88,4	-88,4
12	85	Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori	s	c	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
14	1	Turn-over VVFF e Corpi di Polizia	s	c	-107,4	-319,4	-527,5	-54,8	-162,9	-269,0	-54,8	-162,9	-269,0
14	13	Transito inidonei	s	c	-38,5	-114,3	-110,1	-19,6	-58,3	-56,1	-19,6	-58,3	-56,1
14	11 lett a)	Personale MIUR presso scuole estere (MIUR)	s	c	-0,9	-3,2	-4,9	-0,4	-1,6	-2,5	-0,4	-1,6	-2,5

Art.	C.	descrizione	e/s		Snf			Fabbisogno			Indebitamento		
					2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
14	11 lett b)	Personale MIUR presso scuole estere (MAE)	s	c	-1,4	-5,6	-9,8	-1,1	-4,5	-7,9	-1,1	-4,5	-7,9
14	25-26	Riduzione spesa di personale MAE	s	c	-12,1			-6,2			-6,2		
		Titolo III - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria											
15	22	Riduzione finanziamento SSN	s	c	-900,0	-1.800,0	-2.000,0	-900,0	-1.800,0	-2.000,0	-900,0	-1.800,0	-2.000,0
		Titolo IV - Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali											
16	2	Modifiche Patto di stabilità interno - RSO	s	c	-700,0	-1.000,0	-1.000,0	-700,0	-1.000,0	-1.000,0	-700,0	-1.000,0	-1.000,0
16	3	Modifiche Patto di stabilità interno - RSS, Trento e Bolzano	e	ex	600,0	1.200,0	1.500,0	600,0	1.200,0	1.500,0	600,0	1.200,0	1.500,0
16	6	Concorso Comuni, Regione Sicilia e Regione Sardegna	s	c	-500,0	-2.000,0	-2.000,0	-500,0	-2.000,0	-2.000,0	-500,0	-2.000,0	-2.000,0
16	7	Concorso Province	s	c	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-500,0	-1.000,0	-1.000,0
		Titolo V - Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili											
21	1	Riduzione IVA	e	t	-3.280,0	-6.560,0	-9.840,0	-3.280,0	-6.560,0	-9.840,0	-3.280,0	-6.560,0	-9.840,0
22		Lavoratori salvaguardati riforma pensionistica	s	c			190,0		0,0	190,0			190,0
23	1	Misure di sostegno autotrasporto	s	c		400,0			400,0			400,0	
23	2	5 per mille	s	c		400,0			400,0			400,0	
23	3	Università non statali	s	c		10,0			10,0			10,0	
23	4	Fondo prestiti d'onore e borse di studio - L. n. 147/1992	s	c		90,0			90,0			90,0	
23	5	Libri di testo	s	k		103,0	103,0		103,0	103,0		103,0	103,0
23	6	Fondo missioni di pace (articolo 1, c. 1240, L. n. 296/2006)	s	c		1.000,0			1.000,0			1.000,0	
23	7	Strade sicure	s	c		72,8			37,1			37,1	
23	8	Fondo art. 7-quinquies, c.1, Dl n. 5/2009	s	c		700,0			700,0			700,0	
23	9	Emergenza neve febbraio 2012	s	c	9,0			9,0	0,0		9,0		
23	10	8 per mille (l. n. 222/1985, art. 47, c.2)	s	c	-4,0			-4,0	0,0		-4,0		
23	10	5 per mille (l. n. 183/2011, art. 33, c. 11)	s	c	-5,0			-5,0	0,0		-5,0		
23	11	Fabbisogno emergenza Nord Africa	s	c	500,0			500,0	0,0		500,0		
		totale entrate	**e**		**-2.627,8**	**-5.284,2**	**-8.324,2**	**-2.680,3**	**-5.324,2**	**-8.364,2**	**-2.680,3**	**-5.324,2**	**-8.364,2**
		totale spese	**s**		**-2.871,5**	**-5.284,2**	**-8.324,2**	**-4.182,6**	**-5.340,0**	**-8.391,5**	**-3.282,6**	**-5.340,0**	**-8.391,5**
		Saldo			**243,8**	**0,0**	**0,0**	**1.502,4**	**15,8**	**27,3**	**602,4**	**15,8**	**27,3**

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 1

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

... *Omissis* ...

Art. 11. *Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione.*

... *Omissis* ...

6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

... *Omissis* ...

Art. 33. – *Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza.*

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, lettere *b)*, *c)*, *f)*, non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

3-*bis*. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

... Omissis ...

Art. 66. *Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.*

... Omissis ...

7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

... Omissis ...

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

... Omissis ...

Art. 16. *Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.*

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'àmbito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;

a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'*articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'*articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103*;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;

l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.

... Omissis ...

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

... *Omissis* ...

Art. 11. *Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione*

... *Omissis* ...

12. La relazione di cui all'*articolo 26, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione è inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 2

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

... *Omissis* ...

Art. 5. *Potere di Organizzazione.*

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai princìpi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.

Art. 6. *Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.*

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-*bis*, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'*articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e

le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*.

4-*bis*. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'*articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503*, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

... Omissis ...

ARTICOLO 3

Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.

... Omissis ...

Art. 10. *Soggetti beneficiari a titolo gratuito.*

1. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili di cui all'articolo 9, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, i seguenti soggetti:

a) le università statali, per scopi didattici e di ricerca, ai sensi dell'*articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*;

b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'*articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*;

c) gli enti ecclesiastici di cui all'articolo 23, relativamente agli immobili adibiti a luogo di culto, ai sensi dell'*articolo 2, comma 4, della legge 2 aprile 2001, n. 136*;

d) le province e i comuni, relativamente agli immobili dello Stato utilizzati come sede di istituzione scolastica, ai sensi della *legge 11 gennaio 1996, n. 23*;

e) l'Istituto superiore di sanità, per finalità istituzionali, ai sensi dell'*articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*;

f) i soggetti che esercitano le attività di cui alla *legge 1º agosto 2003, n. 206*, relativamente agli immobili dello Stato in comodato d'uso gratuito.

Art. 11. *Soggetti beneficiari a canone agevolato.*

1. I beni immobili dello Stato di cui all'articolo 9 possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei princìpi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti:

a) le regioni, nonché gli enti locali di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;

b) gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

c) gli enti parco nazionali di cui all'*articolo 4, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*;

d) la Croce Rossa Italiana;

e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'*articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383*;

f) le istituzioni a carattere internazionalistico sottoposte alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, di cui alla tabella allegata alla *legge 28 dicembre 1982, n. 948*;

g) le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d'arma, le quali:

1) *(Non ammesso al visto della Corte dei conti)*;

2) perseguono in ambito nazionale fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca;

3) svolgono la propria attività sulla base di programmi di durata almeno triennale;

4) utilizzano i beni di proprietà statale perseguendo, ove compatibili con i propri scopi, l'ottimizzazione e la valorizzazione dei medesimi, garantendo altresì la effettiva fruibilità degli stessi da parte della collettività.

... *Omissis* ...

Legge 30 dicembre 2004, n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Art. 1.

... *Omissis* ...

439. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.

... *Omissis* ...

Legge 23 dicembre 2009, n. 191

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

... *Omissis* ...

Art. 2. *(Disposizioni diverse)*

... *Omissis* ...

222. A decorrere dal 1º gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 marzo 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della

spesa pubblica di cui agli *articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, nonché *74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all' *articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 novembre 2001, n. 410*, e successive modificazioni; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell' *articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio. È nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilità e onere per l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Per le finalità di cui al citato *articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006*, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall' *articolo 2, commi 618* e *619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'*articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, im-

mobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'*art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.

... Omissis ...

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare.

... Omissis ...

Art. 306. *Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa*

1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alie-

nabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, nè divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.

3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all' *articolo 297*, il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio.

5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui al comma 2 e di cui al comma 3, gli alloggi di servizio individuati per essere destinati a procedure di dismissione in virtù di previgenti disposizioni normative, restano nella disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.

... Omissis ...

Decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

... Omissis ...

Art. 12. *Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici*

... Omissis ...

2. A decorrere dal 1º gennaio 2013:

a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli *articoli 41* e *42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, e dagli *articoli 127* e *128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio;

b) sono altresì attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera *a);*

c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*. Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere *a)* e *b)*;

d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà

di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.

... Omissis ...

5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con società specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici centrali del bilancio. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio.

... Omissis ...

7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'*articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.*

... Omissis ...

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

... Omissis ...

Art. 3-bis. *Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione.*

1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.

3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e successive modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.

4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.

5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.

6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, in quanto compatibile.

... Omissis ...

Decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

... Omissis ...

Art. 33-bis. *Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici*

1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi del presente decreto, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari.

... Omissis ...

Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

... Omissis ...

Art. 41. *Proroghe di termini in materia finanziaria. Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013*

... Omissis ...

16-*sexies.* La società trasferitaria procede alla liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalità stabilite dall' *articolo 1, comma 491, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e può

continuare ad avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato, nei processi nei quali essa è costituita alla data del trasferimento.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

... *Omissis* ...

Art. 29. *Proroghe di termini in materia fiscale*

... *Omissis* ...

8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'*articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 5.

Decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

... *Omissis* ...

Art. 11. *Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione*

... *Omissis* ...

9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'*articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e all'*articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale

e dei servizi, stipula su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

... Omissis ...

Legge 4 marzo 2009, n. 15

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

... Omissis ...

Art. 4. *(Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche)*

... Omissis ...

3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, compresi i compensi ai componenti. È altresì autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per finanziare, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, progetti sperimentali e innovativi volti a:

a) diffondere e uniformare le metodologie della valutazione tra le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, anche tramite la definizione di modelli da pubblicare sulla rete internet;

b) sviluppare i processi di formazione del personale preposto alle funzioni di controllo e valutazione;

c) sviluppare metodologie di valutazione della funzione di controllo della soddisfazione dei cittadini;

d) migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione mediante la realizzazione e lo sviluppo di un apposito sito internet..

... Omissis ...

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

... Omissis ...

Art. 17-bis. *Vicedirigenza.*

1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

... Omissis ...

ARTICOLO 6.

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 22 maggio 2012

Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 1

1. I soggetti titolari dei crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, come definiti ai sensi del comma 3,

il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta complessivamente inferiore ad euro 1.000, che intendono avvalersi della facoltà prevista dalla lettera b), comma 1 dell'*art. 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, possono richiedere, con apposita domanda, da indirizzare all'Amministrazione statale che ha usufruito della fornitura ed ha assunto il relativo impegno contabile, l'estinzione dei crediti stessi mediante l'assegnazione di titoli di Stato. In caso di fusione la domanda deve essere presentata dalla società incorporante o risultante dalla fusione.

2. Ai fini della determinazione del limite di cui al comma 1, nella domanda di assegnazione dei titoli si deve far riferimento all'importo del credito al netto di eventuali rimborsi o compensazioni parziali o totali, eventualmente già ottenuti o effettuate.

3. Ai fini della richiesta di cui al precedente comma 1, si intendono per crediti connessi a transazioni commerciali relative alla fornitura di beni e servizi, le somme dovute da amministrazioni statali per forniture di beni e servizi già avvenute, per le quali non si è ancora verificato il pagamento e che hanno generato residui passivi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2011, o residui perenti ai fini amministrativi iscritti sul conto del patrimonio ai sensi della normativa vigente. Il pagamento di dette somme non deve comportare un peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri di contabilità nazionale. Pertanto, ai fini del presente decreto, i crediti connessi a transazioni commerciali sono individuabili, secondo i criteri della contabilità nazionale, nell'ambito delle spese per consumi intermedi delle Amministrazioni dello Stato.

4. Le domande devono essere presentate, secondo le modalità previste dai successivi *articoli 2* e *3*, entro il 28 giugno 2012, al Ministero debitore.

... Omissis ...

Art. 3

1. Gli uffici dell'amministrazione statale debitrice verificano l'avvenuta assunzione dell'impegno contabile e rilevano l'importo del credito esistente che può essere estinto mediante assegnazione di titoli di Stato, verificando la persistenza delle situazioni giuridiche soggettive e l'effettiva sussistenza dei prescritti requisiti di liquidità ed esigibilità; procedono inoltre alla verifica di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis* (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) ed al relativo regolamento attuativo adottato con *decreto ministeriale del 18 gennaio 2008, n. 40*.

2. Gli uffici di cui al comma 1 del presente articolo ordinano i crediti che presentano i suddetti requisiti, secondo il seguente ordine di precedenza:

a) per anno, a partire dal meno recente;

b) nell'ambito dello stesso anno, secondo la data del titolo che dà diritto al pagamento;

c) nell'ambito della stessa data, secondo gli importi meno elevati.

3. Gli uffici suddetti, per ogni esercizio finanziario, verificano altresì la relativa iscrizione delle somme impegnate nel conto dei residui passivi e producono le liste dei crediti da estinguere mediante assegnazione di titoli di Stato, separatamente per i residui passivi al 31 dicembre 2011 e per i residui andati in perenzione, per i quali deve essere specificamente indicata la partita di riferimento nell'anagrafe dei residui passivi perenti. Ciascuna delle predette liste deve contenere, per ciascun richiedente:

a) i dati dell'istanza;

b) l'ammontare del credito spettante complessivo;

c) l'ammontare del credito spettante da rimborsare mediante titoli di Stato;

d) l'ammontare del credito spettante da rimborsare mediante le procedure ordinarie;

e) gli estremi del decreto di impegno e la relativa data di emanazione;

f) il pertinente capitolo, piano gestionale e lo stato di previsione del bilancio dello Stato, sul quale è stato effettuato l'impegno stesso;

g) il giustificativo di spesa;

h) la clausola (solo per la lista dei residui perenti).

4. I suddetti uffici trasmettono le liste di cui al comma 3, sottoscritte dal titolare dell'ufficio, aggregate in modo tale che i singoli crediti siano raggruppati per banca di appoggio e creditore, entro il 31 luglio 2012 ai coesistenti Uffici centrali del bilancio. L'Ufficio centrale del bilancio verifica l'iscrizione delle somme nel conto dei residui passivi al 31 dicembre 2011, ovvero accerta la corrispondenza tra le partite debitorie iscritte nell'anagrafe dei residui perenti e le situazioni giuridiche soggettive perfezionate riferibili a soggetti terzi rispetto all'amministrazione. Qualora l'Ufficio centrale del bilancio rilevi l'esistenza di irregolarità non considerate dall'ufficio dell'amministrazione debitrice, a favore dei soggetti contenuti nelle liste, restituisce le liste stesse all'ufficio medesimo per i necessari aggiornamenti. L'ufficio, effettuate le correzioni richieste, predispone le liste dei crediti definitive e le invia per l'inoltro all'Ufficio centrale del bilancio entro il 31 agosto 2012.

5. Gli Uffici centrali del bilancio entro il 28 settembre 2012 trasmettono le liste di cui al comma precedente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio, secondo modalità che saranno dettagliate con successiva circolare attuativa della stessa Ragioneria generale dello Stato.

6. Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato verifica con riferimento alle richieste pervenute la sussistenza dei requisiti di cui all'*art. 1*, comma 3.

7. Al termine della attività di cui al comma 6, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato trasmette al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 ottobre 2012, l'elenco dei creditori con l'indicazione degli importi da estinguere.

Art. 4.

1. Il Dipartimento del tesoro, acquisito l'elenco dei creditori aventi diritto al rimborso, con l'indicazione degli importi dei crediti da estinguere, procede all'emissione ed all'assegnazione dei titoli tramite la Banca d'Italia e provvede a comunicare al Dipartimento delle finanze ed all'Agenzia delle entrate l'importo dei titoli in corso di assegnazione, ai fini del corrispondente versamento da parte dell'Agenzia medesima del controvalore dei titoli di Stato, sull'apposito capitolo n. 5060 (capo X) dell'entrata del bilancio dello Stato, mediante utilizzo di quota parte delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio», entro il limite di 2.000 milioni di euro.

2. Ai creditori verranno assegnati speciali Certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1° novembre 2012 e scadenza 1° novembre 2016, con taglio minimo di 1.000 euro, a tasso d'interesse fisso pagabile in rate semestrali posticipate, che verrà determinato con il decreto di emissione dei predetti Certificati di credito, secondo le condizioni di mercato alla data di emanazione del medesimo.

3. Una volta comunicata da parte del Dipartimento del tesoro al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'avvenuta emissione dei titoli di Stato, sui capitoli su cui sono iscritti i residui passivi verranno registrate economie di bilancio, sul conto del patrimonio saranno cancellate le partite debitorie, per un importo corrispondente all'ammontare dei titoli emessi.

... Omissis ...

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1.

... Omissis ...

616. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore

spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 7

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare.

... *Omissis* ...

Art. 536. *Programmi*

1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:

a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;

b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.

2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato.

3. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui al comma 2 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.

... *Omissis* ...

Art. 582. *Oneri per la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate*

1. Gli oneri derivanti dalla graduale riduzione a 190 mila unità dell'organico delle Forze armate, a esclusione dell'Arma dei carabinieri, del

Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, a seguito della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, sono determinati nei seguenti importi in euro:

a) per l'anno 2009: 412.358.865,24;
b) per l'anno 2010: 431.674.353,27;
c) per l'anno 2011: 451.428.829,66;
d) per l'anno 2012: 459.330.620,21;
e) per l'anno 2013: 467.671.399,13;
f) per l'anno 2014: 474.695.212,96;
g) per l'anno 2015: 482.597.003,52;
h) per l'anno 2016: 488.742.840,62;
i) per l'anno 2017: 495.327.666,08;
l) per l'anno 2018: 503.229.456,64;
m) per l'anno 2019: 509.814.282,10;
n) per l'anno 2020 (regime): 511.131.247,19.

2. Fino all'anno 2020, se il tasso di incremento degli oneri individuato dal comma 1 risulta superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nella decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, la legge di stabilità quantifica, ai sensi dell' *articolo 11, comma 3, lettera h)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.

... Omissis ...

Art. 2190. *Unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa*

1. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nell'anno 2012, euro 5.000.000 nell'anno 2013 ed euro 4.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della *legge 4 dicembre 1956, n. 1404*, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi.

2. L'articolo 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretario generale della difesa di cui al medesimo articolo.

3. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

... *Omissis* ...

Art. 2. *Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate*

... *Omissis* ...

5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:

a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al *regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002*, nei limiti delle finalità per esse stabilite;

b) con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici;

c) per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'*elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonché le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Le predette voci di spesa possono essere reintegrate con utilizzo dei risparmi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti legislativi, conseguenti all'attività di razionalizzazione della spesa pubblica in applicazione del *decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52.*

... *Omissis* ...

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

... *Omissis* ...

Art. 2. *Misure in materia di riscossione*

... Omissis ...

172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'*articolo 12*, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136*, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Una quota degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, resta acquisita al bilancio dello Stato; il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.

... Omissis ...

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1.

... Omissis ...

601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere

sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.

... Omissis ...

634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli inteventi previsti dai commi da 622 a 633.

... Omissis ...

Legge 18 dicembre 1997, n. 440

Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

... Omissis ...

Art. 2. *Direttive del Ministro.*

1. Con una o più direttive del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definiti:

a) gli interventi prioritari;

b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;

c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.

... Omissis ...

Decreto-legge 31 magio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

... Omissis ...

Art. 4. *Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni*

... Omissis ...

4-septies. Ai fini dell'applicazione dell' *articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, a modifica di quanto previsto dall' *articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico è effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 ed è disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all'infuori dei casi di cui all' *articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 ottobre 2007, n. 176*, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle scuole.

... Omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio1997, n. 306

Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari.

... Omissis ...

Art. 5. *Limiti della contribuzione studentesca.*

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4, la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, della *legge 24 dicembre 1993, n. 537*.

2. Per le università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca abbia ecceduto il valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore non può superare negli anni 1997 e 1998 quello determinatosi nel medesimo esercizio 1996.

3. Per le università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca risulti inferiore al valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore può essere incrementato esclusivamente con gradualità.

4. Le università comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione degli studenti per classi d'importo nel predetto anno, gli eventuali scostamenti verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché le misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di cui al presente articolo.

... Omissis ...

ARTICOLO 12

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2001, n. 111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

... Omissis ...

Art. 32. *Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture*

... Omissis ...

16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già destinate per le suddette finalità. Per l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*. Dall'anno 2012 il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'*articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, è definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma.

... Omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233

Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

... Omissis ...

Art. 15. *Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale*
1. Sono istituti centrali:

a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

c) l'Opificio delle pietre dure;

d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;

e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;

f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'*articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368*;

g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.

1-*bis*. Sono Istituti nazionali:

a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini»;

b) il Museo nazionale d'arte orientale;

c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;

d) l'Istituto nazionale per la grafica.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426

Trasformazione dell'ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia» nella fondazione «Scuola nazionale di cinema».

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

... *Omissis* ...

Art. 15. *Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari*

1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostitu-

zione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo è nullo. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999*, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

... Omissis ...

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

... Omissis ...

Art. 8. *Impresa e Credito*

... Omissis ...

4-bis. Al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:

a) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'*articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 marzo 2006, n. 81*, è costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito, di seguito denominato «Ente»;

b) all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;

c) lo statuto dell'Ente, approvato dal consiglio nazionale dell'Ente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, può essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero vigilante;

d) i componenti degli organi dell'Ente, il segretario e il vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto permangono nella carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;

e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito in data 17 febbraio 2009, diminuiti in conformità alle disposizioni di cui all' *articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, non possono essere aumentati nei due esercizi contabili successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

f) ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità. Di tale contingente, un numero non superiore a 15 unità può essere acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza. All'attuazione del periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito. Le restanti 5 unità possono essere reclutate a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali pubbliche a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione alle assunzioni di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla definizione delle modalità di trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie all'Ente;

g) le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma.

... Omissis ...

Legge 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

... Omissis ...

Art. 10. *Società cooperative.*

... Omissis ...

10. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti è trasformato nell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, con sede in Roma, ed avente quale socio (unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed a supporto del quale l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltreché dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'*articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,* ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità della predetta quota è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

... Omissis ...

Legge 24 dicembre 2003, n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

... Omissis ...

Art. 4. *Finanziamento agli investimenti.*

... Omissis ...

61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «*made in ltaly*», anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico alle attività istituzionali del Mini-

stero dell'economia e delle finanze anche rivolte alla diffusione del «*made in ltaly*» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287*. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, è destinato all'attuazione delle attività di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 10 milioni di euro annui. Tale attività è svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al *D.M 28 settembre 2000, n. 301* del Ministro delle finanze, al quale, per la medesima attività, fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287*, per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.*

... Omissis ...

68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal Ministero delle attività produttive in collaborazione con la società EUR Spa l'Esposizione permanente del *design* italiano e del *made in ltaly*, con sede in Roma.

69. L'Esposizione permanente del *design* italiano e del *made in ltaly* ha finalità di valorizzazione dello stile italiano, nonché obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità.

70. Per l'attuazione dei commi 68 e 69 è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 61.

... Omissis ...

Legge 30 dicembre 2004, n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Art. 1.

... Omissis ...

230. Le risorse del fondo di cui all'*articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,* sono complessivamente destinate alle attività

previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato *articolo 4 della legge n. 350 del 2003,* nonché alle attività di cui al comma 232 del presente articolo. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito nell'*articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.* Per le finalità di cui al citato comma 70 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

... Omissis ...

Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51

Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

... Omissis ...

Art. 33. *Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy.*

1. Le risorse già previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui al comma 70 dell'articolo 4 dell, legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrate per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 230, del!; legge 3 O dicembre 2004, n. 311, costituiscono il patrimonio della Fondazione appositamente costituita dal Ministro delle attività produttive per la gestione dell'Esposizione permanente de design italiano e del *made in Italy,* di cui ai commi 68 e 69 del medesimo articolo 4, e sono alla Fondazione stessa trasferite entro il 28 febbraio 2006, al fine di favorirne l'immediata operatività.

... Omissis ...

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

... Omissis ...

Art.12. *Rafforzamento e rilancio del settore turistico.*

... Omissis ...

8-*bis*. Il Ministero delle attività produttive si avvale di ENIT – Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate per le pro-

prie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle attività produttive può assegnare direttamente ad ENIT – Agenzia nazionale per il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

... *Omissis* ...

Art. 11. *Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti*

... *Omissis* ...

5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 luglio 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'*articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, e successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, all'*articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, le parole: «A decorrere dalla data di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 31 luglio 2012».

... *Omissis* ...

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

... *Omissis* ...

Art. 36. *Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.*

... *Omissis* ...

5. Relativamente alle attività e ai compiti di cui al comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza già attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, nonché le risorse di cui all'*articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006*, già finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si procede alla individuazione delle unità di personale da trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato all'Agenzia.

... Omissis ...

7. Entro il 31 luglio 2012, la società ANAS Spa trasferisce alla società Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti; la cessione è esente da imposte dirette e indirette e da tasse.

... Omissis ...

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

... Omissis ...

Art. 83-bis. *Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi*

... Omissis ...

6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell' *articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286*, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.

... Omissis ...

14. Ferme restando le sanzioni previste dall' *articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298*, e successive modificazioni, e dall' *articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286*, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico. Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse.

... Omissis ...

Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284

Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

... *Omissis* ...

Art. 9. *Attribuzioni.*

1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'àmbito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;

b) [coordinare l'attività dei Comitati regionali e vigilare su di essa$œ;

c) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Comitati regionali;

d) determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto dal *decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681*, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;

e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla formulazione delle strategie di governo del settore dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su progetti di provvedimenti amministrativi in materia di autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;

f) accreditare gli organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 7;

g) verificare, in collaborazione con la Consulta, il rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità esistenti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *m)*;

h) attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;

i) curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;

l) proporre alla Consulta iniziative specifiche, nell'interesse del settore dell'autotrasporto.

Art. 10. *Composizione.*

1. Il Comitato centrale è composto dai seguenti membri effettivi, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a) un Consigliere di Stato, con la funzione di Presidente;

b) due Vicepresidenti, dei quali il primo è eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il secondo è eletto dallo stesso Comitato centrale, nell'àmbito dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori;

c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'ambiente e tutela del territorio, delle politiche comunitarie, del lavoro e politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, e degli affari regionali;

e) quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre, rispettivamente, delle Regioni dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, ed uno in rappresentanza delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano;

f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori presente nella Consulta generale per 1'autotrasporto e per la logistica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera *f)*;

g) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. I componenti del Comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

... *Omissis* ...

Art. 24. *Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici*

... *Omissis* ...

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'*articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e al personale di cui al *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*, di cui alla *legge 27 dicembre 1941, n. 1570*, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'*articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*.

... Omissis ...

ARTICOLO 13

Legge 12 agosto 1982, n. 576

Riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

... Omissis ...

Art. 9. *Organi dell'ISVAP.*

Sono organi dell'ISVAP il presidente e il consiglio.

Art. 10. *Presidente.*

Il presidente è scelto tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative interessanti l'attività assicurativa, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni della *legge 24 gennaio 1978, n. 14*.

Il presidente dura in carica cinque anni; può essere confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma.

L'incarico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività. Se l'incarico è conferito a persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.

Al presidente è attribuita una indennità di carica nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

[Il presidente fa parte della commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449*, e successive modificazioni].

[Insieme al presidente fanno parte della predetta commissione consultiva almeno tre dirigenti dell'ISVAP designati di volta in volta dallo stesso presidente, in relazione alle pratiche su cui si riferisce. Il presidente e i dirigenti designati a far parte della commissione partecipano con voto deliberativo].

Art. 11. *Consiglio.*

Il consiglio è costituito da sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto.

I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attività assicurative e finanziarie. In ogni caso, è garantita la presenza di componenti dotati di specifica professionalità nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti.

I componenti del consiglio non possono esercitare alcuna attività, remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4 o di enti e società con essi comunque collegati.

Ai componenti del consiglio compete una indennità nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive.

Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della metà dei componenti del consiglio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del consiglio partecipa con voto consultivo il vice direttore generale.

Art. 12. *Collegio dei revisori.*

[Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è costituito da un professore universitario iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, che lo presiede, designato dal Ministro di grazia e giustizia, e da due funzionari dello Stato, designati uno dal Ministro del tesoro e l'altro da quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli stessi Ministri designano rispettivamente i revisori supplenti, che sono nominati con lo stesso decreto costitutivo del collegio.

La durata in carica del collegio è stabilita in cinque anni.

La misura del compenso spettante ai revisori è determinata con il decreto di nomina.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, nel corso di ciascun anno, a due riunioni del collegio o a due riunioni del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.

Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza semplice. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso].

Art. 13. *Attribuzioni del presidente.*

Il presidente rappresenta l'ISVAP e ne è il direttore generale; convoca e presiede il consiglio e ne attua le deliberazioni; sovraintende alla gestione del personale; predispone la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto da allegarsi al bilancio consuntivo; esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'Istituto.

Art. 14. *Attribuzioni del consiglio.*

Il consiglio:

a) delibera lo statuto e le norme generali concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) approva entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il rapporto annuale sull'attività svolta dall'Istituto;

c) approva entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio preventivo delle spese da sostenersi nell'anno successivo;

d) provvede alla gestione delle spese per il funzionamento dell'Istituto nei limiti del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza, deliberando le spese di importo superiore all'uno per cento del bilancio preventivo;

e) indice i concorsi per l'assunzione del personale, stabilendo i titoli di studio per l'accesso alle diverse carriere, le materie oggetto delle

prove di esame scritte ed orali, nonché il numero delle prove scritte, ed indicando i titoli di merito ed i criteri per la loro valutazione;

f) delibera l'assunzione e la progressione in carriera del personale compreso il vice direttore generale;

g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti del vice direttore generale, dei dirigenti e degli ispettori;

h) dispone la risoluzione del rapporto di impiego nei confronti del personale di qualunque categoria;

i) esprime parere al presidente in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, trasferimenti di portafogli, piani di risanamento e di finanziamento a breve, fusioni, anche mediante incorporazione, di società esercenti imprese sottoposte alla regolazione e al controllo dell'ISVAP, comprese le modalità della fusione e le nuove norme statutarie;

l) propone l'adozione dei provvedimenti sanzionatori concernenti l'esercizio dell'attività delle imprese, ivi compreso quello relativo all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa;

m) emana le istruzioni di carattere generale concernenti l'attività degli ispettori;

n) segnala al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eventuali proposte di modifica di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali relativi all'esercizio dell'attività assicurativa.

L'esercizio delle attribuzioni del consiglio, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *a), b), c), d), g), h)* ed *m)* del primo comma, può essere delegato al presidente.

[Lo statuto e le deliberazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del primo comma sono approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato].

... Omissis ...

Art. 17. *Autonomia organizzativa.*

1. L'ISVAP delibera le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e il personale dell'Istituto alle cui spese provvede con autonoma gestione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 23 della presente legge.

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

... Omissis ...

Art. 18. *Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.*

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza comple-

mentare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.

2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della *legge 24 gennaio 1978, n. 14,* con la procedura di cui all'*articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;* la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'*articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95*, convertito con modificazioni, dalla *legge 7 giugno 1974, n. 216.* Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.

4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241,* e al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,* in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinando ne le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'*articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 giugno 1974, n. 216.* Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legit-

timità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.

... Omissis ...

Legge 8 agosto 1995, n. 335

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare .

... Omissis ...

Art.13. *Vigilanza sui fondi pensione.*

... Omissis ...

2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'*articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124*, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

3. Il finanziamento della commissione può essere integrato, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati.

... Omissis ...

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

... Omissis ...

Art. 19. *Compiti della COVIP*

... Omissis ...

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'*articolo 6, comma 1*, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito:

a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1;

b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'*articolo 4* e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;

c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell'*articolo 6;*

d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;

e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all'*articolo 6*, nonché alla lettera *d);*

f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile;

g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;

h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante

ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

\ *m)* pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;

n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.

... *Omissis* ...

ARTICOLO 14

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

... *Omissis* ...

Art. 3.

... *Omissis* ...

102. Per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

... Omissis ...

Art. 66. *Turn over.*

... Omissis ...

9. Per l'anno 2014, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

9-*bis.* A decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

... Omissis ...

13. Per il quadriennio 2009-2012, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'*articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'*articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto *articolo 1, comma 650*. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto

di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'*articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

... *Omissis* ...

CAPO III

CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA

Art. 9. *Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico.*

... *Omissis* ...

8. A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di

personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente. Il *comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, come modificato da ultimo dall'*articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è abrogato.

... *Omissis* ...

Legge 23 dicembre 2009, n. 191

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

... *Omissis* ...

Art. 2. *Disposizioni diverse*

... *Omissis* ...

22. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'*articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,* operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

... *Omissis* ...

Art. 626. *Amministrazione, coordinamento e vigilanza.*

1. Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole, le istituzioni educative e le altre iniziative di cui all'articolo 625 è messo a disposizione del Ministero degli affari esteri un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore alla settima, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, dell'amministrazione universitaria e di personale ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo di 100 unità.

2. Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica. Detto contingente è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del tesoro. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica ed al profilo professionale di appartenenza.

4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.

... Omissis ...

TITOLO II

Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

CAPO I

DESTINAZIONE ALL'ESTERO

Art. 639. *Contingenti del personale da destinare all'estero.*

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'articolo 640, comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui all'articolo 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'articolo 597. Nel medesimo decreto è fissato altresì il limite massimo di spesa.

2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale.

3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.400 unità.

... Omissis ...

ARTICOLO 15

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

... Omissis ...

Art. 17. *Razionalizzazione della spesa sanitaria.*

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato per il 2013 è incrementato dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed è ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente, con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalità per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte, tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale di cui all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti di spesa sanitaria: (50)

a) nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1º luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. Ciò, al fine di mettere a disposizione delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

... Omissis ...

3. Le disposizioni di cui all'*articolo 2, commi 71, 72 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, si applicano anche in ciascuno degli anni 2013 e 2014.

... Omissis ...

5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali;

b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera *a).* Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.

... Omissis ...

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

... Omissis ...

Art. 8-*sexies. Remunerazione.*

1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'arti-

colo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.

... Omissis ...

Legge 30 dicembre 2004, n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

... Omissis ...

Art. 1. *Determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni assistenziali.*

... Omissis ...

170. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere,

pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

... Omissis ...

ARTICOLO 16

Legge 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).

... Omissis ...

Art. 32. *Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.*

... Omissis ...

11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

12. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'econo-

mia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

... Omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

... Omissis ...

Art. 28-*quater. (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo).*

1. A partire dal 1º gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis,* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

... Omissis ...

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

... Omissis ...

Art. 4-ter. *Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» e disposizioni concernenti il personale degli enti locali*

1. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.

2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il contributo è ridotto proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito.

4. L'Associazione nazionale dei comuni italiani fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.

5. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

... Omissis ...

ARTICOLO 18

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

... Omissis ...

Art. 22. *Aree metropolitane.*

1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la Regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la Regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, invita la Regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.

3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.

Art. 23. *Città metropolitane.*

1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.

3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a *referendum* a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla Regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.

5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.

6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova del imitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, considerando l'area della città come territorio di una

nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai princìpi contenuti nel presente comma.

7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.

... Omissis ...

Legge 5 maggio 2009, n. 42

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

... Omissis ...

Art. 23. *Norme transitorie per le città metropolitane*

1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.

2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta:

a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;

b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione;

c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione.

3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene:

a) la perimetrazione della città metropolitana, che, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;

b) l'articolazione del territorio della città metropolitana al suo interno in comuni;

c) una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 6, lettera b).

4. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto.

5. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui al comma 4, osservando le disposizioni della *legge 25 maggio 1970, n. 352*, in quanto compatibili.

6. Al fine dell'istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione della città metropolitana in conformità con la proposta approvata nel referendum di cui al comma 4;

b) istituzione, in ciascuna città metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di un'assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia;

c) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della città metropolitana in ragione di tale incarico;

d) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;

e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;

f) previsione che, per le finalità di cui alla lettera *e)*, siano altresì considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1.

9. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nel territorio della città metropolitana ovvero in altra provincia già esistente, nel rispetto della continuità territoriale.

Art. 24. *Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione*

. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla *Costituzione*. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioIi che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:

a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;

b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

d) edilizia pubblica e privata;

e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'*articolo 118, secondo comma, della Costituzione.*

4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'*articolo 117, sesto comma, della Costituzione* nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'*articolo 6,* commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5. Con uno o più decreti legislativi, adottati ai sensi dell'*articolo 2*, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'*articolo 119, sesto comma, della Costituzione*, stabilisce i princìpi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall'*articolo 19*, comma 1, lettera d).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale.

10. Per la città metropolitana di Roma capitale si applica l'articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b) e c), e del comma 6, lettera d). La città metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo.

... Omissis ...

ARTICOLO 19

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

... Omissis ...

Art. 14. *Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali.*

... Omissis ...

27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;

[c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009.

... Omissis ...

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

... Omissis ...

Art. 16 *Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali*

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al comune di Campione d'Italia.

2. A ciascuna unione di cui al comma 1 hanno facoltà di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente.

3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo. (126)

4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono membri dell'unione concorrono alla predi-

sposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.

7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.

8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle

proposte di cui al primo periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione.

10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.

11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.

12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico.

13. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'ar-

ticolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.

14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.

15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1.

... Omissis ...

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

... Omissis ...

Art. 32. *Unioni di comuni.*

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale

... *Omissis* ...

Art. 15. *Digitalizzazione e riorganizzazione*

... *Omissis* ...

3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.

3-*bis.* Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate «funzioni ICT», nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia.

3-*ter.* Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di li-

cenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

3-*quater.* La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.

3-*quinquies.* Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-*sexies.*

3-*sexies.* Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-*bis* del presente articolo.

3-*septies.* A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-*octies,* i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter.* Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.

3-*octies.* Le funzioni di cui al comma 3-*bis* e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

... Omissis ...

ARTICOLO 21

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

... Omissis ...

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40. *Disposizioni finanziarie.*

1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 835 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.850 milioni di euro per l'anno 2012. Le risorse finanziarie di cui al primo periodo per l'anno 2012 sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo.

1-*bis.* Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalità ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

1-*ter.* A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.

1-*quater.* La disposizione di cui al comma 1-*ter,* secondo e terzo periodo non si applica qualora entro il 30 settembre 2012 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

... Omissis ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 141 alla Gazzetta Ufficiale *n. 156 del 6 luglio 2012.* (*)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione della stessa, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere l'incremento dell'imposta sul valore aggiunto, già disposto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché di garantire le necessarie risorse per la prosecuzione di interventi indifferibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento;

(*) *Si veda, altresì, l'avviso di rettifica pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 158 del 9 luglio 2012.*

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1.

(Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure)

1. I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contatto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.

2. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. Sono pertanto illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. L'articolo 11, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 è abrogato.

3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

4. Al comma 3 *bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto infine il seguente periodo: «In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A..

7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.

10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012 ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispet-

tiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.

13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi durata fino al 30 giugno 2013 con gli operatorie economici che abbiano presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e che offrano condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.

15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia possibile ricorrere nonché con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in cui le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la maggiore durata prevista nelle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.

17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.

18. Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni.

19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici.

20. Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché le modalità di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione.

21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.

22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.

23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dai commi 5 e 24.

24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera 1-*bis*) sono aggiunte le seguenti:

«1-*ter*) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.

1-*quater*) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.».

25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi».

26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi dì intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 20 milioni di euro per l'anno 2012 ed euro 40 a decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 35 milioni per l'anno 2012 ed euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonché delle procedute di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013. I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.

Articolo 2.

(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)

1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

2. Le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da *a)* a *d)* del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.

6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi.

7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante «Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.

8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.

9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:

a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;

b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;

d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;

e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera *d)*, ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;

f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione

del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)* del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;

c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera *a)*;

d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera *a)*. I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;

e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera *c)* che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere pre-

cedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.

12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le ammnistrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all'articolo 9».

18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9».

b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorgazzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e tra-

sparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».

19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

20. In attuazione del taglio del 20% operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano alla data del 1º ottobre 2012 e non sono rinnovabili, mentre quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano alla scadenza dell'attuale mandato governativo, ovvero se antecedente alla data stabilita nel decreto di conferimento dell'incarico.

Articolo 3.

(Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive)

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, lett. *b)* le parole «relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;» sono sostituite dalle seguenti «nonché gli enti locali di cui

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente agli immobili agli stessi in uso per finalità istituzionali;»

b) all'articolo 10, la lett. *d)* è abrogata

c) all'articolo 11, la lett. *a)* è abrogata

All'articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse

b) dopo le parole «immobili di proprietà degli stessi enti.» è aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concedono alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà.»

3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto.

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2013 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;

b) permanenza per le Amministrazioni delle Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. *a)* e *b)*, i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in

presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del presente comma e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per le altre ammnistrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del presente comma deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Ammistrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

7. Le disposizioni del presente comma non si applicano in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:

«222 *bis*. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dal!e Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto è determinato dall'A-

genzia del demanio entro il 31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli spazi è dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui è stata verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per essere destinati alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.

222-*ter*. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In assenza di tale attività di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222*bis*. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni».

10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata, ai sensi e con le modalità di cui al comma 222 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne dà comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli

Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruità dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4*-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della gestione».

12. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalità previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un 'adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato

allo svolgimento delle attività affidate dall'Agenzia del demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, dotato di idonee professionalità.»

b) al comma 7, prima delle parole: «restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa» sono aggiunte le parole «Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5».

c) al comma 2, lettera *d)*, dopo le parole: «gli interventi di piccola manutenzione» sono aggiunte le parole: «nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

13. L'Agenzia del demanio può destinare quota parte dei propri utili di esercizio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse le condizioni recate dal primo periodo del comma 3 del presente articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

14. Al fine di consentire agli operatori economici il più efficace utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-*bis* del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: «per un periodo non superiore a cinquanta anni»

b) al comma 2, dopo le parole «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti «-Agenzia del demanio»

c) il comma 3 è così sostituito: «Ai Comuni interessati dal procedimento di cui al comma 2 è rimessa, per l'intera durata della concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni è, altresì, riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.»

d) il comma 5 è così sostituito: «I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo espressamente:

a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della con-

cessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;

b. la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attività economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 13 settembre 2005.».

15. Al comma 1 dell'articolo 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole: «o fondi immobiliari.» sono aggiunte le seguenti parole: «Alle società di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.

17. All'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-*sexies*, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito, la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze è trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del Demanio, previa intesa con le società di cui al comma 16-*ter*. Con separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono regolati i rapporti tra le parti interessate».

18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici.

19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 giugno 2012», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

Articolo 4.

(Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche)

1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno

2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti

da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica.

7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1º gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.

8. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.

9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni

limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

10. A decorrere dall'anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.

Articolo 5.

(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni)

1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le modalità con le

quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.

2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difèsa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanzia pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non-

ché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

«Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al periodo successivo per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al periodo precedente, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.»;.

b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-*bis.*: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.

9-*ter*: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi.»

11. Nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, sono individuati i criteri per la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 150. I criteri stabiliti con il predetto decreto non si applicano alle amministrazioni che sono già dotate di strumenti per la valutazione organizzativa ed individuale dei dipendenti.

12. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti della Commissione medesima».

13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato

14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità.

Articolo 6.

(Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici)

1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e successive modifiche e integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.

2. Le modalità di effettuazione della trasmissione delle informazioni di cui al precedente comma rese disponibili alla banca dati della amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre, 2009, n. 196, sono definite con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat».

3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con riferimento agli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11 del presente decreto.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termnine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie

5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prioritariamente dirette a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori.

6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dall'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1 gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.

7. Le Amministrazioni di cui al comma 6 potranno fruire, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 196, delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione.

8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le informazioni necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sono definite le modalità di contabilizzazione degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma.

9. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione nei documenti contabili degli enti fino all'esercizio in corso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'lstat, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione e la raccolta di informazioni relative alle opere d'importo più rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente sono in particolare individuati gli enti interessati alla ricognizione, le caratteristiche delle opere rilevate e le modalità per l'invio delle informazioni.

10. Nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti, a partire dall'esercizio finanziario 2013, ha l'obbligo di predispone un apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza mensile. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono avviate le attività propedeutiche all'avvio della sperimentazione di cui al periodo precedente.

11. Il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, il preciso ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione.

12. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse.

13. Al fine di consentire la corretta imputazione all'esercizio finanziario di competenza economica delle spese dei Ministeri che hanno dato luogo a debiti non ancora estinti relativi a somministrazioni, forniture e appalti, mediante l'esatta individuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie occorrenti per l'estinzione dei debiti formatisi fuori bilancio, da inoltrare all'amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore, quali prioritariamente i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse.

14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti previsti dal piano finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

15. Le somme stanziate nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le stesse, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a fondi da ripartire, sono reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa autorizzazione è definanziata per i corrispondenti importi.

16. In via sperimentale, relativamente alle autozzazioni di spesa pluriennale, con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi del comma 10.

17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

18. I termini previsti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono prorogati rispettivamente come segue:

a) all'articolo 1, comma 4, il termine del «28 giugno 2012» è prorogato al «27 luglio 2012»;

b) all'articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del «31 luglio 2012» è prorogato al «30 agosto 2012» e, all'ultimo periodo, il termine del «31 agosto 2012» è prorogato al «28 settembre 2012»;

c) all'articolo 3, comma 5, il termine del «28 settembre 2012» è prorogato al «31 ottobre 2012»;

d) all'articolo 3, comma 7, il termine del «31 ottobre 2012» è prorogato al «30 novembre 2012;

e) all'articolo 4, il termine del «1° novembre 2012» è prorogato al «1° dicembre 2012» e quello del «1° novembre 2016» è prorogato al «1° dicembre 2016».

19. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, lettera f) del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far

data dalla sottoscrizione. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

20. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 616, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.»;

b) dopo il comma 616 è inserito il seguente comma:

«616-*bis*. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.».

TITOLO II

RIDUZIONE DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI

Articolo 7.

(Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri)

1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad operare i seguenti interventi:

a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legislativo n. 303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppresse le seguenti strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) «Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione» di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della predetta Unità, integrandola se necessario con un contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica;

b) «Progetto Opportunità delle Regioni in Europa» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011;

c) «Unità per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle strutture di missione di cui al comma 2.

5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014»

b) all'articolo 582, comma 1, lettera *d)*, la cifra «459.330.620,21» è sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».

6. Per l'anno 2012, con il decreto di cui all'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riferita all'anno 2012 è ridotta di 5,6 milioni di euro.

8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta dell'importo annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012.

9. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l'anno 2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013.

10. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 536, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole «Ministro della difesa» aggiungere le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 2.

13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.

14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13.

16. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotto di 94 milioni di euro per l'anno 2012.

18. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 39 milioni di euro per l'anno 2012.

19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012.

20. La lettera c), dell'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è soppressa.

21. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 è alimentato per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto.

22. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalità disciplinate con apposita convenzione, al registro delle imprese istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonché agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato.

23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'armo 2012, è ridotto di 67.988.000 euro per l'anno 2012, di 91.217.000 euro per l'anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

24. È annullato l'Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.

25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti rivenienti dall'annullamento dell'Accordo di programma di cui al comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

26. Alla revisione della spesa nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede altresì con le risorse di seguito indicate:

a) al secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del Decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n, 286, dopo le parole «a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, » sono aggiunte le seguenti «pari a ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e»;

b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell'aviazione civile) di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

27. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle pro-

cedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.

28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.

29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.

30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul *web* o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.

31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri *on line* e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

32. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

34. Alla data del 15 ottobre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sotto conto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 15 novembre 2012. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

35. I cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione, entro la data del 15 ottobre 2012.

36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «integrare i fondi stessi» sono aggiunte «nonché l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano pro-

grammatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio»;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

38. All'articolo 4, comma 4-*septies*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «fatta eccezione per» sono sostituite dalla seguente «compreso» e le parole da «, le cui competenze fisse» sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica.

39. A decorrere dal 1º gennaio 2013 le contabilità speciali scolastiche di cui all'articolo 5-*ter* del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte è versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è acquisita all'erario.

41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.

42. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «contribuzione studentesca» sono inserite le seguenti «degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello»;

b) le parole «del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» sono sostituite dalle seguenti «dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di

destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti.».

Articolo 8.

(Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:

a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legge n. 78 del 2010, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;

b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;

c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online,

d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;

e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;

f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovate modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi,

g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi commessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.

2. L'INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovrà provvedere:

a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il costo dei servizi finanziari di incasso e pagamento;

b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dei livelli di servizio contenuti nelle convenzioni e nei contratti con i Centri di Assistenza Fiscale, anche in relazione alle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e alla multicanalità di accesso ai servizi con riduzione di almeno il 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011;

c) dovrà prevedere il conferimento al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica e pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.

3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente comma 3.

Articolo 9.

(Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi)

1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano, riducendone in tal caso gli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1.

3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio di leale collaborazione, all'individuazione dei criteri e della tempistica per l'attuazione del presente articolo e alla definizione delle modalità di monitoraggio.

4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi.

5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni.

6. È fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Articolo 10.

(Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio)

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo assume la denominazione di Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato e assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio.

2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture - Uffici territoriali dello Stato di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede all'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici territoriali dello Stato e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base provinciale, salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana, laddove costituita, è fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato, individuazione di modalità, anche ulteriori a quelle di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato;

d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 10 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni;

e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente comma, con riferimento alle risorse che non risultano più adibite all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato:

1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l'esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'integrazione dei sistemi informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo delle grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari,

Articolo 11.

(Riordino delle Scuole pubbliche di formazione)

1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà, con uno o più regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti ed è riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di

collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi ai seguenti criteri:

a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe;

b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c. per il reclutamento e la formazione genetica dei dirigenti e la formazione generica dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente;

d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione in un'unica struttura già esistente per singolo Ministero e per gli enti vigilati dallo stesso, con unificazione delle risorse e coordinamento con le strutture formative militari;

e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;

f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento della formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che la relativa formazione possa svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri;

g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di cui alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;

h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del corpo docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;

i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:

1) l'attività di formazione riguardante ambiti omogenei è programmata e svolta in conformità con linee di indirizzo stabilite dai soggetti che operano nei predetti ambiti;

2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata.

2. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.

Articolo 12.

(Soppressione di enti e società)

1. L'INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all'Ente risi le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA.

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi.

4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza.

5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, è posto in mobilità ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, è delegato allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi.

7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.

8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.

9. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo.

10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la propria dotazione organica sulla base delle unità di personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione.

11. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole alimentari forestali mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole alimentari forestali è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarità dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.

12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia.

13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono:

a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare;

b) il collegio dei revisori dei conti.

14. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con il presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del citato decreto legislativo.

18. Dalle disposizione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante. Sino al 31 dicembre 2012 non si applicano i commi 635 e 638 del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007.

20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano

21. Alla data di entrata in vigore del presente decreto l'organismo di indirizzo, istituito dall'articolo 2, comma 118, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è soppresso. Le relative funzioni sono esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di specifica intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

22. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di marzo di ciascun anno finanziario, rendicontano le somme erogate a favore dei comuni confinanti ai soli fini dello svincolo degli accantonamenti effettuati in via temporanea dal Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

24. La Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, di seguito denominata «Società», costituita ai sensi

dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e successive modificazioni, è posta in liquidazione.

25. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione della Società e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono già stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e sono già stati contratti i relativi mutui.

26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2013 e non è prorogabile. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore provvede, entro il 31 dicembre 2013, all'estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonché dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società.

27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Società sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Società. Le disponibilità finanziarie residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione degli interventi già contrattualizzati ed eventualmente non conclusi al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da realizzare secondo le modalità di cui al comma 30. I contributi pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in erogazione diretta per le finalità di cui al comma 30 e secondo la procedura ivi prevista.

28. Alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo si applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali.

29. All'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nell'ul-

timo periodo, dopo le parole: «Dall'anno 2012» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2016».

30. A decorrere dall'anno 2012, le risorse di cui all'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono assegnate, secondo le modalità ivi previste, al Ministero per i beni e le attività culturali e destinate alla realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, per la promozione e la realizzazione di attività culturali di pari rilevanza, nonché alla realizzazione di infrastrutture destinate alla valorizzazione e alla fruizione di detti beni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la programmazione delle risorse di cui al presente comma.

31. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 e successive modificazioni, di seguito denominata: «Fondazione», è soppressa. Al fine di razionalizzare e rendere più efficace ed efficiente lo svolgimento delle funzioni, di preminente interesse generale nell'ambito della formazione specialistica avanzata del settore cinematografico, nonché della tutela, salvaguardia, conservazione, valorizzazione e diffusione culturale del patrimonio cinematografico e audiovisivo, già svolte dalla Fondazione, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Centro sperimentale di cinematografia, quale Istituto centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, di seguito denominato: «Istituto». L'Istituto afferisce alla Direzione generale per il cinema ed è posto sotto la vigilanza della medesima Direzione generale. Ad esso si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, successive modificazioni. L'incarico di direzione dell'Istituto è conferito dal Direttore generale per il cinema, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more della costituzione degli organi dell'Istituto, il Direttore generale per il cinema assicura la continuità della gestione amministrativa e della didattica ed a tal fine svolge le funzioni dei cessati organi amministrativi della Fondazione.

32. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni è aggiunta la seguente lettera: «g-bis) il Centro sperimentale di cinematografia.».

33. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal Direttore generale per il

cinema entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede ad adeguare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. I dipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

34. Le funzioni svolte dalla Cineteca nazionale, nonché le inerenti risorse finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, con il decreto previsto dal comma 35 alla s.r.l. Istituto Luce Cinecittà, di cui all'articolo 14, commi da 6 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla quale, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 35, si applicano le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Presso la medesima Società sono, altresì, trasferiti i dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, adibiti alla Cineteca nazionale, individuati con il medesimo decreto di cui al comma 35, ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

35. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali appartenenti alla Cineteca Nazionale, nonché le partecipazioni societarie detenute dalla Fondazione, da trasferire a titolo gratuito a Istituto Luce Cinecittà s.r.l. Con convenzione stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale per il cinema, l'Istituto e l'Istituto Luce Cinecittà s.r.l. definiscono le modalità con le quali è assicurato il pieno utilizzo, a titolo gratuito, del pa-

trimonio e delle attività della Cineteca Nazionale, da parte dell'Istituto nei propri programmi formativi, didattici e culturali.

36. Tutte le operazioni compiute in attuazione del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

37. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogato il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni.

38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi di cui all'articolo 15, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, è soppresso. Le funzioni e i compiti, nonché le risorse di personale, finanziarie e strumentali, dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi sono trasferite alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, la lettera g) è soppressa.

39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.».

40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività liquidatorie.

41. L'Ente nazionale per il microcredito di cui all'articolo 8, comma 4-*bis* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppresso e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43.

42. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attività, all'estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.

43. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il bilancio dà evidenza delle contabilità separate attivate per la gestione delle risorse comunitarie e dei fondi corrisposti all'ente da altri soggetti pubblici o privati. I compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti ai componenti degli organi dell'ente soppresso fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre 30 giorni dalla data di soppressione.

44. Le convenzioni in essere tra l'ente e le amministrazioni ed enti pubblici e privati sono risolte alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Le amministrazioni e gli enti interessati definiscono con il dirigente delegato di cui al comma 42 le relative pendenze finanziarie. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, su proposta del dirigente delegato, individua i soggetti e le modalità di trasferimento dei programmi e progetti comunitari, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria.

45. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l'ente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.

46. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività previste dal comma 42.

47. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 42 e le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell'ente soppresso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico costituiscono economie del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'ente sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.

48. È abrogato l'articolo 8, comma 4-*bi*s del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.

49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sop-

pressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.

50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.

51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.

53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle attività di cui al comma 52.

54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'ente nazionale per il microcredito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito

al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento.

55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dal comma 50.

57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 è versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.

58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma.

59. La Fondazione Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 è soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.

60. Il commissario in carica, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, esercita i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 31 dicembre 2012. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario è determinato dal Ministro dello sviluppo economico.

61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica altresì la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello svi-

luppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attività in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del 31 dicembre 2012 tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione anticipata.

62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

63. Le convenzioni in essere tra il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del commissario. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il bilancio di chiusura della fondazione soppressa è presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. ed è corredato dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio dà evidenza della contabilità separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la fondazione, concernente la realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la fondazione alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.

66. Il personale di cui al comma 65 è inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale può essere destinato,

in tutto o in parte, a supporto delle attività del commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.

67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il commissario può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dai commi 60 e 61.

69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrate del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.

70. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il comma 61 nella parte in cui dispone l'istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», il comma 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attività previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.

71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.

72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

73. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

74. Al comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole «Il Ministero delle attività produttive» e «Il Ministro delle attività produttive» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei Ministri».

75. L'incarico di commissario per la gestione delle società cooperative di cui all'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto dell'autorità di cui all'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del commissario.

76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 71, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, che individua modalità di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto».

78. All'articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1º ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.»;

b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;

b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

80. All'articolo 83-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa.»;

b) il comma 14, è sostituito dal seguente: «14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-*bis* consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro.»;

c) il comma 15, è sostituito dal seguente: «15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando generale della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.».

81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", con funzioni di Presidente»;

b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo è eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il primo, responsabile dell'attività amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;

c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna».

84. Le disposizioni di cui al comma 3 entrano in vigore dal 1º gennaio 2013.

85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo 1330 – piano di gestione 1 – del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguirà in particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno.

87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.

88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2012».

89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2007 continua ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, è prorogato fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Articolo 13.

(Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP).

2. L'IVARP ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e quelli previsti dall'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, art. 1, comma 68, nonché il gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1993, n. 124, nella misura prevista dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive integrazioni.

4. L'IVARP e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L'IVARP può fornire dati al Ministro dello sviluppo

economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.

5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.

6. L'IVARP svolge le funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

7. Sono altresì attribuite all'IVARP le funzioni spettanti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

8. Le competenze già affidate alla COVIP dall'art. 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. L'IVARP e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare appositi accordi per l'esercizio, da parte del primo, di poteri di verifica e controllo, anche mediante ispezione, sui soggetti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 8 del presente articolo.

10. Sono organi dell'IVARP:

a) il Presidente;

b) il Consiglio;

c) il Direttorio di cui all'art. 21 dello Statuto della Banca d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17.

11. Presidente dell'Istituto è il Direttore Generale della Banca d'Italia.

12. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto e presiede il Consiglio.

13. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo o previdenziale, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia.

15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'IVARP.

In particolare il Consiglio:

– adotta il regolamento organizzativo dell'IVARP;

– delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento;

– adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti;

– conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;

– approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;

– provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;

– esamina ed approva il bilancio;

– esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli.

16. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio può rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale dell'Istituto con qualifica dirigenziale per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.

17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVARP in materia assicurativa e previdenziale, il Direttorio della Banca d'Italia è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13.

18. Al Direttorio integrato spetta l'attività di indirizzo e direzione strategica dell'IVARP e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa e previdenziale.

19. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato può rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto medesimo.

20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al comma 5, del presente articolo e l'adozione di provvedimenti a carattere normativo.

21. Rientra, altresì, nella competenza del Direttorio integrato l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVARP di provvedimenti di distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati presso l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).

22. Nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo ratifica collegiale.

23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell'IVARP sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione deIl'Istituto.

24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'IVARP è deliberato dal Direttorio della Banca d'Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa deliberazione del Consiglio dei Mi-

nistri. Le modifiche allo Statuto dell'IVARP, deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalità.

25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'IVARP e in particolare:

– stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Istituto;

– prevede la facoltà del Direttorio integrato di nominare un Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio;

– disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al comma 13;

– definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle deleghe da parte degli organi collegiali;

– definisce le modalità dell'esercizio delle funzioni istituzionali nei casi di necessità e di urgenza;

stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi;

– definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'IVARP o dall'IVARP alla Banca d'Italia;

– definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Istituto.

26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell'Istituto, stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.

27. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'IVARP può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia.

28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP e della COVIP decadono e i Presidenti degli enti soppressi assumono le funzioni di Commissari per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dei rispettivi enti, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.

29. I Commissari straordinari riferiscono con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP e dalla COVIP. L'ISVAP e la COVIP, per tutta la fase transitoria, continuano ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 13 e il Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'IVARP.

31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, i Commissari straordinari decadono automaticamente dalle funzioni.

32. Alla medesima data l'ISVAP e la COVIP sono soppressi e l'IVARP succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ad essi. All'IVARP sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi. Il personale dei soppressi ISVAP e COVIP passa alle dipendenze dell'IVARP conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione organica dell'IVARP è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso gli enti soppressi.

33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni di ISVAP e di COVIP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce un unico trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVARP, fermo restando che tale operazione di omogeneizzazione non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei precedenti ordinamenti dei due enti.

34. Entro il medesimo termine il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 26 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dei due enti soppressi.

35. Alla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, è trasferita alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia.

36. Alla medesima data è trasferita alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

37. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'IVARP, è stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

38. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'istituzione di apposito Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro. L'organismo sarà soggetto alla vigilanza dell'IVARP. Il regolamento disciplinerà, altresì, il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVARP con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori.

39. La contabilità dell'IVARP viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP e COVIP, rispettivamente, ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto1982, n. 576, così come modificato dall'art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'art. 18, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

40. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVARP sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, l'art. 18 della legge 5 dicembre 2005, n. 252, fatta eccezione per il comma 2, per il comma 4, ultimo periodo, e per il comma 5, nonché l'art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. All'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 52, le parole «In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e» sono soppresse. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.

41. A decorrere dalla data di cui al comma 40 del presente articolo, sono trasferite all'IVARP i poteri normativi attribuiti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 4, comma 3, lett. *a)* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché quelli attribuiti al medesimo Ministro dall'art. 4, comma 3, lett. *b)*, ad esclusione di quelli relativi ai requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e del responsabile delle forme pensionistiche complementari.

42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando quanto previsto al comma 40 del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP o alla COVIP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVARP. Per le norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 35 e 36, del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si intende effettuato alla Consap Spa.

43. Le disposizioni adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dall'ISVAP e dalla COVIP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVARP restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVARP medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate.

Articolo 14.

(Riduzione delle spese di personale)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:

a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «Per il quadriennio 2010-2013» sono sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»;

b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti «Per l'anno 2015»;

c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «A decorrere dall'anno 2016».

2. All'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2010 e 2011». In fine è aggiunto il seguente periodo «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016»

3. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole «Per il quadriennio 2009-2012» sono sostituite dalle seguenti «Per il triennio 2009-2011» e, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: «13-bis. Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.»

4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti «Per il quadriennio 2011-2014» e all'ultimo periodo le parole «del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti parole «del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016».

5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole «e 2012».

6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all'80 per cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*.

8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi è operata in conformità con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.

9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

10. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 266 del 1999. Nei confronti del personale interessato dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del presente decreto.

11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 626, comma 1, le parole «100 unità» sono sostituite dalle seguenti «70 unità»;

b) all'articolo 639, comma 3, le parole da «è stabilito» sino a «unità» sono sostituite dalle seguenti «è stabilito entro il limite massimo di 624 unità».

12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera *b)*, non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.

13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.

14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

15. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le proce-

dure per l'attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del Decreto-legge n. 112 del 2008.

16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera

17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;

b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;

c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere *a)* e *b)*, purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;

d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere *a)* e *b)*, anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;

e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui pos-

sano applicarsi le lettere *a)* e *b)* anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione;

18. Le assegnazioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.

19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera *e)*, la differenza è erogata dall'istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.

21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.

23. Per l'anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all'estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100 unità di personale cessato.

25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.

26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 è ridotta di euro 2.800.000.

27. All'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«5-*bis*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.

TITOLO III

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)

1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all'articolo 2, commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinante al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalla farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è rideterminato al valore del 3,65 per cento. Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2012, l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 20l0 n. 122, è rideterminato al valore del 6,5 per cento. Per l'anno 2012 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.

159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura del 13,1 per cento.

3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dell'11,5 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.

4. A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 3,2 per cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.

5. Il tetto di cui al comma 4 è calcolato al netto della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, nonché al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle lettere *c)* e *c*-bis) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i plasmaderivati di produzione regionale.

6. La spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle seguenti somme:

a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *g)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive disposizioni di proroga, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227;

b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 set-

tembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata *(payment by results, risk sharing* e *cost sharing)* sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

7. A decorrere dall'anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci, in via provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro il 30 settembre successivo, un budget annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le somme di cui al comma 6 restituite dall'azienda al Servizio sanitario nazionale e di quelle restituite in applicazione delle lettere *g), h)* e *i)*; dal calcolo è altresì detratto il valore, definito sulla base dei dati dell'anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in considerazione;

b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, nonché le risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda; 1'80 per cento delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato farmaceutico;

c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC, incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di cui alla lettera *b)*, deve risultare uguale all'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla normativa vigente;

d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai dati rilevati dai modelli CE, al netto della spesa per la distribuzione diretta di medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle regioni, relativi ai consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalla regioni relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto; ai fini della definizione dei budget aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso informativo dei consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati, o li hanno forniti parzialmente, viene attribuita la spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera rilevata nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 2;

e) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze;

f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l'AIFA predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche secondo le modalità stabilite alle lettere seguenti del presente comma;

g) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata in proporzione al superamento del budget definitivo attribuito secondo le modalità previste dal presente comma;

h) la quota del superamento del tetto imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui alla lettera *b)*, è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;

i) in caso di superamento del budget attribuito all'azienda titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali medicinali è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;

j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione da parte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti;

k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal presente comma, ai fini della definizione dei budget delle aziende farmaceutiche per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dalle lettere *a) b)* e *c)*, dai fatturati aziendali relativi al 2012 è detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione al rispettivo fatturato relativo all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno.

9. L'AIPA segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosità dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.

10. Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il comitato ed il tavolo degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate.

11. La disciplina del presente articolo in materia di spesa farmaceutica sostituisce integralmente quella prevista dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i riferimenti alla lettera *b)* contenuti nello stesso articolo 17 del citato decreto legge devono intendersi come riferimenti al presente articolo».

12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo sanitario per l'anno 2012. Per gli anni 2013 e seguenti le predette misure sono applicate, salvo la stipulazione, entro il 31 luglio 2012, del Patto per la salute 2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali. Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio dell'attuazione

delle misure finalizzate all'accelerazione del pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario nazionale.

13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:

a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012;

b) all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.»;

c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole regioni, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifica-

zioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare. Entro il 28 febbraio 2013, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo l, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo l, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di *global service* e *facility management* in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) è la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è rideterminato, per l'anno 2013 al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento;

g) all'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«*1*-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato».

14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua , rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014. La misura di contenimento della spesa di cui al presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito dell'applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-*sexies*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite le determinazione tariffaria, margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale.

16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide per gli anni 2012-2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica.

17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1,

comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.

18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo, quarto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, le parole: «Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo» sono sostituite con le seguenti: «Con cadenza triennale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto».

20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione.

21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dai seguenti:

«*3*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli armi 2013, 2014 e 2015.

3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia conseguito l'equilibrio economico ed abbia altresì assicurato il contenimento delle spese complessive di personale per un importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui al medesimo comma 71, rispettivamente, nella misura di un terzo della stessa per l'anno 2013 e di due terzi per l'anno 2014.

3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale».

22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di auto coordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per

i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette risorse.

24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore.

TITOLO IV

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 16.

(Riduzione della spesa degli enti territoriali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna regione sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette Regioni sono rideterminati tenendo conto degli importi di cui al presente comma.

3 Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati tenendo conto degli importi derivanti dalle predette procedure.

4. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma: «*12*-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:

a) al comma 10 del presente articolo;

b) all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) all'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo l, comma l, della legge 24 marzo 2012, n. 27, come ridotto dall'articolo 4, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo l, comma l, della legge 26 aprile 2012, n. 44;

d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 sono abrogati.

6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni.

7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da riversare alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per l'effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio» che è reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento

rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti.

9. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

10. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.».

11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'ambito di assunzione del nuovo indebitamento

12. All'articolo 4-*ter*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:

a) ai commi 1 e 2 le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle parole: «10 settembre»;

b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole «Entro lo stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse»

c) al comma 5, le parole «entro il 30 luglio» sono sostituite dalle parole «entro il 30 settembre».

Articolo 17.

(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse o accorpate sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministra-

zione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresì, le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo 18, comma 1.

3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, i quali, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, deliberano un piano di riduzioni e accorpamenti relativo alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione. I piani di cui al primo periodo del presente comma, costituenti iniziative di riordino delle province, sono trasmessi entro cinque giorni al Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna Regione interessata, ai fini di cui al comma 4.

4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa sono soppresse o accorpate le province, sulla base delle iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Se a tale data tali deliberazioni in una o più regioni non risultano assunte, il provvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente comma è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine alla riduzione ed all'accorpamento delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.

5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.

7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.

10. All'esito della procedura di accorpamento, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

13. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.

Articolo 18.

(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)

1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1º gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma l, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.

3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.

4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, nonché che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo, lo Statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:

a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;

b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia;

c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legisla-

tivo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il consiglio metropolitano è composto da:

a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;

c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.

6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.

7. Alla città metropolitana sono attribuite:

a) le funzioni fondamentali delle province;

b) le seguenti funzioni fondamentali:

1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

3) mobilità e viabilità;

4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

8. Alla città metropolitana spettano:

a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;

b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione:

a) regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;

b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può delegare poteri e funzioni ai comuni, in forma singola o associata, ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

d) può prevedere le modalità con le quali i comuni facenti parti della città metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla medesima;

e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

10. La titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco è a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Articolo 19.

(Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente: «*27.* Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale».

b) il comma 28 è sostituito dal seguente:

«*28.* I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera *l)*. Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.»;

c) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente:

«*28*-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera *a)*, dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»;

d) il comma 30 è sostituito dal seguente:

«*30.* La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.»;

e) il comma 31 è sostituito dai seguenti:

«*31.* Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-*ter*.

31-*bis*. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

31-*ter*. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.».

2. I commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga

all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.

2. Sono affidate all'unione di cui al comma 1, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma l sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane.

5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Gli organi dell'unione di cui al comma l sono il consiglio, il presidente e la giunta.

7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

9. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.

10. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione.

11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 14, comma 31-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.

13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto.».

3. L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 32 *(Unione di comuni)* 1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale .

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6».

4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un'unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 16, comma 4, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto.

6. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione.

7. Sono abrogati i commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*sexies*, 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 20.

(Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

3. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.

4. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1º settembre 2000, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

TITOLO V

FINALIZZAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 21.

(Riduzione dell'iva)

1. All'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter:

1) nel primo periodo, le parole: «1º ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013»;

2) il secondo periodo è abrogato;

3) nel terzo periodo le parole «sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali», sono sostituite dalla seguenti: «sono rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per cento»;.

b) al comma 1-quater:

1) sono soppresse le parole «, secondo e terzo periodo»;

2) le parole «30 settembre 2012», sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2013»;

3) le parole da «a 13.119 milioni di euro» sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti «a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013».

2. Con la legge di stabilità per l'anno 2013 sono indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del 2012, e le disposizioni aventi ad oggetto l'eliminazione o riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011. I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal primo periodo concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pub-

blici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, di cui all'articolo 12 del presente decreto, al fine di evitare l'aumento, dal 1° luglio 2013, delle aliquote iva previsto dall'articolo 40, comma 1-ter, del citato decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal comma 1.

Articolo 22.

(Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposi e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del l° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;

b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta

data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonché di cui all'articolo 2, comma l, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1º giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 20l del 2011.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

Articolo 23.

(Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili)

1. Per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del settore.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in

base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013 e da 2013 a 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

3. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013

5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

6. Ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.

7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009

8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma l, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle finalità già oggetto di finanziamento ai sensi del presente articolo, nonché per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca e assi-

stenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. È autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012;

10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro 4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro 4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.

11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa umanitaria, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, è autorizzata la spesa massima di 500 milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvederà a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

Articolo 24.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11, 3, comma 16, 5, comma 1, 7, comma 21, 21, comma 1, 22 e 23, ad esclusione del comma 9, del presente provvedimento, pari a 3.780,250 milioni di euro per l'anno

2012, a 10.544 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.157,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano a 10.558,328 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.207,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.

2. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure del presente decreto, non utilizzati per la copertura dello stesso sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 25.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 2012.

NAPOLITANO

MONTI – GIARDA

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO

Allegato 1

Riduzione spese per acquisto di beni e servizi (in milioni di euro)	2012	2013	2014 e ss
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	21,8	77,0	77,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1,7	6,0	6,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1,1	4,0	4,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	60,0	120,0	120,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	6,2	22,0	22,0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	4,0	14,0	14,0
MINISTERO DELL'INTERNO	-	131,0	131,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4,8	17,0	17,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7,9	28,0	28,0
MINISTERO DELLA DIFESA	-	148,0	148,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2,5	9,0	9,0
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	2,8	10,0	10,0
MINISTERO DELLA SALUTE	8,2	29,0	29,0
Totale	**121,1**	**615,0**	**615,0**

Allegato 2

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI DA REALIZZARE CON LA LEGGE DI STABILITA'
(MILIONI DI EURO)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
MINISTERI	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	715,5	662,3	518,8	615,3	662,3	518,8
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	52,8	37,2	-	45,4	37,2	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	48,4	46,1	49,1	41,6	46,1	49,1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	149,0	122,6	121,5	128,2	122,6	121,5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	26,8	21,5	24,7	23,0	21,5	24,7
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	182,9	172,7	225,5	157,3	172,7	225,5
MINISTERO DELL'INTERNO	-	-	-	-	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	23,0	21,0	29,6	19,8	21,0	29,6
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	207,0	193,5	199,3	178,0	193,5	199,3
MINISTERO DELLA DIFESA	236,1	176,4	256,8	203,0	176,4	256,8
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	15,8	8,5	9,9	13,6	8,5	9,9
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	55,6	51,4	63,5	47,8	51,4	63,5
MINISTERO DELLA SALUTE	64,3	61,3	75,7	55,3	61,3	75,7
TOTALE	**1.777,3**	**1.574,5**	**1.574,5**	**1.528,5**	**1.574,5**	**1.574,5**

Allegato 3

RIDUZIONE TRASFERIMENTI ENTI DI RICERCA

Amministrazione /Ente	2012	2013	2014 e ss
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	**1.125.210**	**3.000.561**	**3.000.561**
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT (include ex ISAE)	*1.125.210*	*3.000.561*	*3.000.561*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	**2.460.716**	**6.561.910**	**6.561.911**
ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE	*2.460.716*	*6.561.910*	*6.561.911*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	**4.046.172**	**10.789.791**	**10.789.791**
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI (ISFOL)	*1.936.505*	*5.164.013*	*5.164.013*
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO (ora INAIL)	*2.109.667*	*5.625.778*	*5.625.778*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	**19.209.578**	**51.225.541**	**51.225.541**
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA	*1.060.503*	*2.828.009*	*2.828.009*
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	*6.045.453*	*16.121.207*	*16.121.207*
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE	*740.952*	*1.975.872*	*1.975.872*
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI	*20.855*	*55.612*	*55.612*
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA	*48.066*	*128.176*	*128.176*
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	*389.331*	*1.038.216*	*1.038.216*
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE	*9.142.501*	*24.380.003*	*24.380.003*
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA	*611.435*	*1.630.493*	*1.630.493*
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE	*486.903*	*1.298.408*	*1.298.408*
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA INRIM	*330.362*	*880.966*	*880.966*
ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE - INVALSI	*10.891*	*29.042*	*29.042*
MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE	*70.982*	*189.284*	*189.284*
STAZIONE ZOOLOGICA " ANTONIO DOHRN " DI NAPOLI	*251.345*	*670.253*	*670.253*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	**1.454.510**	**3.878.692**	**3.878.693**
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ISPRA	*1.454.510*	*3.878.692*	*3.878.693*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	**2.895.617**	**7.721.646**	**7.721.646**
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA)	*962.445*	*2.566.521*	*2.566.521*
ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE	*708.768*	*1.890.049*	*1.890.049*
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA)	*1.224.404*	*3.265.076*	*3.265.076*
MINISTERO DELLA SALUTE	**1.955.290**	**5.214.106**	**5.214.107**
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	*1.955.290*	*5.214.106*	*5.214.107*
TOTALE	33.147.093	88.392.247	88.392.250